SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 maggio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Bompensiere e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bompensiere (Caltanissetta) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 9 giugno 2013;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 2018, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bompensiere (Caltanissetta) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Bompensiere (Caltanissetta) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Aldo Lombardo - viceprefetto;

dott.ssa Elisa Vaccaro - viceprefetto aggiunto;

dott. Liborio Nasca - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 856

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Bompensiere (Caltanissetta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 9 giugno 2013, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il prefetto di Caltanissetta, all'esito di un'attività di monitoraggio svolta nei confronti dell'ente che aveva evidenziato possibili forme di condizionamento nella gestione dell'ente locale da parte della criminalità organizzata, con decreto del 18 dicembre 2017, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Caltanissetta, sentito nella seduta del 9 aprile 2018 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Caltanissetta, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il comune di Bompensiere, di ridotte dimensioni demografiche e caratterizzato da un'economia prevalentemente agricola, è ricompreso in un ambito territoriale notoriamente caratterizzato dalla storica, pervasiva presenza di una locale organizzazione criminale, profondamente radicata nel tessuto economico e sociale.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre alla generale gestione dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti controindicati, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di cointeressenze, amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui.

L'indagine ispettiva ha posto in rilievo una sostanziale continuità amministrativa atteso che l'attuale sindaco è al suo secondo mandato consecutivo e che sei componenti dell'attuale compagine politica hanno fatto parte della consiliatura eletta nel 2008.

La relazione prefettizia analizza la figura del primo cittadino, interessato da precedenti di polizia e penali, presente nella vita politica dell'ente da oltre un decennio, ponendo in rilievo i frequenti rapporti, le relazioni di parentela o di affinità con soggetti controindicati o con elementi di spicco della locale storica consorteria criminale alla quale, per vincoli di sangue, è riconducibile e della quale fanno parte alcuni suoi stretti parenti che, ricoprono nella menzionata organizzazione criminale ruoli di vertice.

Viene posto in rilievo che nel corso delle elezioni amministrative del 2008 e 2013, che hanno visto vincitore il medesimo candidato, è stato riscontrato un fenomeno di variazioni anagrafiche e di liste «civetta» composte da persone vicine al candidato sindaco per stretti rapporti parentali e amicali.

È emerso inoltre che anche altri esponenti della compagine politica e dell'apparato burocratico del comune, alcuni dei quali con pregiudizi di natura penale, annoverano frequentazioni ovvero relazioni di parentela sia con componenti della famiglia malavitosa riconducibile al primo cittadino che con soggetti appartenenti a consorterie criminali di altri territori della provincia.

Viene al riguardo evidenziata come presso l'ente sono in vigore prassi amministrative in contrasto con i principi di legalità e buon andamento, attestate dalla vicenda concernente un dipendente riconducibile per rapporti familiari ad una consorteria criminale operante in un comune limitrofo che, assunto con specifiche mansioni, nel corso della vigente amministrazione è stato assegnato ad altro ufficio con mansioni superiori, quale segnale di favore nei confronti della consorteria operante nel comune adiacente.

È altresì significativo che l'amministrazione comunale non abbia avviato alcun procedimento disciplinare nei confronti di un altro dipendente - figlio di un defunto personaggio di spicco mafioso nei confronti del quale è stata emessa una sentenza irrevocabile di condanna per truffa e falsità ideologica commessa in atto pubblico.

L'attività di accesso ha appurato, inoltre, che l'attività gestionale dell'ente è caratterizzata da un diffuso e da un'illegittima ingerenza degli organi politici nell'attività riservata all'apparato burocratico in violazione del principio della separazione tra il potere di indirizzo e quello di gestione.

L'analisi delle procedure rientranti nella competenza di diversi settori amministrativi ha evidenziato come l'amministrazione comunale, in quel contesto ambientale caratterizzato dalla invasiva presenza della criminalità organizzata, non abbia adottato alcun idonea misura per scongiurare forme di condizionamento della criminalità organizzata e assicurare il rispetto dei principi di legalità.

In particolare con riferimento ai lavori eseguiti con finanziamenti pubblici è stata rilevata la mancata adesione del comune al protocollo di legalità e l'omessa applicazione delle direttive dell'assessorato dei lavori pubblici della Regione Siciliana in materia di prevenzione antimafia, nonché la consuetudine dell'ente di disporre affidamenti di lavori in via diretta.

Gli accertamenti ispettivi hanno altresì evidenziato una fitta rete di collegamenti tra funzionari in servizio presso l'ufficio tecnico comunale, amministratori locali e imprenditori legati alla locale criminalità organizzata che si sono aggiudicati, ripetutamente, lavori pubblici di consistente valore economico.

Elementi univoci che attestano significativamente come la gestione comunale risponda a logiche familistiche sono poi emersi dall'analisi del bando pubblico relativo al «programma integrato per il recupero e la riqualificazione della città», progetto finanziato per la quasi totalità dalla Regione Siciliana che, come più ampiamente descritto nella relazione della commissione d'indagine, prevede il recupero di dieci alloggi popolari e la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

L'esame della relativa procedura ha evidenziato una serie di anomalie e irregolarità - tutte volte a favorire gli illegittimi interessi della famiglia del primo cittadino e quelli di soggetti riconducibili alla locale criminalità organizzata - riscontrate, in particolare, nella fase di pubblicità della gara, alla quale ha partecipato una sola ditta i cui soci ed amministratori sono legati da vincoli parentali al sindaco. La citata ditta, aggiudicataria dei lavori, si è avvalsa nell'esecuzione delle opere di altra impresa riconducibile al fratello del primo cittadino.

Peraltro gli immobili interessati dagli interventi di recupero funzionale e abitativo risultano di proprietà del primo cittadino o di suoi stretti parenti o affini o di soggetti riconducibili alla locale famiglia malavitosa.

In relazione a tali interventi è emerso che l'amministrazione, nel suo complesso, si è adoperata affinché di ingenti risorse pubbliche beneficiassero imprese riconducibili al sindaco ed ad un suo stretto parente e per interventi su beni di proprietà degli stessi o di soggetti riconducibili alla locale famiglia criminale.

Irregolarità altrettanto gravi e significative sono state riscontrate nei provvedimenti adottati nel settore socio-assistenziale da cui hanno tratto vantaggio anche persone appartenenti ad ambienti controindicati.

Le verifiche esperite nel corso dell'accesso hanno evidenziato che la prassi amministrativa adottata dalla giunta comunale di espropriare i responsabili del competente settore amministrativo delle proprie prerogative - in violazione del principio di separazione tra potere di indirizzo proprio degli organi di governo dell'ente e poteri di gestione - impartendo veri e propri ordini ai responsabili dell'ufficio.

La relazione del prefetto evidenzia che tra i beneficiari dei contributi destinatati a persone in condizione di disagio socio-economico figurano soggetti strettamente legati ad ambienti criminali o ai vertici dell'amministrazione i quali invero si sarebbero dovuti astenere per l'esistenza di vincoli familiari con i beneficiari che in taluni casi hanno ottenuto contributi economici in misura superiore a quanto previsto nel regolamento comunale.

Ulteriori concreti elementi sintomatici di una gestione amministrativa avulsa dal rispetto dei principi di legalità sono attestati dai cospicui contributi, costantemente incrementati nel tempo nonostante i vincoli di bilancio, disposti in favore di una locale pro-loco presieduta fino al primo semestre del 2016 dal figlio di un noto esponente malavitoso. Detti benefici sono stati disposti anche in questo caso sulla base di provvedimenti della giunta comunale senza adeguata istruttoria preliminare e sulla scorta di richieste formulate dal figlio del menzionato esponente malavitoso anche in periodi in cui lo stesso era cessato dalla carica di presidente della pro-loco.

L'organo ispettivo ha rilevato, inoltre, nelle attività di competenza del servizio economico-finanziario una diffusa *mala gestio*, con evidenti ripercussioni sull'attività di riscossione dei tributi, dove viene in rilievo l'assenza di significative iniziative da parte dell'amministrazione comunale dirette al recupero delle morosità della tassa rifiuti urbani e dei canoni di utenza, di cui hanno beneficiato soggetti legati agli amministratori ed appartenenti alla locale organizzazione criminale.

La circostanza che l'accertata protratta inerzia dell'amministrazione comunale in materia di riscossione delle entrate comunali non è stata in alcun modo contrastata dalla minoranza consiliare dimostra come l'amministrazione dell'ente sia univocamente improntata al mancato rispetto delle regole e del buon governo.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Bompensiere volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale e arrecato pregiudizio agli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Bompensiere (Caltanissetta), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 23 aprile 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI
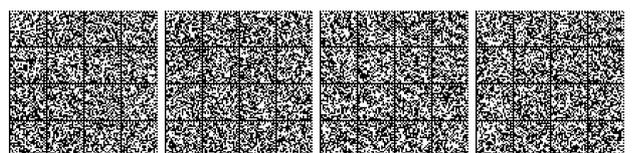
PREFETTURA DI CALTANISSETTA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Area I

Prot. n. 207/A.F.I

Caltanissetta, 10 aprile 2018

All'on. Ministro dell'interno
ROMA

Oggetto: Comune di Bompensiere (CL) - Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'attuale amministrazione comunale di Bompensiere, insediatasi a seguito delle corisultazioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013, connotate da un clima di accesa competizione, hanno visto l'elezione del *omissis omissis*, alla guida di una lista civica di candidati consiglieri comunali, ed è subentrata ad una compagine amministrativa, capeggiata dal *omissis omissis*, che ha retto l'Ente dal maggio 2008 al giugno 2013.

Anche in ragione delle pregresse vicende che hanno interessato la realtà territoriale di Bompensiere, oltre che per l'acclamata storica presenza di una consorteria criminale di stampo mafioso operante su quel territorio e facente capo alla famiglia di sangue dell'*omissis*, l'amministrazione comunale è stato oggetto di un'attenta attività di osservazione e di approfondimento, disposta da questa Prefettura, volta ad acquisire elementi informativi riguardanti fenomeni di condizionamento e compromissione sia degli organi elettivi che degli apparati amministrativi di quel Comune.

Il monitoraggio è stato poi intensificato in relazione agli accertamenti condotti dagli Organi di Polizia che hanno delineato una situazione di rischio di inquinamento mafioso dell'amministrazione comunale, frequentazioni e parentele di alcuni componenti degli organi elettivi del comune di Bompensiere con soggetti gravitanti nell'ambito della locale criminalità organizzata, indicativi della possibile influenza degli interessi eliminali sull'esercizio di pubbliche funzioni in un territorio caratterizzato dalla presenza di una potente ed invasiva criminalità e che fa capo alla richiamata *omissis omissis*, i cui interessi si infiltrano in tutti gli ambienti che possono rappresentare fonte di potere e di lucro.

Inoltre è pervenuto a questa Prefettura un esposto anonimo che ha denunciato presunte ingerenze della criminalità organizzata che si sarebbe avvalsa di strumenti vari per influenzare l'elezione amministrative del comune di Bompensiere del giugno 2013 sin dalla fase della composizione delle liste, oltre a criticità meritevoli di approfondimento riconducibili, in particolare, al settore tecnico comunale, alla gestione dei servizi sociali e dell'area economica-finanziaria dell'ente locale, evidenziando la sussistenza di un contesto ambientale e burocratico inquinato da logiche contrarie ai principi di legalità.

L'attività di osservazione ha confermato da subito una preoccupante rete di collegamenti, parentele, collusioni e cointeressenze di soggetti appartenenti ad un'organizzazione malavitosa locale e del circondario con amministratori locali, con particolare riferimento: al *omissis omissis*, al vertice dell'amministrazione comunale di Bompensiere fin dal maggio 2008, già consigliere in passate amministrazioni, che, come si dirà più diffusamente in seguito, risulta legato con vincoli di parentela con esponenti del «clan *omissis*»; a *omissis*, consigliere comunale fino al mese di aprile 2011, *omissis* di *omissis*, esponente della locale consorteria criminale; a *omissis*, già consigliere comunale e già *omissis* nella legislatura degli anni 2003/2008, *omissis* dei prevenuti per mafia *omissis*.

L'analisi dell'apparato politico ed amministrativo ha rivelato una singolare vicinanza familiare e contiguità con ambienti criminali di amministratori e dipendenti, inseriti in uffici particolarmente esposti a rischio di corruttela e di interferenza malavitosa, evidenziate anche da vicende giudiziarie riguardanti rapporti tra funzionari dell'ufficio tecnico ed imprese locali, tra cui l'impresa individuale riconducibile a *omissis*, *omissis* dell'anzidetto *omissis omissis*, la *omissis* soc. coop. del fratelli *omissis*, con interessi diretti dell'attuale *omissis* del Comune in argomento, e l'impresa individuale di *omissis*, *omissis* dei *omissis omissis* ed il defunto *omissis*, tutti presunti bracci imprenditoriali della locale criminalità organizzata.

In relazione a quanto sopra ed a fronte dell'anomalo e sospetto comportamento inerte e compiacente dell'Amministrazione comunale rispetto ad evidenti tracotanze della consorteria criminale, come nel caso della indisturbata edificazione, pur se risalente nel tempo, di un monumento votivo a Padre Pio in pieno centro cittadino recante la dedica di omaggio al Santo da parte dei *omissis*, noti esponenti dell'omonima famiglia criminale e coinvolti in vicende giudiziarie per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché *omissis* molto vicini dell'*omissis*, la scrivente, previo conforme avviso del Procuratore della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Caltanissetta in sede di Riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, ha chiesto di essere delegata all'esercizio dei poteri d'accesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 629/1982, al Comune di Bompensiere, conferiti con decreto ministeriale n. 17102/128/19 (6) del 7 dicembre 2017.

Con il proprio decreto n. 785/Area funzionale I/O.E.di S. del 18 dicembre 2017 è stata costituita la Commissione di indagine presso il suddetto Ente locale - composta dal vice prefetto vicario di questa Sede, da due ufficiali dei locali Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, supportati da un ufficiale del Centro Operativo del Capoluogo della Direzione Investigativa Antimafia - per verificare la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o di forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi ed il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla stessa affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

La Commissione di indagine, insediatasi presso l'Ente in parola il 19 dicembre 2017, ha svolto la sua attività per tre mesi ed ha presentato in data 16 marzo 2018, al termine degli accertamenti, l'unita articolata relazione, si rinvia integralmente, nella quale sono compendiati ed analizzati i precedenti penali, le posizioni soggettive ed i comportamenti dei rappresentanti degli organi elettivi e dell'apparato amministrativo dell'Ente, nonché le attività più significative dei settori amministrativi e tecnici, con particolare riferimento agli appalti, agli affidamenti di lavori e servizi, all'urbanistica, ai servizi sociali, nonché alla gestione della riscossione delle entrate comunali.

Gli accertamenti svolti dalla Commissione d'accesso, nell'avvalorare l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata su quel territorio, hanno posto in risalto una precisa linea di continuità tra le Amministrazioni comunali dell'ultimo decennio, aventi sempre come vertice il *omissis*, le quali hanno retto le sorti del comune di Bompensiere dal 2008 a tutt'oggi, e che si sono caratterizzate da un uso distorto dei pubblici poteri per favorire lo stesso *omissis*, la famiglia di sangue del medesimo, nonché soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

Partendo dai riscontrati rapporti di parentela e dalle frequentazioni tra i componenti dell'amministrazione comunale ed appartenenti a sodalizi criminali, l'attività d'indagine del Collegio ispettivo ha ricostruito il quadro politico dell'ultimo decennio del comune in discussione, evidenziando la costante presenza tra gli organi elettivi del richiamato Ente di soggetti collegati alla criminalità organizzata, con ruoli diversi sia all'interno della giunta municipale che nel consiglio comunale, tanto nella componente di maggioranza quanto in quella di minoranza, che hanno inciso nella determinazione delle scelte e degli indirizzi dell'Ente locale.

In relazione ciò l'Organo ispettivo ha ritenuto di analizzare a tutto campo le scelte gestionali e le azioni già avviate dall'Amministrazione *omissis* fin dal suo insediamento e che continuano ad esser portate avanti nell'attuale sindacatura e consiliatura, nello stesso solco e nella stessa linea di contiguità, evidenziando i più recenti interventi dell'amministrazione eletta nelle consultazioni del giugno 2013, che appare distante dal soddisfare le finalità del pubblico interesse ed orientata a favorire gli affari personali e delle locali consorterie criminali.

La stessa struttura organizzativa dell'Ente, caratterizzata anche dalla carenza di competenza delle figure apicali nei settori strategici ed inadeguata ad assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, operante tra l'altro in un contesto connotato dall'assenza di indirizzi politici improntati a principi di legalità nonché di aggiornati regolamenti disciplinanti le procedure dei settori comunali più sensibili, è apparsa strumentale alle indebite ingerenze della compagine politica e della criminalità locale, peraltro legata da rapporti parentali con gli *omissis* vertici *omissis*.
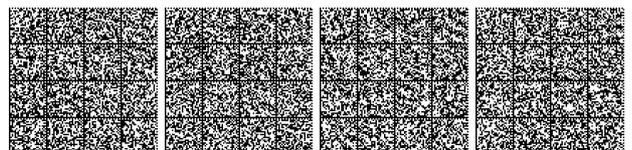
In questo quadro è maturata la convinzione della Commissione di un attuale e concreto rischio di penetrazione degli interessi criminali in un consolidato sistema di connivenze e di interferenze di fattori esterni riferibili alla cosca locale, al quale anche l'attuale amministrazione non solo non ha saputo porre argini ma si è pienamente conformata con azioni e condotte omissive.

Proprio il contesto territoriale, caratterizzato da una criminalità organizzata così pervasiva e capace di insinuarsi profondamente nei gangli vitali dell'Ente locale avrebbe, invece, richiesto da parte dell'amministrazione comunale che deve avere come obiettivo primario il perseguimento dell'interesse pubblico ed il benessere della collettività, un impegno fattivo e prioritario nell'apprestare misure adeguate a contrastare i tentativi di interferenza.

Al fine di delineare compiutamente l'inquietante quadro, che scaturisce dagli esiti ispettivi, appare utile focalizzare, preliminarmente, il contesto territoriale e le dinamiche criminali che interessano il territorio in cui si colloca il comune di Bompensiere, prima di analizzare nel dettaglio gli esiti ispettivi, con riferimento alle posizioni degli amministratori, dei dipendenti comunali e alle principali procedure amministrative.

Il Comune di Bompensiere è il più piccolo della provincia nissena con una popolazione di seicentoventicinque abitanti, collocato geograficamente nella parte settentrionale della provincia, nota come quella del «vallone», ed è costituito da un modesto agglomerato urbano disposto su un'unica via principale.

L'economia di quel centro, fondata storicamente sull'agricoltura, non ha avuto trasformazioni nel corso degli anni ed il sistema produttivo locale ruota intorno al comparto agricolo, senza alcun segnale di sviluppo di attività commerciali.

La peculiare storia criminale del comune di Bompensiere e la sua collocazione geografica in un area ad elevata incidenza delinquenziale hanno fatto sì che nel tessuto sociale di quella realtà non appaiono respinte le logiche dell'intimidazione e dell'omertà, sulle quali ordinariamente si fondano i poteri di condizionamento illecito tipico della mafia siciliana.

Gli atti giudiziari e le risultanze investigative delle Forze di Polizia hanno evidenziato che la *omissis omissis*, intesa come quella di sangue da cui discende l'*omissis omissis*, annovera diversi esponenti legati alla criminalità mafiosa, in particolare a «cosa nostra».

Le inchieste giudiziarie hanno descritto che i capostipiti di quella famiglia, i *omissis omissis omissis*, quest'ultimo *omissis* dell'attuale *omissis*, erano inseriti nel tessuto mafioso a livello tale da intrattenere stretti rapporti di amicizia con esponenti di spicco della vecchia criminalità organizzata siciliana, quali *omissis omissis* di Mussomeli (CL) e *omissis omissis* di Serradifalco (CL), coinvolti in vicende giudiziarie risalenti al 1931.

In quell'area è storicamente radicata la presenza dell'organizzazione criminale capeggiata dai *omissis omissis omissis omissis* - *omissis* di, primo grado del *omissis omissis omissis* - già «uomini d'onore», con il *omissis* ed un *omissis* degli stessi uccisi dalla mafia nel 1968.

L'appartenenza dei *omissis omissis* ed *omissis* all'associazione di stampo mafioso «cosa nostra», oltre ad essere confermata dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, in particolare da *omissis omissis* che li ha indicati quali «uomini d'onore» della famiglia mafiosa di Bompensiere, trova conferma nell'ordinanza di custodia cautelare in caarcere n. 1194/92 G.N.R. - n. 76/92 R.O.C. e n. 707/92 R.G. G.I.P. emessa dall'Ufficio del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata «*omissis*» del novembre 1992, che ha coinvolto 241 indagati per reati vari, in particolare per associazione a delinquere di stampo mafioso, tra i quali noti esponenti della criminalità organizzata operanti in diverse province della Sicilia, come *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* ed altri soggetti della criminalità organizzata nissena.

Tra l'altro, nel 2011 il richiamato *omissis omissis*, reggente della locale consorteria mafiosa, è stato sottoposto alla misura restrittiva della libertà personale in quanto ritenuto responsabile del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria, denominata «*omissis*», eseguita il 5 aprile 2011 dall'Arma dei Carabinieri di Caltanissetta.

Significativo che *omissis omissis*, figlio di *omissis omissis*, all'epoca dell'arresto del *omissis* era consigliere comunale di maggioranza durante la prima *omissis* di *omissis omissis*, ancorché dimessosi dal citato consesso a due giorni di distanza dall'arresto del *omissis*.

A conferma del rilievo criminale e della pericolosità sociale del predetto *omissis omissis*, in atto sorvegliato speciale dopo la detenzione conclusa nel XXXX XXXX per associazione mafiosa, il Tribunale di Caltanissetta - Sezione Misure di Prevenzione, nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 63/2012 R.M.P. n. 06/2015 R.D., ha disposto in data XX.X. XXXX, su proposta del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, l'applicazione nei confronti del *omissis omissis* dell'anzidetta misura di prevenzione personale per la durata di tre anni, unitamente alla misura patrimoniale, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 (Codice Antimafia), della confisca di beni mobili registrati ed immobili, di aziende di commercio e di dettaglio di carni, di allevamenti di ovini e caprini, di terreni agricoli, di rapporti bancari, assicurativi e postali riconducibili a quest'ultimo, del valore complessivo di 2.500.000,00 di euro, in ragione della mancata giustificazione dell'origine legittima di quei beni riferibili al medesimo e della sproporzione tra il loro valore ed i redditi, dichiarati e dell'inesistenza di elementi dai quali risultasse che i predetti beni fossero il frutto di attività lecite.

L'applicazione a *omissis omissis* delle anzidette misure di prevenzione hanno trovato radice nella sua accertata pericolosità sociale, dimostrata anche in sede giudiziaria riguardo alla sua appartenenza all'associazione mafiosa «cosa nostra», anche con ruoli apicali nella famiglia mafiosa di Bompensiere.

A differenza di quanto avvenuto in passato per crudeli accadimenti criminosi che nella memoria dei cittadini di Bompensiere permangono come legati al cognome *omissis*, successivamente il sodalizio mafioso riconducibile alla *omissis omissis* risulta, dai rapporti di polizia, fortemente strutturato e, proprio in ragione della solida coesione dei suoi componenti e dell'espansione dei loro interessi illeciti in diverse attività economiche, è riuscito a mantenere in questi anni un pressante e diffuso controllo e condizionamento territoriale a diversi livelli, favorito, in seno all'Ente comunale, dalla presenza di legami parentali, ma anche da intrecci di rapporti economici con esponenti della compagine politica.

Infatti a partire dal *omissis omissis* e proseguendo con il *omissis* di quest'ultimo *omissis*, già consigliere comunale, *omissis* del prevenuto *omissis omissis*, oltre che con un altro familiare, *omissis omissis*, già presidente fino al 2016 della XXX XXXX cittadina, *omissis* del defunto *omissis omissis*, esponente della cosca locale ed inquisito per fatti di criminalità organizzata, si evidenzia un intreccio familistico-mafioso, tipico delle organizzazioni criminali, anche all'interno dell'Istituzione locale.

Tra l'altro, la famiglia mafiosa di Bompensiere, proprio in ragione della coesione tra i suoi aderenti, ha mantenuto saldamente il controllo del territorio ed ha imposto un condizionamento generale, anche attraverso alcuni imprenditori che, secondo quanto emerge dalla relazione d'accesso, sono stati coinvolti in significative vicende amministrative, meglio illustrate nel prosieguo, non escludendosi che quest'ultimi abbiano svolto il ruolo di fiancheggiatori e di prestanome della locale consorteria.

Nel contesto ambientale sopra descritto e nella ricostruzione del quadro politico-amministrativo del Comune di Bompensiere risultano indicativi i vincoli familiari, frequentazioni e la comunanza di interessi economici, che costituiscono la base di un collaudato sistema di gestione amministrativa, volta a favorire gli interessi illeciti della cosca locale attraverso procedure apparentemente lecite.

In tal senso, rilevano i legami parentali dei membri della famiglia del *omissis omissis*, il ripetuto *omissis omissis*, con esponenti della locale famiglia mafiosa, unitamente alle parentele o alle affinità di alcuni amministratori con soggetti appartenenti o riconducibili alla locale cosca, alcuni dei quali hanno anche rivestito cariche apicali all'interno dell'attuale e del precedente organo consiliare.

In particolare si fa presente che le elezioni comunali tenutesi nel giugno 2013 non hanno portato ad un reale rinnovamento della compagine eletta nella precedente consultazione amministrativa del maggio 2008, in quanto Comune è amministrato, senza soluzione di continuità, dal *omissis omissis omissis*, con una notevole concentrazione di poteri in capo a sè anche in materia di lavori pubblici, patrimonio, demanio, attività produttive, personale e protezione civile.
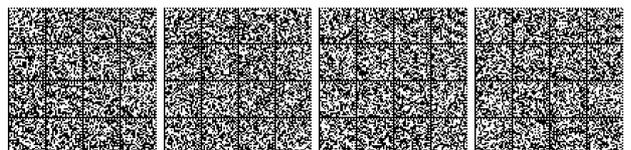
Ben sei amministratori attuali del Comune di Bompensiere sono tra l'altro al loro secondo mandato. Oltre alle segnalazioni all'Autorità Giudiziaria del predetto *omissis omissis* per molteplici reati, tra i quali associazione a delinquere di stampo mafioso, turbata libertà degli incanti ed altri, che non hanno avuto sviluppi in sede processuale, risultano comunque significativi i suoi vincoli familiari, le sue frequentazioni e la comunanza di interessi economici, che costituiscono la base di un collaudato sistema di gestione amministrativa, volta a favorire gli interessi illeciti dell'*omissis* e/o dei sodalizi criminosi locali, attraverso procedure apparentemente lecite.

Rilevano, in tal senso, legami parentali del citato *omissis* quale *omissis* di *omissis* grado con i richiamati *omissis omissis omissis omissis*, questi ultimi due già «uomini d'onore» e reggenti della famiglia mafiosa di Bompensiere.

Parimenti significative sono le parentele, le affinità e le frequentazioni di alcuni amministratori con soggetti appartenenti o riconducibili alla locale consorteria o alle cosche criminali presenti sul territorio, alcuni dei quali hanno anche rivestito cariche apicali all'interno dell'attuale e del precedente organo consiliare.

La Commissione ispettiva, nell'attività di indagine svolta a tutto campo con riferimento a profili soggettivi ed alla gestione dell'attuale compagine amministrativa, ha potuto constatare che la fitta rete di parentele e di relazioni degli *omissis* con esponenti della criminalità organizzata abbia consentito alla malavita, proprio grazie agli intrecci familiari ed alle frequentazioni, di ingerirsi nella realtà dell'ente locale, condizionandone e sviandone le scelte.

L'Amministrazione *omissis*, in particolare, si è caratterizzata per non essere intervenuta in numerosi procedimenti relativi a settori anche strategici che presentavano gravi anomalie e profili di illegittimità e per non aver messo in atto misure inderogabili volte al ripristino della legalità, neanche quando sono emersi evidenti interessi della criminalità organizzata, dando prova nei fatti di un palese immobilismo e di un'interazione con i sodalizi criminali.

La Commissione ha potuto verificare come questo reticolo di legami familiari e di affinità abbia inciso tangibilmente sull'azione del *omissis omissis*, proiettata a costruire vantaggi illegittimi per sé, per la sua famiglia e per la criminalità, secondo logiche del tutto avulse dalla corretta e trasparente gestione della cosa pubblica.

Significativi, in tal senso, i riferimenti al bando pubblico relativo al «Programma integrato per il recupero e la riqualificazione della città - Realizzazione attraverso il recupero abitativo di 10 alloggi popolari e realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistente nella realizzazione di una struttura produttiva, piscina ed opere di ristori esterne. Affidamento della progettazione esecutiva dei lavori, della gestione della piscina e compartecipazione all'investimento mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore», di cui si dice meglio nella relazione della Commissione di indagine a cui si rinvia, dell'importo complessivo di euro 2.135.201,91 finanziati dalla Regione Siciliana, salvo una modesta compartecipazione del bilancio comunale di euro 140.501.91.

Al riguardo si fa presente che il Comune di Bompensiere ha partecipato al bando pubblico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture per l'accesso ai contributi per i programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città con la compartecipazione di un *partner* privato da selezionare mediante gara pubblica con manifestazione di interesse dei privati.

A seguito della procedura di scelta del *partner* privato, di cui l'Organo ispettivo non ha rinvenuto la relativa documentazione per verificarne la correttezza, è pervenuta un'unica manifestazione di interesse, quella dell'*omissis omissis omissis omissis*, con cui il Comune di Bompensiere ha partecipato al citato bando regionale.

Dopo che nel febbraio XXXX l'anzidetto Assessorato regionale ha trasmesso protocollo di intesa per la realizzazione degli interventi, l'Amministrazione comunale, previo bando-disciplinare di gara del XXXXXX indicante il diritto di prelazione del miglior offerente risultante dalla gara, alla quale risulta pervenuta una sola offerta, ha affidato i lavori ad un R.T.I. avente come capogruppo *omissis omissis omissis omissis* e quale mandante *omissis omissis* di XXXXX, che si è avvalsa per la partecipazione dei requisiti della *omissis omissis*.

Diverse sono state le anomalie evidenziate nel corso degli accertamenti sulla anzidetta procedura.

Invero nella gara in argomento l'Organo ispettivo ha evidenziato perplessità sulla corretta modalità di pubblicità delle procedure di gara, avuto riguardo alla circostanza che risulta pervenuta una sola manifestazione di interesse quale *partner* privato, vale a dire quella de *omissis omissis omissis omissis*.

Inoltre, quanto al raggruppamento di imprese aggiudicatario dei lavori, lo stesso Collegio ha accertato che i signori *omissis*, soci ed amministratori della menzionata impresa *omissis* sono parenti del *omissis* in quanto la *omissis* di quest'ultimi e la *omissis* della *omissis* del *omissis*, e che l'impresa *omissis omissis omissis* - che si è avvalsa della *omissis* - è stata costituita il X.X.XXXX, poco prima dell'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori, ed è riconducibile a *omissis omissis omissis*, *omissis* dell'attuale *omissis* nonché *omissis* dei ripetuti «uomini d'onore» *omissis omissis omissis*.

Tra l'altro le unità immobiliari destinatarie degli interventi di recupero funzionale ed abitativo molte sono di proprietà di soggetti legati da vincoli di parentela con il *omissis omissis* e, quindi, con legami familiari con esponenti della locale cosca mafiosa.

In relazione alle opere di urbanizzazione secondaria previste dal cennato bando di gara si rileva la realizzazione di una articolata serie di servizi e manufatti destinati alla ricettività ed all'accoglienza di persone, offrendo servizi ricreativi legati alla presenza di una piscina ed alla somministrazione di prodotti tipici locali, su terreni intestati al *omissis omissis*, alla *omissis* ed a *omissis*, peraltro distanti circa 50 metri da un fabbricato in fase di ultimazione, apparentemente adibito a villa abitabile, di proprietà del *omissis omissis omissis* e della *omissis*.

Nella circostanza emerge che l'Amministrazione comunale si è adoperata per realizzare opere con evidenti finalità ricettive mediante ingenti risorse pubbliche, marginalmente integrate da quelle private, affidandone la realizzazione ad imprese edili strettamente collegate con il predetto *omissis* e con *omissis* su terreni di proprietà dello stesso e di un proprio familiare, riguardanti inoltre il recupero funzionale ed abitativo di immobili insistenti in un asse viario centrale e di grande interesse per il comune di Bompensiere, nonché di proprietà di soggetti legati da rapporti di *omissis* con il ripetuto *omissis* e con la *omissis*.

L'organo ispettivo ha, poi, sottolineato che, in diverse occasioni, *omissis* è arrivato ad avocare a sé provvedimenti di carattere gestionale, quindi non di prerogativa dell'organo politico, per definire percorsi già avviati in coerenza con proprie valutazioni e finalità.

Relativamente al personale dipendente, la fitta rete di parentele o i collegamenti con la famiglia mafiosa locale non si riscontrano solo tra gli *omissis* comunali, atteso che molti dei dipendenti del comune vantano precedenti penali e giudiziari, frequentazioni con soggetti controindicati per fatti di criminalità comune ed organizzata ed in particolare è stata accertata che una dipendente comunale ha rapporti *omissis* con un esponente della consorteria criminale del territorio di Milena (CL).

In questo contesto relativo al personale dipendente, assumono un particolare significato, alla luce dei fatti evidenziati dalla Commissione d'accesso, alcune circostanze che appresso si riportano:

la posizione lavorativa della *omissis omissis omissis*, figlia di *omissis omissis*, esponente della famiglia mafiosa del vicino comune di Milena (CL), assunta presso il Comune di Bompensiere con le mansioni di *omissis*, che, durante l'Amministrazione *omissis*, viene assegnata all'ufficio *omissis* con mansioni superiori, quale segnale di attenzione nei confronti della famiglia mafiosa *omissis*;

i rapporti tra il funzionario dell'ufficio *omissis* comunale, *omissis omissis*, e le imprese gestite dalle famiglie imprenditoriali di cui si dirà in seguito;

l'atteggiamento tenuto dall'Amministrazione *omissis* nei confronti del dipendente *omissis omissis*, figlio del defunto «uomo d'onore» *omissis omissis*, distaccato presso XXXX (XXX XXXX che ha gestito il servizio di igiene ambientale del territorio comunale di Bompensiere), nei cui riguardi non risulta che l'Amministrazione *omissis* abbia attivato alcun procedimento disciplinare nei confronti del predetto dipendente a seguito della sentenza irrevocabile di condanna, a carico del medesimo, della Corte di Appello di Caltanissetta per truffa e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
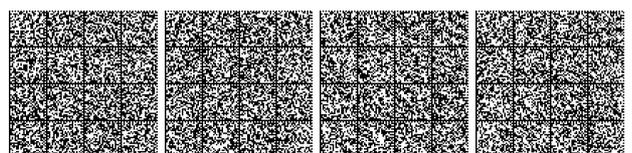
Dunque l'Organo Politico, caratterizzatosi per una forte ed illegittima commistione tra scelte di governo e gestione diretta delle procedure amministrative, nel perseguimento di finalità di tipo affaristico, ha potuto contare su un apparato permeabile a logiche clientelari ed accondiscendente all'uso distorto delle pubbliche funzioni.

Ciò, in particolare, nell'ambito dell'ufficio *omissis* comunale, settore chiave dello sviluppo e del controllo del territorio ove l'amministrazione, pur di giungere ad illeciti compromessi, ha confidato su personale incline a condividere metodi e finalità di gestione.

La stessa struttura organizzativa dell'Ente, risultata inadeguata ad assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, peraltro in assenza di indirizzi politici improntati a principi di legalità di aggiornati regolamenti disciplinanti le procedure dei settori più sensibili, è apparsa strumentale alle ingerenze dell'attuale *omissis*, della criminalità locale, peraltro legata da rapporti parentali con i vertici politici.

Invero i funzionari comunali, stabilmente titolari di incarichi in settori particolarmente senza rotazione negli stessi, rivelatisi malleabili a condotte di sviamento, hanno portato gli uffici comunali a conformare le procedure amministrative, in tutti i settori di attività, ad insufficienti e lacunose istruttorie, a ritardi se non anche ad inerzie in danno delle casse del comune, nonché a reiterate violazioni di legge che hanno mortificato le giuste aspettative della collettività.

È appena il caso di rilevare che il Collegio ispettivo, al fine di acquisire le informazioni di interesse, ha dovuto ricorrere a frequenti interlocuzioni ed ad alcune audizioni dei responsabili dei servizi non potendo desumerle dagli atti d'ufficio stante il generale stato di disordine nella conservazione degli stessi, peraltro già di difficile comprensione anche per la carenza di motivazione e la superficialità delle valutazioni.

Tra gli atti acquisiti nel corso dell'accesso al Comune di Bompensiere, soprattutto dal settore *omissis* comunale, pur evidenziandosi un assetto documentale e la sua tenuta formalmente poco regolare, non mancano certo pratiche ritenute ad alto indice di illegalità di natura sostanziale, che hanno trovato presupposto nei rapporti interpersonali e/o nei legami parentali, che agevolano l'infiltrazione mafiosa nella gestione della cosa pubblica e non si è avuto modo di riscontrare l'utilizzo da parte del Comune degli strumenti di controllo antimafia nei confronti degli operatori economici con cui l'Amministrazione comunale ha inteso intrattenere rapporti negoziali.

Si segnala nel settore dei lavori pubblici l'assenza dell'adesione del Comune di Bompensiere al protocollo di legalità «Carlo Alberto Dalla Chiesa» e la parziale ed in diverse occasioni l'omessa applicazione delle direttive dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici di cui alla circolare n. 593 del 31 gennaio 2006 derivanti dall'anzidetto Protocollo di legalità in materia di prevenzione antimafia nei lavori pubblici che si eseguono con finanziamenti pubblici, tesi a vagliare più rigorosamente l'attività contrattuale dell'amministrazione pubblica anche al di sotto delle regole comunitarie, in un contesto territoriale, qual è quello della provincia nissena, caratterizzato da un consistente numero di ditte in rapporti con la criminalità organizzata.

Detta condotta ha fatto sì che cospicui affidamenti di lavori sono stati assegnati dal Comune in parola ripetutamente ad imprese caratterizzate da controindicazioni di tipo mafioso, senza che venisse osservato il vincolo del rispetto delle clausole c.d. di autotutela in presenza di gare con finanziamenti pubblici per importi pari o superiori a euro 250 mila ovvero di vietare eventuali *sub* appalti nelle ipotesi di sopravvenienza di informazioni antimafia ostative.

Sempre nel settore de *omissis*, è stato rilevato che le procedure utilizzate negli affidamenti di lavori e, più in generale, in tutte le fasi dell'*iter* procedurale non sono quasi mai ispirate a principi di rotazione, efficienza, correttezza e trasparenza, precostituendo le condizioni per avvantaggiare persone vicine agli organi elettivi ed agli ambienti malavitosi, in particolare con il frequente ricorso all'affidamento diretto di lavori ad imprese vicini alla *omissis omissis*, i cui titolari hanno rapporti di parentela con *omissis* ovvero a ditte ove *omissis omissis* risulta avere significative cointeressenze economiche.

Singolare appare, poi, la circostanza che tra il personale dell'Area *omissis* in servizio da tempo vi sia sempre lo stesso *omissis*, *omissis omissis omissis*, anche lui interessato da alcune vicende giudiziarie e strettamente legato a *omissis omissis omissis* ed ai suoi familiari.

In particolare si è potuto verificare come sia stato proprio *omissis omissis omissis* la figura *omissis* di riferimento che ha indirizzato operativamente, nel solco del favoritismo e dello sviamento dal pubblico interesse, l'azione del settore, proseguita senza alcuna soluzione di continuità, assumendo un ruolo funzionale alle progettualità dell'*omissis*.

Premesso quanto sopra, si ritiene necessario richiamare il ruolo svolto da *omissis omissis* ed, a seguire, alcune tra le attività amministrative più sintomatiche poste in essere da *omissis* e da *omissis* del Comune di Bompensiere che, per le loro deviazioni dai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza, mostrano quei chiari e non casuali indizi di un condizionamento da parte della criminalità organizzata, richiesti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il *omissis omissis omissis*, prima di giungere alla guida del Comune, ha avuto intensi rapporti con il Comune di Bompensiere quale *omissis*, nella qualità di *omissis* della *omissis omissis*, affidataria fin dal 2000 dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Municipale, degli interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento del campo di calcio, della realizzazione di un campo di calcetto e di un campo da tennis nel 2004, nonché dei lavori di manutenzione della chiesa SS. Crocifisso nel 2005.

Dopo l'assunzione della carica *omissis omissis*, in spregio ai vincoli normativi di incompatibilità nell'affidamento di incarichi a familiari, peraltro non eccepiti finora nelle sedi competenti, le relazioni negoziali afferenti l'esecuzione di lavori pubblici su commissione del Comune di Bompensiere sono stati intrattenuti con il *omissis omissis omissis*, come per l'appalto per la fornitura in opera di illuminazione pubblica alimentata da un sistema eolico fotovoltaico, per l'importo complessivo di euro 1.626.545,00, vinto da una società avente sede legale nella provincia di *omissis*, i cui lavori sono stati *sub* appaltati *omissis omissis omissis* di *omissis*, nonché per l'appalto di euro 434.534,00 per la costruzione della copertura con impianto fotovoltaico della scuola materna di via Pirandello, aggiudicato a *omissis omissis omissis* di XXXXX riconducibile a *omissis omissis* per cointeressenze dell'anzidetta società con *omissis* di cui quest'ultimo è amministratore.

Le verifiche condotte dall'Organismo ispettivo hanno evidenziato diversi fatti e circostanze in cui l'Amministrazione comunale ed, in particolare, *omissis omissis omissis* ha assunto scelte che inducono a ritenere verosimile un condizionamento dell'azione amministrativa in relazione alla contiguità con soggetti controindicati per connessione con la criminalità organizzata, tra l'altro al medesimo legati per stretti rapporti di parentela.

Sul punto è significativo far presente che le imprese affidatarie di lavori appaltati dal Comune, se non locali, si avvalgono quali subappaltatori delle prestazioni di ditte vicine a *omissis omissis* ed in particolare a quella de *omissis omissis omissis*, oppure di imprese di familiari di esponenti della criminalità organizzata operante nei comuni limitrofi a quello di Bompensiere.

A tal riguardo si segnalano, oltre ai lavori nella scuola materna Bompensiere, aggiudicati a *omissis*, riconducibile a *omissis*, anche i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche della locale scuola elementare «De Amicis», peraltro allo stato chiusa, aggiudicati a *omissis*, impresa edile con sede a *omissis* (XX) al cui interno figurano come operai *omissis* ed *omissis* di *omissis omissis* (*omissis* del *omissis*) e subappaltati sia alla predetta *omissis* sia a *omissis*, il cui amministratore è *omissis omissis*, *omissis* di un esponente mafioso di San Cataldo, *omissis omissis*, condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti ed altro.

Inoltre gli accertamenti ispettivi hanno evidenziato che diversi lavori sono stati aggiudicati dall'Amministrazione comunale durante la *omissis omissis* mediante affidamenti diretti ad imprese appartenenti a familiari del *omissis* ed a soggetti legati a quest'ultimo da stretti rapporti di amicizia, quali *omissis* - conosciuto *in loco* come il «socio di sempre» de *omissis* - il quale ha una partecipazione societaria ne *omissis*, di cui è socio *omissis*, che è anche amministratore unico della più volte richiamata *omissis*; e l'*omissis*, condannato per favoreggiamento e segnalato all'Autorità Giudiziaria per associazione mafiosa unitamente a *omissis*, seppur assolti per mancanza di condizioni con decreto n. 877/06 dell'8 ottobre 2012 del G.I.P. di Caltanissetta, nonché *omissis* dei *omissis omissis omissis* e *omissis*, in quanto *omissis* della *omissis* dei medesimi.
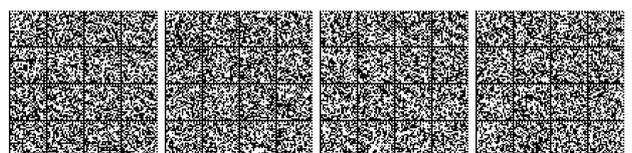
Altra vicenda poco lineare sulla quale l'Organo ispettivo ha rivolto la sua attenzione è quella relativa all'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione della copertura con impianto fotovoltaico integrato nella scuola materna di Bompensiere, sita in Viale Pirandello, dell'importo complessivo di 537.818,25 euro, finanziato dall'Assessorato Regionale dell'industria con un bando per la concessione delle agevolazioni agli enti locali per azioni di sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all'incremento dell'efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni climalteranti, con la scelta di un *partner* privato.

Aldilà della circostanza che i lavori da ultimo citati erano stati affidati nel 2014 a *omissis* ma revocati su impulso della Regione Siciliana per violazione degli obblighi di pubblicità nella fase della scelta del *partner*, il Comune di Bompensiere ha rinnovato la procedura relativa con anomalie ed incongruenze nella valutazione dei requisiti dei partecipanti e nella tenuta della documentazione da questi presentata, aggiudicandola ancora alla richiamata *omissis*.

Ne è seguita una controversia giudiziaria promossa da un'impresa concorrente, *omissis omissis*, conclusasi con la dichiarazione in sede giudiziale dell'annullamento del contratto stipulato tra il Comune di Bompensiere e la predetta *omissis*.

Nonostante un tortuoso *iter* giudiziario ed amministrativo che ha visto la suddetta *omissis omissis* più volte esclusa e poi riammessa, l'esecuzione dei lavori in parola è stata comunque effettuata dalla più volte ricordata *omissis*, seppur soccombente in sede giurisdizionale, in ragione di un'asserita urgenza derivante dalla scadenza temporale stabilita dalla Regione Siciliana per la consegna defintiva dei lavori a cui era subordinato il finanziamento.

Dalla disamina degli atti del citato appalto la Commissione di accesso ha rilevato l'esito della suddetta vicenda che ha visto un vantaggio de *omissis*, che, nonostante soccombente in sede giudiziaria, ha comunque realizzato i lavori e nei cui riguardi non risultano svolte le verifiche antimafie come previste dalla circolare n. 593 del 31 gennaio 2006 dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, con ricadute negative per l'Ente legate ai ricorsi giudiziari ed al rischio di compromettere il finanziamento regionale.

Il tutto in un contesto di errori, se non anche di interferenze, della stazione appaltante nella valutazione delle diverse fasi della procedura, che hanno portato all'esclusione di un'impresa risultata aggiudicataria dopo le vicende giuridiche, ma che, allo stato degli atti, non sembra che abbia visto riconosciuta la propria posizione tutelata come risultante dalla decisione del T.A.R.S di Palermo.

Va inoltre evidenziato che dagli atti acquisiti dall'Organo ispettivo nel corso dell'accesso risulta che la giunta comunale usa talora espropriare i responsabili dei settori comunali delle proprie prerogative, in violazione del principio di separazione tra poteri di indirizzo, propri degli organi di governo, e poteri di gestione spettanti ai citati responsabili di settore.

Tale prassi viene attuata mediante l'emanazione di «determine» della giunta, cioè atti atipici con i quali l'organo di governo fornisce non indirizzi, come previsto dal proprio ruolo istituzionale, bensì veri e propri ordini ai responsabili di settore, senza assumersi responsabilità dirette, che rimangono in capo agli organi burocratici che formalmente adottano l'atto di gestione.

Detti rapporti tra Amministrazione comunale e apparato amministrativo sono stati rilevati sia nel corso delle audizioni con i responsabili dei settori, sia dalla lettura ed acquisizione di documenti, quale ad esempio la determina de *omissis omissis* sulle modalità di accertamento ai fini dell'iscrizione all'anagrafe comunale oppure gli atti relativi all'erogazione di contributi alla locale XXX XXXX.

Quanto alle concessioni di contributi per presunte esigenze di ordine sociale, destano attenzione le determinazioni dell'Amministrazione in parola in favore dei beneficiari di provvidenze economiche a persone con disagio socio-economico, i quali sono dalle verifiche risultati strettamente legati al vertice dell'Amministrazione per vicoli parentali.

Dall'elenco dei destinatari di tali benefici, è stato accertato che nell'ambito dell'obiettivo gestionale relativo alla concessione di contributi economici a persone bisognose, sono state erogate per ben due occasioni, negli anni 2013 e 2014, con determine di giunta comunale n. XX del XX.X.XXXX e n. XX del X.X.XXX.X. contributi di importi superiori alle misure previste dall'apposito regolamento comunale, seppur marginali, a *omissis omissis*, *omissis* del citato esponente della locale criminalità organizzata *omissis omissis*, *omissis* de *omissis*, il quale all'epoca delle anzidette concessione era detenuto per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. ed era stato destinatario nel 2012 della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro di beni mobili ed immobili, del valore di 2.500.00,00 euro circa, confiscati nel 2015.

In tale contesto significativo è stato l'atteggiamento del *omissis omissis* che ha promosso la concessione delle suddette elargizioni mediante le anzidette determine di giunta comunale, anziché astenersi stante i legami familiari.

Anomale ma significative sono risultate inoltre le concessioni di sussidi economici ad altri soggetti che appresso si indicano:

la concessione di Buoni di educazione formativa (BEF), nell'ambito della programmazione 2010-2012 del Distretto socio-sanitario n. 11 di San Cataldo, del valore di € 500,00 cadauna.

A seguito di avviso pubblico indicato nella determina dirigenziale ma di cui non è stato fornito riscontro sul luogo e data di affissione, veniva prodotta una sola istanza da parte di *omissis omissis*, *omissis* del pregiudicato *omissis omissis*, al quale pertanto è stata assegnata l'intera somma dei 4 BEF, corrispondente complessivamente ad € 2.000.00;

con determinazione dirigenziale n. XX del X.X.XXXX si è dato corso a un intervento economico - con fondi regionali - in favore di anziani ultra sessantacinquenni, soli, in condizioni di indigenza, il cui elenco degli ammessi al beneficio per il Comune di Bompensiere comprendeva, in modo anomalo, un solo nome, *omissis omissis*, per un importo di € 1.097,88.

Il beneficiario - tra l'altro titolare di regolare pensione ed intestatario di due beni immobili nello stesso comune - è lo *omissis* del *omissis omissis omissis* ed è sposato convivente, ulteriore motivo per cui il beneficio non poteva essere concesso in quanto, oltre al grado di parentela sopra meglio indicato, nella premessa della determina in argomento era specificato testualmente «L'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, con decreto assessoriale n. 1629 del 5 agosto 2009, ha approvato un intervento economico in favore di anziani ultrasessantacinquenni, soli, in condizioni di indigenza da realizzarsi attraverso i Comuni»;

con delibera della Giunta comunale n. XX del XX.XX.XXXX. è stato concesso un contributo economico di € 350,00 in favore di *omissis omissis*, attuale consigliere di maggioranza e genero di *omissis omissis*, *omissis* dei noti mafiosi *omissis omissis*, *omissis*, *omissis*, e *omissis*.

Per altro verso, il suddetto Organismo ispettivo ha inoltre evidenziato la compiacente erogazione da parte dell'Amministrazione *omissis omissis* di contributi per manifestazioni religiose, sportive e culturali in favore della locale XXX XXXX, presieduta dal 2008 fino al primo semestre del 2016 da *omissis omissis*, *omissis* del defunto *omissis*, già «uomo d'onore» e «reggente» della locale famiglia mafiosa; *omissis* del prevenuto *omissis* e *omissis* di decimo grado de *omissis*, la cui *omissis omissis* proviene da un nucleo familiare di soggetti organici ad una cosca criminale operante nel vicino comune di Montedoro (CL).

Sul punto si è avuto modo di rilevare che l'erogazione annuale di cospicui contributi all'anzidetta Pro loco per manifestazioni varie, in costante incremento nel tempo nonostante i vincoli di bilancio, avveniva sulla scorta di determine della giunta comunale su richiesta, talvolta presentata e sottoscritta dal predetto *omissis omissis* seppur cessato dalla carica di presidente, senza un'adeguata istruttoria preliminare, in mancanza di valutazioni sulla congruità dei prezzi relativi alle forniture ed ai servizi, soprattutto omettendo le rendicontazioni sulla reale utilizzazione delle risorse erogate.

Sintomatici della *mala gestio* e della acquiescenza nei confronti della criminalità locale sono anche le vicende relative alla riscossione, dei tributi locali, con particolare riferimento alla tassa per i rifiuti solidi urbani, alla scarsa capacità di riscossione delle entrate tributarie e dei canoni di utenza nonché' alle carenze registrate nella gestione del servizio tributi comunali, in relazione alle quali l'Amministrazione comunale non risulta che abbia assunto significative iniziative per il recupero delle morosità dei contribuenti, tra cui numerosi amministratori e dipendenti comunali, a partire dal *omissis omissis*, ordinariamente deputato alla gestione del servizio di XXXXX XXXXX.

La gestione della riscossione dei tributi comunali - affidata ad un'agenzia di recupero crediti di San Cataldo, *omissis omissis*, il cui legale rappresentante *omissis omissis* annovera diversi pregiudizi penali,
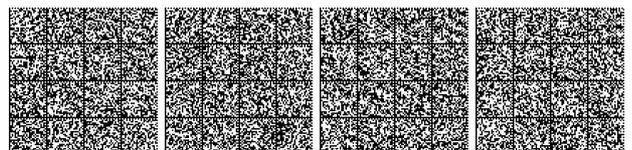
e che non risulta iscritta all'albo degli enti abilitati alle attività di accertamento e riscossione dei tributi del Ministero dell'economia e finanza - vede in posizione debitoria i componenti della giunta comunale, diversi consiglieri comunali e dipendenti del Comune, tra cui il ricordato *omissis omissis*, oltre che soggetti residenti nel comune ed appartenenti alla criminalità locale, tra cui *omissis omissis*, senza che risultasse una volontà da parte degli amministratori stessi di incrementare l'organico dell'Ufficio o di intraprendere mirate iniziative per recupero dei crediti vantati dall'ente, a rischio di prescrizione, dai contribuenti morosi.

Anche questa attitudine a non risolvere in tempo problematiche rilevanti per la gestione comunale ma di cui erano beneficiari, tra altri, gli amministratori stessi nonché dipendenti e cittadini con pregiudizi penali, conferma l'univocità delle conclusioni della Commissione in merito alla compiacenza, mercè l'inerzia amministrativa, degli organi elettivi in particolare a diversi cittadini legati a contesti della locale criminalità organizzata.

L'accertata protratta inerzia dell'amministrazione in materia di riscossione delle entrate comunali, non ostacolata in sede consiliare neanche dalla minoranza, aldilà di sterili ed isolate schermaglie politiche, da un lato ha leso i diritti fondamentali dei cittadini e le loro legittime aspettative di buon governo e, dall'altro, dimostra una comunanza di intenti dell'amministrazione comunale nel suo complesso univocamente indirizzata al mancato rispetto delle regole, anche nel favorire la criminalità organizzata.

Inoltre, dall'analisi del movimento della popolazione nel comune di Bompensiere in prossimità delle consultazioni amministrative del 2008 e del 2013 congiuntamente alla presentazione delle liste dei candidati ed al risultato elettorale, si rileva che il *omissis omissis*, al fine di scongiurare il rischio di una mancata elezione, avrebbe verosimilmente fruito di vantaggi elettorali a seguito di variazioni anagrafiche del comune e della presentazione di liste di candidati c.d. «civetta», composte da persone risultate a lui vicine per rapporti parentali ed amicali.

Tali espedienti erano finalizzati a fronteggiare l'eventualità che lo stesso *omissis omissis* non venisse eletto *omissis* per mancanza di un'elevata una maggioranza di votanti in suo favore, atteso che detta maggioranza non doveva essere inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali di quel Comune.

L'effetto dell'anzidetta variazione demografica da altre realtà territoriali di persone legate per le richiamate ragioni al candidato *omissis omissis*, che successivamente alle elezioni riemigrano dal suddetto Comune fa ritenere che *omissis* potrebbe aver beneficiato del loro consenso elettorale, tanto da consentirgli di essere il più votato tra i candidati a *omissis* con uno scarto di voti anche marginale, stante la ridotta consistenza del bacino dei votanti di quella comunità.

In base alle sopraesposte risultanze dell'Organo ispettivo sull'amministrazione comunale di Bompensiere, si ritiene di poter affermare che i sopra indicati collegamenti degli amministratori con la criminalità organizzata, in un contesto amministrativo di soggiacente collaborazione dei *omissis* dei settori dell'Ente, hanno determinato l'effetto di una compromissione della libera determinazione degli organi elettivi comunali, cioè di alterazione del procedimento di formazione della volontà degli amministratori e responsabili di settore, tale sviare l'attività del Comune dal perseguimento degli interessi della collettività.

Benché gran parte di tali comportamenti siano direttamente e formalmente imputabili a responsabilità dei capi settore, si ritiene che da tale responsabilità non possano considerarsi immuni gli organi di governo dell'ente.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nonostante lo spostamento delle competenze relative alla gestione dell'ente, gli organi di vertice politico-amministrativo hanno comunque compiti pregnanti di pianificazione, di direttiva, di impulso, di vigilanza e di verifica che impongono l'esigenza di intervenire e di apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per un'effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee, anche al fine di garantire che ogni attività si svolga nella necessaria cornice, formale e sostanziale, di legalità.

Particolari considerazioni si ritiene di formulare con riguardo alla posizione de *omissis omissis*, responsabile de *omissis* del Comune, il quale, in funzione delle mansioni dallo stesso esercitate, ha assunto comportamenti volti a favorire e comunque a non contrastare gli interessi di alcune imprese affidatarie di lavori che, dagli accertamenti, risultano vicine o contigue per ragioni varie a soggetti della criminalità organizzata ed alla famiglia di sangue de *omissis omissis*.

Le omissioni di controlli e le anomalie procedurali sul piano dell'applicazione delle normative nel settore dei contratti pubblici poste in essere da *omissis omissis* nella trattazione dei procedimenti di competenza dell'Area XXXX comunale, contrari ai principi del buon governo, si sono tradotti in violazioni da parte del medesimo dei parametri di diligenza, trasparenza e delle regole della buona amministrazione nell'azione di prevenzione antimafia, da cui ne sono derivati vantaggi per alcuni imprenditori.

Si soggiunge che le verifiche svolte dalla Commissione di indagine sul servizio XXXX comunale hanno evidenziato significativi rapporti ed una rete di collegamenti e parentali tra *omissis omissis*, gli amministratori locali, in particolare con la famiglia de *omissis omissis*, ed appartenenti alla locale consorteria mafiosa de *omissis omissis*, nonché rapporti professionali con imprenditori legati a soggetti della criminalità organizzata operante in provincia.

L'attività del *omissis omissis*, stabilmente in servizio da lungo tempo in ufficio particolarmente esposto a rischio di interferenza malavitosa e di corruttela, si è caratterizzata nel non aver posto argini a tentativi di infiltrazione criminale.

Infatti dalle verifiche della Commissione sugli atti comunali è stato rilevato un numero modesto di richieste di documentazione antimafia sulle ditte affidatarie di lavori, forniture e servizi, spesso non adeguate in relazione alla tipologia degli affidamenti e peraltro inosservante degli adempimenti di prevenzione antimafia previsti dalle disposizioni regionali - meglio indicate nel corpo della relazione.

Inoltre lo stesso risulta aver tenuto un costante *modus operandi* improntato a condotte che hanno avvantaggiato determinate imprese notoriamente legate o in affari con il vertice politico dell'attuale Amministrazione comunale, ai suoi stretti familiari - circostanze a lui note - ovvero con soggetti legati a vario titolo con la criminalità.

Al riguardo si rinviano ai dettagli indicati nel corpo della relazione in merito ai ripetuti affidamenti diretti al *omissis omissis* oppure alle rinnovate autorizzazione di subappalti a *omissis*.

L'apporto professionale de *omissis omissis*, quale responsabile dell'ufficio XXXX comunale, è apparso funzionale ad un'amministrazione comunale certamente non prodiga di indirizzi e controlli, sicché il lassismo e la distorsione della normativa, di settore sugli affari di competenza del dipendente in parola hanno lasciato spazio libero agli interessi, anche criminali, di coloro che hanno potuto utilizzare l'Ente per le loro finalità.

Pertanto, in considerazione del ruolo de *omissis* di responsabile dell'Area XXXX comunale, svolto nel solco di uno sviamento del pubblico interesse e del favoritismo, avuto riguardo alla carente azione di impulso nell'esercizio dei propri doveri d'ufficio nonché ai concludenti atteggiamenti collusivi che denotano una sistematica convergenza di intenti della sua attività professionale per il raggiungimento di obiettivi personali, dell'amministrazione *omissis* e di imprese legate a *omissis* - circostanze evidenziatesi anche nel corso di un audizione dell'interessato - l'Organismo ispettivo ha convenuto ad unanimità che appare sussiste un quadro complessivo di elementi atti a supportare l'adozione di un provvedimento di rigore ai sensi dell'art. 143, decreto legislativo n. 267/2000 nei confronti del richiamato *omissis omissis*.

Le diverse situazioni attenzionate dalla Commissione delineano conclusivamente un'amministrazione comunale in armonico equilibrio delle sue componenti politiche e burocratiche, strutturata per assecondare interessi della criminalità organizzata con la quale condivide relazioni parentali e rapporti di affari.

Alla carente ed inerte azione di impulso e di intervento degli amministratori per il pubblico interesse ed alla superficialità nell'esercizio dei doveri di ufficio dell'apparato amministrativo fa da contraltare un sospetto attivismo ed un'unione d'intenti per raggiungimento di obiettivi personali, familiari e criminali.

Questi sono i tratti distintivi con cui l'Amministrazione si è presentata nel tempo e si identifica oggi, in un territorio in cui il locale sodalizio criminale, tra i più strutturati di questa provincia, pervadono i diversi tessuti della società civile infiltrandosi nella cosa pubblica condizionandone l'attività.

Il complesso delle situazioni su evidenziate, con tutti gli elementi acquisiti dalla relazione ispettiva, corroborati dagli accertamenti delle Forze di Polizia, è stato oggetto di attenta analisi in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi lo scorso 9 aprile, allargato nella circostanza alla partecipazione del Procuratore
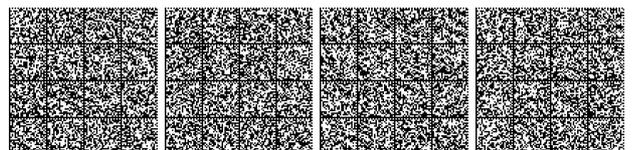
della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Caltanissetta, ed al quale sono intervenuti anche il Capo Centro Operativo della D.I.A. di Caltanissetta ed i componenti della Commissione di accesso, quest'ultimi hanno fornito un quadro di azione del Comune di Bompensiere in rapporto alle dinamiche criminali di contesto.

Il Comitato, sulla base delle risultanze emerse dagli approfondimenti ispettivi nei molteplici settori delle attività poste in essere dall'amministrazione *omissis omissis* ed evidenziati, negli aspetti più salienti dalla Commissione, ha unanimemente ritenuto l'azione dell'ente locale sviata dalle sue finalità essenziali a vantaggio degli interessi della criminalità organizzata.

In merito, avuto riguardo al preoccupante intreccio di rapporti tra amministratori, dipendenti e ambienti criminali, perdurante nel tempo ed alla costante irregolarità ed illegittimità dei procedimenti amministrativi analizzati, tutti riconducibili, direttamente o indirettamente al favor criminale, si ritiene sussistente una grave forma di ingerenza della famiglia mafiosa *omissis* nella vita dell'ente pubblico.

Nell'evidenziare la caratura e la pericolosità dell'anzidetto sodalizio egemone sul territorio di Bompensiere, di cui alcuni componenti di quella famiglia risultano presenti fisicamente all'interno dell'Ente non solo per frequentazioni durature nel tempo ma anche con ruoli di natura politica, e da complementare disponibilità dell'amministrazione dello stesso Ente a lasciarsi fuorviare dalle finalità istituzionali con concludenti atteggiamenti collusivi, si ravvisano in modo inequivocabile le condizioni di un chiaro ed univoco condizionamento dell'amministrazione comunale.

Concordemente con quanto emerso in sede di Comitato, si ritiene pertanto quanto mai necessario un intervento di rigore, che possa consentire un non più rinviabile recupero dell'ente alla cura degli interessi della collettività nel pieno rispetto delle leggi.

Pertanto si sottopone quanto su esposto alle valutazioni della on.le S.V. rappresentando come, anche alla luce della più recente giurisprudenza in materia, appaia sussistere un quadro coordinato e complessivo di univoci elementi atti a supportare l'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi elettivi del Comune di Bompensiere ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il prefetto: CUCINOTTA

18A03392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2018.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Manduria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 ottobre 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Manduria (Taranto) rinnovato nelle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013 è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate da oltre la metà dei consiglieri assegnati all'ente;

Considerato che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'ente locale a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'ente locale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Manduria (Taranto) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Vittorio Saladino - prefetto a riposo;

dott. Luigi Scipioni - viceprefetto;

dott. Luigi Cagnazzo - dirigente di II fascia area I.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 857

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Manduria (Taranto), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

All'esito di un'indagine di polizia giudiziaria denominata «Impresa» coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, il giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con ordinanza del 4 luglio 2017, ha disposto ventisette misure di custodia cautelare nei confronti di soggetti indagati, tra l'altro, per associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ed altri gravi reati. Tra i destinatari della menzionata misura cautelare figurano un consigliere del Comune di Manduria ed un assessore dello stesso ente successivamente dimessisi.
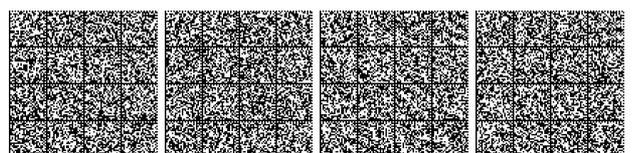
In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nell'amministrazione comunale, il prefetto di Taranto, con decreto del 23 agosto 2017, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2017, a seguito delle dimissioni rassegnate da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, è stato disposto lo scioglimento dell'organo consiliare con contestuale nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune, ex art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Taranto, sentito nella seduta del 13 marzo 2018 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica della Direzione distrettuale antimafia di Lecce e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Comune di Manduria si colloca in un'area caratterizzata dalla storica presenza di organizzazioni criminali profondamente radicate e attive, tutte appartenenti alla sacra corona unita.

La menzionata operazione giudiziaria ha messo in luce i metodi attraverso i quali agisce una nuova organizzazione criminale, anch'essa riconducibile alla sacra corona unita, che, attraverso estorsioni, voto di scambio elettorale politico-mafioso, infiltrazione nella gestione di appalti pubblici nonché traffico e spaccio di stupefacenti si impone sull'imprenditoria, sui commerci e sulla politica locale.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre alla generale gestione dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali organizzazioni criminali ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si è concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati, direttamente od indirettamente, ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di cointeressenze, amicizie e frequentazioni che lega esponenti delle locali consorterie criminali o soggetti ad esse contigui agli amministratori locali alcuni dei quali, peraltro, gravati da pregiudizi penali o di polizia.

La relazione della commissione d'indagine, avvalendosi anche del materiale acquisito nel corso delle indagini esperite dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, pone in rilievo, dettagliatamente, il ruolo determinante esercitato nelle consultazioni amministrative del maggio del 2013 dalla criminalità organizzata ed in particolare dal locale capo cosca rivelatosi determinante per l'elezione di candidati riconducibili alla locale organizzazione criminale.

La relazione del prefetto, nell'analizzare il profilo dei diversi amministratori comunali si sofferma sulla figura del sindaco in relazione al quale evidenzia che, fonti tecniche di prova, hanno rivelato che lo stesso ha richiesto all'amministratore di una società aggiudicataria di un appalto di lavori l'assunzione di un noto pregiudicato esponente della locale compagine mafiosa.

Le risultanze della menzionata indagine giudiziaria hanno inoltre evidenziato che ad un assessore comunale - che riveste un ruolo rilevante all'interno dell'associazione criminale, ed è indicato quale emissario del locale capo mafia - è riconosciuto il compito di garantire gli interessi della criminalità organizzata.

Rilievi in parte analoghi sono emersi in relazione ad una vicenda di scambio elettorale politico-mafioso che ha interessato un altro amministratore locale, per la cui elezione alla carica di presidente del consiglio è intervenuto, in maniera decisiva, il citato personaggio apicale della locale cosca, minacciando gravi ripercussioni nei confronti degli altri consiglieri comunali qualora il «suo» candidato non fosse stato eletto presidente.

Il condizionamento ambientale esercitato in quel territorio dalla criminalità organizzata è chiaramente evidente nella vicenda che ha interessato un altro consigliere comunale, coinvolto nella citata indagine giudiziaria per favoreggiamento personale il quale, escusso dalla polizia giudiziaria, non ha riferito di aver subito un tentativo di estorsione per furto di auto per il quale ha invece dichiarato di avere chiesto aiuto, attraverso un suo familiare, alla locale organizzazione criminale.

Elementi univoci che attestano significativamente il grado di compromissione dell'azione amministrativa e le ingerenze esercitate da soggetti riconducibili ad ambienti controindicati sono emersi dall'esame della procedura di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Al riguardo è stato rilevato che il citato assessore destinatario dell'ordinanza cautelare e altri amministratori comunali si sono adoperati per agevolare l'assegnazione di un alloggio ad un soggetto legato sentimentalmente ad un esponente della sacra corona unita.

La commissione d'indagine, anche sulla scorta delle ricostruzioni e delle imputazioni rilevate in sede penale, evidenzia che l'*iter* istruttorio della citata procedura di assegnazione è stato caratterizzato da molteplici irritualità ed omissioni tutte volte, inequivocabilmente, a favorire la posizione del citato assegnatario.

Peraltro l'amministrazione comunale, anche dopo l'intervento della Guardia di Finanza che evidenziava irregolarità ed anomalie nella procedura in questione, tutte finalizzate ad assicurare una posizione utile in graduatoria alla menzionata assegnataria, ha dato corso ad un irrituale riesame della sola posizione della candidata riconducibile ad ambienti controindicati che, all'esito finale della procedura, risulterà assegnataria dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Altra vicenda sintomatica del condizionamento dell'attività amministrativa è quella concernente l'occupazione di suolo pubblico e l'installazione di strutture mobili da parte del titolare un bar situato di fronte al palazzo municipale e destinatario della menzionata ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-*bis*, in quanto facente parte di un associazione di stampo mafioso.

Al riguardo fonti tecniche di prova documentano un incontro avvenuto all'interno della casa comunale tra il citato assessore, referente dell'associazione criminale, e il locale capo cosca, socio in affari del titolare del bar, a seguito del quale l'assessore rassicurava il menzionato imprenditore sul buon esito delle richieste di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

Viene ampiamente riportato nella relazione della commissione d'indagine che gli amministratori comunali e i dirigenti dei diversi settori amministrativi, pur a conoscenza delle strutture abusive antistanti il citato bar, realizzate su suolo pubblico e peraltro ben visibili, hanno temporeggiato nel concludere le procedure autorizzative con provvedimenti di diniego, consentendo in tal modo il protrarsi, per un lungo arco di tempo, di una situazione di fatto palesemente illegale.

Peraltro, al predetto imprenditore la giunta comunale, pur a fronte degli esistenti abusi, ha assicurato il patrocinio dell'ente per un evento musicale nella stagione estiva.

Solo nel mese di agosto 2017 e dopo l'esecuzione delle misure cautelari, a seguito di una segnalazione del comando dei Carabinieri sezione tutela del patrimonio culturale - con la quale veniva riscontrata la mancanza di qualsiasi autorizzazione di occupazione di suolo pubblico - veniva ordinata dall'ufficio attività produttive del comune l'immediata rimozione delle strutture abusive.

Elementi univoci che delineano il quadro di un'amministrazione pervicacemente gestita nel mancato rispetto del principio di legalità sono rinvenibili in alcune vicende che hanno interessato l'organizzazione della manifestazione denominata «Fiera Pessima», mostra campionaria che nel corso degli anni ha assunto notevole importanza in ambito nazionale ed alla quale partecipano circa 300 espositori provenienti prevalentemente dalle regioni centro meridionali.

In tale ambito, al più volte menzionato assessore è stato contestato il reato di estorsione in quanto, unitamente al citato capo cosca, costringeva, minacciando ritorsioni, il titolare della ditta al quale era stato affidato l'incarico di organizzare l'edizione 2013 della citata fiera a versare in suo favore l'importo di 15.000 euro.

La commissione d'indagine evidenzia altresì che la ditta affidataria della gara d'appalto per l'organizzazione della fiera per l'anno 2014 aveva prodotto falsa documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti dal bando di gara, vicenda per la quale il titolare della menzionata impresa ha ricevuto un avviso di garanzia.

L'amministrazione comunale, nonostante le descritte vicende, ha conferito in affidamento diretto alla predetta impresa l'incarico di organizzare la manifestazione in questione anche per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Taranto hanno evidenziato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Manduria, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale e arrecato pregiudizio per gli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato al fine di assicurare il risanamento dell'ente.

Sebbene il processo di legalizzazione dell'attività del comune sia già iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire l'affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa ancora esprimersi in occasione delle prossime consultazioni elettorali.

L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente inoltre l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato, può intervenire anche quando sia stato già disposto lo scioglimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Manduria (Taranto), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 23 aprile 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

Prefettura di Taranto - Ufficio Territoriale del Governo

AREA I - Ordine e sicurezza pubblica

Taranto, 28 marzo 2018

Al Signor Ministro dell'interno
Palazzo del Viminale - Roma

Oggetto: Comune di Manduria. Relazione ai sensi dell'art. 143, III comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Con prefettizia n. 242 RIS del 3 agosto 2017 lo scrivente ha riferito in merito alla situazione determinatasi ed alle evidenze emerse riguardo all'Amministrazione comunale di Manduria, sottoponendo alla valutazione di codesto Ministero l'opportunità di effettuare un accesso presso il detto ente ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con decreto ministeriale n. 17102/12/81(1) in data 8 agosto 2017, è stato autorizzato l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento presso quell'Amministrazione e, conseguentemente, con decreto prefettizio n. 32532 Area I del 23 agosto 2017 è stata nominata la commissione d'indagine.

Con successivo provvedimento n. 45788 del 22 novembre, su richiesta motivata della commissione, è stata concessa la proroga di ulteriori tre mesi per l'espletamento degli accertamenti in questione.

In data 16 febbraio 2018 la commissione ha depositato la propria relazione conclusiva ed il successivo 13 marzo è stato sentito al riguardo il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione dei rappresentanti della Procura distrettuale di Lecce e della Procura della Repubblica di Taranto.

Tutto ciò premesso, si trasmette, per le conseguenti valutazioni e determinazioni, la relazione dello scrivente prevista dall'art. 143, III comma, del T.U.O.E.L.

Il Prefetto: CAFAGNA

COMUNE DI MANDURIA. RELAZIONE AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO AI SENSI DELL'ART. 143, COMMA 3 DEL T.U.O.E.L.

PREMESSA

A seguito di indagini condotte dalla Questura di Taranto sotto la direzione della Procura di Lecce - Direzione distrettuale antimafia, il 4 luglio 2017 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha disposto ventisette misure di custodia cautelare (venti delle quali eseguite in carcere e sette agli arresti domiciliari), nei confronti di altrettante persone residenti in diverse province, indagate per associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ed altri gravi reati. Tra queste, un consigliere del Comune di Manduria, dimessosi dalla carica il precedente 30 giugno 2017, *Omissis*, nonché un ex assessore dello stesso Ente, *Omissis* per fatti in gran parte coincidenti con l'epoca in cui ha svolto la carica di amministratore dell'ente.

L'ordinanza cautelare in parola rappresenta l'epilogo di una complessa attività di indagine riguardante un'associazione di stampo mafioso qualificabile come frangia della sacra corona unita operante sul versante orientale della provincia tarantina, capeggiata dal trio *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*, luogotenenti del boss manduriano *Omissis* (capo riconosciuto della S.C.U.).

I gravi fatti emersi con l'operazione denominata «Impresa», suffragati da elementi probatori (intercettazioni e dichiarazioni) appaiono indicativi della persistente e penetrante capacità di infiltrazione e condizionamento della malavita organizzata locale nell'apparato politico amministrativo del Comune di Manduria, atteso che già in passato, nel corso di altra operazione condotta nel 2012 dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, erano emersi rapporti tra soggetti criminali interessati da provvedimenti giudiziari, appartenenti alla S.C.U. di *Omissis* e l'Amministrazione manduriana. Tali rapporti erano stati oggetto di un accesso antimafia che non aveva dato luogo a provvedimenti nei confronti dell'Ente.

Alla luce dei nuovi elementi emersi dall'attività giudiziaria e dagli approfondimenti delle Forze di Polizia, il Prefetto di Taranto ha proposto al Ministero dell'interno un accesso ispettivo ai sensi dell'art. 143, comma 2, del TUEL come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge n. 94/2009. Successivamente al decreto ministeriale di delega all'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento, il Prefetto, con provvedimento n. 32532/Area I del 23 agosto 2017, ha nominato una commissione di indagine incaricandola di eseguire mirati approfondimenti al fine di verificare eventuali forme di condizionamento compromettenti il buon andamento e l'imparzialità amministrativa, nonché il regolare funzionamento dei servizi nell'Amministrazione comunale di Manduria.

La commissione *Omissis* ha richiesto, ottenendola, una proroga di ulteriori tre mesi, e ha concluso gli accertamenti e rassegnato le proprie conclusioni, depositando il 16 febbraio 2018, un'articolata e approfondita relazione finale.

Il 13 marzo successivo si è svolta la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargata alla partecipazione del Procuratore della Repubblica della Direzione distrettuale antimafia di Lecce e del Procuratore della Repubblica di Taranto, nonché con l'intervento dei componenti della commissione per l'accesso, allo scopo di acquisire valutazioni in merito alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi del Comune di Manduria.

SITUAZIONE POLITICO - AMMINISTRATIVA

Con 30.921 abitanti il Comune di Manduria è il quinto centro della Provincia di Taranto per popolazione e il primo, dopo il capoluogo, per sviluppo territoriale costiero, spingendosi nel Salento fino alla Provincia di Lecce.
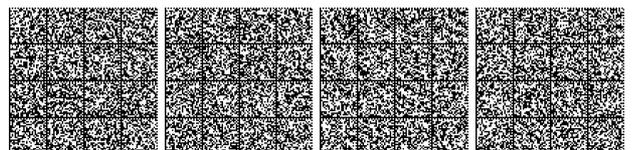
Gli organi politici sono stati rinnovati per l'ultima volta in occasione delle consultazioni elettorali amministrative del maggio 2013, alle quali parteciparono 19 liste e 8 candidati sindaci. Dopo il primo turno risultarono ammessi al ballottaggio *Omissis*, sostenuto da una coalizione di liste civiche (*Omissis*, *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*) e *Omissis*, sostenuto da una coalizione di centro-destra (*Omissis*, *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*). Ribaltando il risultato del 1° turno, fu eletto con il 55,69% dei voti *Omissis* e, alla coalizione che lo appoggiava, furono attribuiti 15 dei 24 seggi assegnati al consiglio, più precisamente quattro ciascuno a *Omissis*, *Omissis* e *Omissis* e tre a *Omissis*.

I successivi quattro anni di amministrazione sono stati caratterizzati da alcuni mutamenti in seno alla giunta, con l'allargamento della maggioranza al *Omissis* tra il 2016 e il 2017.

Nei primi giorni di luglio 2017, a seguito di indagini condotte dalla Questura di Taranto sotto la direzione della DDA di Lecce, sono state eseguite 27 misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti al clan *Omissis* - *Omissis* - *Omissis*, indicato come un'articolazione della Sacra Corona Unita, sui territori di Manduria e Sava.

Tra gli arrestati compaiono due esponenti di primario livello nella coalizione di maggioranza, *Omissis*, già presidente del consiglio comunale, e *Omissis*, ex assessore.

Il 23 agosto 2017 si è insediata la commissione di accesso antimafia prevista dal comma 2 dell'art. 143 del TUEL e il 28 successivo dieci consiglieri comunali hanno presentato la mozione di sfiducia al sindaco, con convocazione monotematica del consiglio fissata per il successivo 19 settembre.

Tale seduta non si è svolta in quanto il giorno precedente sono state formalizzate le dimissioni contestuali di 13 consiglieri, determinandosi le condizioni per lo scioglimento del consiglio comunale. Il 20 settembre 2017 lo scrivente ha disposto la sospensione del consiglio, affidando la provvisoria gestione dell'Ente al Commissario prefettizio dott.ssa Francesca Adelaide Garufi, Prefetto in quiescenza, che tuttora regge l'amministrazione in virtù del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del 17 ottobre 2017.

Si rileva che, sotto quest'ultimo aspetto, si è riproposto quanto avvenuto nel corso della precedente consiliatura, allorché le dimissioni dei consiglieri e lo scioglimento anticipato seguirono a poca distanza l'insediamento della commissione di accesso antimafia e l'avvio del procedimento ex art. 143, che non diede luogo a misure sanzionatorie e sostitutive.

LA SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La sacra corona unita e le nuove organizzazioni criminali

Il territorio di Manduria e dei comuni limitrofi è stato tradizionalmente caratterizzato dalla presenza della S.C.U., che come noto sorse ad opera del mesagnese *Omissis* nei primi anni '80 nel comune brindisino di Mesagne, quale reazione ai tentativi di espansione della camorra napoletana e della 'ndrangheta.

In Manduria, in particolare, ha negli anni mantenuto un ruolo preminente il sodalizio capeggiato da *Omissis*, detto «*Omissis*», posto proprio dal predetto *Omissis* alla guida della frangia tarantina della S.C.U., pluricondannato per associazione a delinquere di stampo mafioso e indicato negli atti processuali «elemento di assoluto vertice della SCU».

L'organizzazione, nel tempo, è stata disarticolata o quantomeno limitata, militarmente ed economicamente, dall'energica azione preventiva e repressiva portata a compimento dalle Forze di Polizia e dall'Autorità giudiziaria. L'indebolimento della leadership, seguito all'arresto dello *Omissis*, ha scatenato nell'ultimo decennio degli anni '90 una cruenta guerra di mafia che ha visto assurgere ad un ruolo di primo piano nelle fila del gruppo *Omissis*, *Omissis*, alias *Omissis*, e *Omissis*, alias *Omissis*, con collegamenti anche con la malavita tarantina, dando vita ad un nuovo sodalizio mafioso denominato «sacra corona libera» che agiva nelle province di Brindisi e Taranto, poi anch'esso decimato dalle numerose operazioni di polizia giudiziaria.

L'arresto di *Omissis* - condannato alla pena di 18 anni di reclusione - e di *Omissis* consentiva al clan *Omissis* di riprendere il controllo del mercato degli stupefacenti e di avviare una nuova fase di alleanze con il clan *Omissis*, ma, una volta uscito dal carcere nell'estate del 2010, è proprio *Omissis*, ad assumere un ruolo di primo piano all'interno dell'organizzazione criminale.

Dopo l'operazione «Giano» che nel 2012 ha inferto un duro colpo alla compagine delinquenziale *Omissis*, in effetti, il ruolo di *Omissis* appare ulteriormente rafforzato e dalle attività di indagine successive emerge che non solo non si contrappone affatto allo *Omissis*, ma anzi si può fondatamente ritenere che sia divenuto il reggente della frangia della SCU manduriana, benché si mostri molto abile a non far trapelare i legami con il vecchio boss. È a lui che la figlia dello *Omissis*, *Omissis*, si rivolge per risolvere situazioni personali ed è sempre a lui che alcuni esponenti di rilievo del clan coinvolti nell'inchiesta chiedono consiglio, ricevendo il suggerimento a rivolgersi al suo difensore di fiducia.

Le più rilevanti operazioni di polizia giudiziaria.

Ciò che caratterizza in maniera evidente la criminalità organizzata manduriana è l'attitudine ad inquinare la vita politico-amministrativa, come risulta già dalla citata operazione Giano, nel cui ambito, nel gennaio 2012, il Commissariato di P.S. di Manduria e la Squadra Mobile di Taranto diedero esecuzione ad un'ordinanza di carcerazione a carico di 17 soggetti, più 3 agli arresti domiciliari, perché accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, illecita detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi e materiale esplodente.

In tale sede emerse come la consorteria mafiosa *Omissis*, grazie anche al contributo del noto pregiudicato manduriano *Omissis*, fosse riuscita ad infiltrarsi nel tessuto connettivo degli apparati amministrativi del Comune di Manduria.

In particolare, l'organizzazione era riuscita ad ottenere una licenza per l'apertura di un bar, la gestione dell'appalto per il servizio dei parcheggi a pagamento con parcometri elettronici e ausiliari del traffico nonché - attraverso un prestanome facente parte della consorteria - la gestione delle aree adibite a parcheggio in occasione della «Fiera Pessima» (anni 2008, 2009, 2010) dello stesso paese, imponendo il servizio di guardiania benché all'interno della struttura fosse presente un servizio di vigilanza privata; il tutto attraverso provvedimenti comunali compiacenti, finalizzati a garantire al clan vantaggi economici ingiusti attraverso il controllo delle predette attività economiche.

Le indagini consentirono, inoltre, di appurare che l'associazione aveva anche dato prova di essere in grado di procurare voti, orientandoli a vantaggio di esponenti politici locali nell'aspettativa di ottenere favori.

L'analisi degli elementi emersi nel corso dell'operazione portò il 29 marzo 2012 alla nomina di una commissione d'accesso presso il Comune di Manduria, ma la procedura si concluse con decreto ministeriale del 30 gennaio 2013 nel quale non si ritenne «la concomitanza di elementi concreti, univoci e rilevanti tali da pregiudicare il funzionamento dei servizi ed i legittimi interessi della collettività».

L'ultima operazione di polizia giudiziaria «Impresa»(1), che ha interessato 75 soggetti di cui 27 destinatari di ordinanza di custodia cautelare, eseguita nel luglio 2017, giunge a conferma ulteriore della capacità della SCU di rigenerarsi e imporsi, sia pure in modo diverso, per il tramite di parenti, affiliati e luogotenenti in libertà. Le indagini mettono in luce una nuova organizzazione criminale, facente capo a *Omissis* - *Omissis* - *Omissis*, operante nel versante orientale della provincia sull'asse San Giorgio Jonico - Manduria - Sava, che si impone anche nel mondo dell'imprenditoria, del commercio e della politica locale, commettendo estorsioni, corruzioni, voto di scambio elettorale-mafioso, traffico e spaccio di stupefacenti, riciclaggio, detenzione di armi da fuoco, intestazione fittizia d'impresa, lesione dolosa, danneggiamento, furto, favoreggiamento personale, infiltrazioni nella gestione di appalti di lavori pubblici o di servizi pubblici come il «118».

Il provvedimento ha evidenziato gli aspetti operativi del sodalizio, frangia della S.C.U., che ha confermato la particolare capacità di infiltrazione nelle attività economiche e negli enti locali, come dimostra la circostanza che oltre agli amministratori comunali di Manduria con lo stesso provvedimento sono stati arrestati anche i sindaci dei comuni di *Omissis* ed *Omissis*.

---

(1) N. 4129/12 R.G.N. R., n. 2922/13 R. Gip, n. 36/12 D.D.A., n. 51/17 o.c.c., emessa il 14 giugno 2017, a firma del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce ed eseguita dalla Questura di Taranto, con l'ausilio dello S.C.O., delle squadre mobili di Lecce, Foggia e Brindisi, del reparto prevenzione crimine e del reparto volo di Bari.
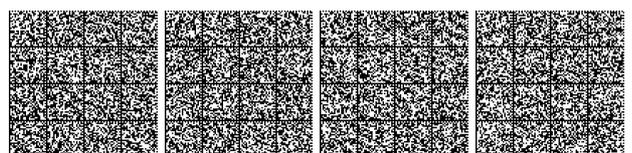
L'infiltrazione nel tessuto economico

Dall'O.C.C. n. 51/2017 emerge il chiaro interesse dei gruppi in esame per il mondo degli appalti pubblici attraverso l'esercizio, apparentemente legittimo, di attività economiche in particolari settori, quale quello del «movimento terra, scavi e lavori stradali».

Sono stati sviluppati approfondimenti in ordine ad alcune imprese citate nel provvedimento giudiziario, aventi sede in questa provincia, che hanno portato, allo stato, all'adozione di un provvedimento interdittivo nei confronti della società, *Omissis* con sede legale in Manduria (TA), ricollegabile al pluripregiudicato *Omissis*, tratto in arresto per concorso esterno ai sensi dell'art. 416-*bis* con l'O.C.C. n. 51/2017.

Il predetto, che annovera una precedente condanna passata in giudicato per estorsione a dimostrazione del lungo e consolidato legame intrattenuto con il mondo della criminalità operante sul territorio, pur non essendo inserito organicamente nel sodalizio di tipo mafioso, è risultato aver sempre agito nella consapevolezza di fornire un apporto causale agli scopi dell'associazione mafiosa, mediante una serie di comportamenti che hanno evidenziato una relazione fiduciaria e lo «stabile rapporto intercorso con il clan» caratterizzato dal «conseguimento di reciproci benefici e vantaggi economici».

In sede di Gruppo interforze sono in corso approfondimenti in ordine ad un'ulteriore società citata nella citata O.C.C. n. 51/2017, la *Omissis*, con sede legale in Sava, riconducibile a *Omissis* (cugino del predetto *Omissis*), condannato per favoreggiamento personale nei confronti di *Omissis* e *Omissis*, pluripregiudicati condannati in data 19 gennaio 2018 per l'art. 416-*bis*.

Principali sequestri e confische

Il 16 ottobre 2012, venne eseguito dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Taranto il sequestro anticipato nr. 84/2012 R.M.P.S., emesso dal Tribunale di Taranto - Seconda sezione penale - in data 5 ottobre 2012, nei confronti di *Omissis*, a norma del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

I beni confiscati, che erano nella disponibilità o titolarità del proposto, furono: due fabbricati siti in Manduria, il patrimonio aziendale della ditta individuale *Omissis* di *Omissis* esercente il commercio di autovetture ed autoveicoli leggeri, i rapporti finanziari con saldo contabile positivo accesi dal *Omissis* presso istituti ed intermediari autorizzati ed i veicoli che alla data di esecuzione del provvedimento sono risultati intestati e/o nella disponibilità del proposto.

Il 30 agosto 2016 è stato eseguito il provvedimento di sequestro e contestuale confisca n. 100/2015 R.M.P.S., n. 60/16 del 16 giugno 2016, emesso su proposta del direttore della D.I.A., dalla II Sezione penale del Tribunale di Taranto dei beni mobili, immobili e saldi attivi di conti correnti bancari e postali ritenuti nella disponibilità del pluripregiudicato *Omissis*.

Il patrimonio confiscato divenuto di proprietà dello Stato, è costituito da 3 fabbricati e 3 terreni ubicati nel Comune di Manduria, 5 saldi attivi di rapporti bancari e postali; un'autovettura.

Attentati e atti intimidatori tra il 2012 e il 2017

4 gennaio 2012: ignoti imbrattano di vernice i muri della casa di *Omissis*.

6 maggio 2012: ignoti incendiano tre auto d'epoca parcheggiate in un cortile di proprietà *Omissis*.

18 maggio 2012: viene danneggiato il cancello dell'ex frantoio *Omissis*, di proprietà di *Omissis*.

18 luglio 2012: ignoti fanno esplodere un ordigno contro l'abitazione di *Omissis*.

6 febbraio 2013: attentato incendiario contro il portone della sede *Omissis*.

21 aprile 2013: il chiosco bar della piazzetta di *Omissis* viene distrutto da un incendio doloso.

23 maggio 2013: la Fiat Punto di proprietà di un 20enne manduriano, incensurato, disoccupato, è fatta bersaglio di cinque colpi di pistola.

22 luglio 2013: ignoti esplodono un colpo di fucile contro la porta dell'abitazione di un pregiudicato locale.

5 agosto 2013: ignoti incendiano tre camion betoniera nel recinto della ditta *Omissis*, di cui è titolare *Omissis*.

7 dicembre 2013: attentato incendiario contro la villa estiva del *Omissis*.

1° aprile 2014: incendiata *Omissis* di proprietà di un ristoratore locale.

10 luglio 2014: incendiata l'auto di un avvocato, *Omissis*.

20 marzo 2015: rapina in abitazione di *Omissis* con furto di autovettura poi rinvenuta bruciata.

28 ottobre 2015: recapitata ad un *Omissis* una busta contenente un proiettile e frasi minacciose.

28 maggio 2016: un incendio doloso danneggia la banchina il pavimento della *Omissis*.

27 novembre 2016: recapitata ad un *Omissis* una lettera contenente una cartuccia.

28 dicembre 2016: un incendio danneggia gravemente un *Omissis* sito sulla litoranea manduriana.

23 gennaio 2017: atto intimidatorio ai danni dell'auto del responsabile *Omissis*.

22 febbraio 2017: a Campomarino, un incendio distrugge l'abitazione estiva di un *Omissis*.

3 aprile 2017: inviata al *Omissis* una lettera minatoria contenente due petardi.

13 luglio 2017: due uomini a bordo di uno scooter, con una mazza metallica, un crick o grossa chiave inglese e una pistola, raggiungono un noto *Omissis* seduto al tavolo di un bar e lo colpiscono con violenza alla testa.

18 luglio 2017: lettera minatoria al *Omissis*.

CONSIGLIO E GIUNTA: COLLEGAMENTI CON LA CRIMINALITÀ, PARENTELE, CONTIGUITÀ, FREQUENTAZIONI.

A seguito delle elezioni di maggio/giugno 2013 la parte politica dell'Amministrazione comunale è risultata composta dai soggetti di seguito elencati. Per tutti coloro che hanno ricoperto una carica in seno all'Amministrazione comunale sono state assunte informazioni (pregiudizi e pendenze penali) pure sotto riportate.

In momenti successivi alla elezione la composizione di Consiglio e Giunta è stata integrata e modificata dal subentro di nuovi consiglieri ed assessori.

Omissis

Oltre agli elementi emersi a carico di numerosi consiglieri ed assessori dalle informazioni comunicate dalle Forze di Polizia - e prima di esaminare specifiche vicende che, almeno per alcuni di loro, mettono ben in evidenza il grado di partecipazione all'associazione mafiosa o quantomeno la disponibilità ad assecondare gli interessi di suoi esponenti -, si evidenziano ulteriori episodi ed aspetti, ricavati in buona parte da materiale acquisito nel corso delle indagini espletate dalla D.D.A. di Lecce, che costituiscono importanti elementi sintomatici del grado di permeabilità dell'amministrazione comunale manduriana nel suo complesso.

Secondo quanto emerge in un'intercettazione ambientale, *Omissis* avrebbe proposto alla ditta vincitrice dell'appalto dei lavori di rigenerazione urbana nel quartiere S. Gemma - S. Antonio di Manduria, la «*Omissis* srl - in ATI con la «*Omissis* srl», di impiegare come guardiano all'interno del cantiere un noto pregiudicato appartenente alla compagine mafiosa guidata dal *Omissis*, tale *Omissis*, implicato nell'indagine «Impresa» per tentata estorsione e associazione di tipo mafioso. A riferire la circostanza dell'affidamento dell'incarico deciso dal *Omissis* sarebbero stati due pregiudicati di lungo corso, sodali del boss *Omissis*, tali *Omissis* (intenzionato a far lavorare il proprio figlio presso il cantiere in questione) e *Omissis*, soggetto che annovera già condanne passate in giudicato per i reati di cui all'art. 416-*bis*, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, armi ed esplosivi. Nel corso dell'indagine non sono stati acquisiti elementi di riscontro, anche se è certa la presenza del *Omissis* nel cantiere e la sua assunzione da parte dell'*Omissis* s.r.l.

Sempre nel corso dell'attività di indagine in argomento, *Omissis*, prima *Omissis* e poi *Omissis* di Manduria, è stato sorpreso dalla polizia giudiziaria, il giorno 25 maggio 2016, a dialogare con il mafioso *Omissis*, cognato del boss *Omissis*, davanti al Palazzo Municipale di Manduria.
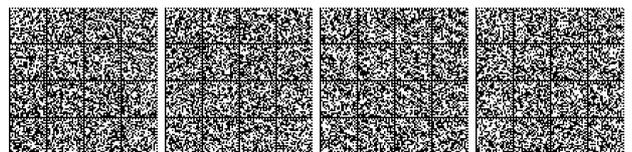
Già nel corso della precedente citata operazione «Giano» era stato accertato che il figlio del consigliere *Omissis* (*Omissis*) intratteneva contatti con il gruppo di fuoco di *Omissis*, vale a dire con *Omissis* e *Omissis*.

Il consigliere *Omissis* risulta direttamente coinvolto nell'indagine «Impresa» per favoreggiamento personale, in quanto, escusso dalla polizia giudiziaria, non ha inteso riferire d'aver subito un tentativo di estorsione (cd. cavallo di ritorno) in occasione del furto dell'autovettura intestata a sua moglie ed ha dichiarato invece di essersi rivolto, per il recupero del mezzo, al cugino *Omissis*, padre di *Omissis* affiliato al mafioso manduriano *Omissis*.

Sempre nel corso dell'indagine «Impresa» è emerso, da intercettazioni, che *Omissis*, fratello della consigliera *Omissis*, intratteneva incontri con *Omissis* e durante la campagna elettorale inviava un messaggio al *Omissis* (uomo del boss *Omissis*), palesando l'esigenza di supporto elettorale: una chiara allusione, quindi, ai voti di preferenza che sarebbero serviti per la sorella, all'epoca candidata *Omissis* con il partito *Omissis*.

Il consigliere *Omissis* è cugino di primo grado del boss *Omissis*. Nel corso delle indagini il *Omissis* risulta essersi recato a casa del *Omissis* per risolvere una imprecisata vicenda ed aver avuto altresì contatti telefonici con il medesimo. Risultano anche contatti tra *Omissis* e *Omissis* (assessore e soggetto partecipe all'associazione mafiosa riconducibile al boss *Omissis*), al quale il primo avrebbe assicurato il proprio sostegno affinché conservasse la carica di assessore.

Il consigliere *Omissis* risulta aver avuto già in passato contatti con il mafioso manduriano *Omissis*, seppure nell'ambito della propria professione sanitaria di medico urologo. Lo stesso ha redatto infatti una relazione (come consulente tecnico sanitario nominato dal difensore dell'imputato) in cui esaltava la patologia renale di cui avrebbe sofferto il boss, affinché lo stesso venisse scarcerato; come controprestazione il *Omissis* gli avrebbe procurato voti di preferenza in occasione delle precedenti elezioni amministrative manduriane.

Il consigliere *Omissis* risulta a sua volta interessato ad una delle vicende amministrative che saranno successivamente esaminate (relativa all'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare ad *Omissis*, consuocera del boss *Omissis*), avendo avuto, almeno in una occasione, un appuntamento con *Omissis*, altro esponente dell'articolazione malavitosa di Manduria, ed essendosi assunto l'impegno di risolvere la questione. Al *Omissis* è stato revocato il porto d'armi, in quanto è stato accertato che, almeno in un'occasione, si recava in consiglio comunale armato.

Emblematiche sono poi le figure dell'assessore *Omissis* e del consigliere *Omissis*, destinatari delle misure cautelari previste nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del luglio scorso.

Il *Omissis*, secondo quanto emerge dalle indagini, ha un ruolo rilevante nell'associazione criminale in quanto allo stesso spetta il compito di «rappresentare» l'associazione nell'ambito della giunta comunale (a lui si riferisce il *Omissis* in una ambientale successiva alla delega assessorile del *Omissis*, in cui afferma «teniamo l'assessore»). Anche il Tribunale del riesame ribadisce che *Omissis* è figura centrale in seno all'Amministrazione, punto di riferimento per il clan capeggiato dal citato *Omissis* (di cui fa parte) e, nella veste assessorile, chiamato ad intercedere presso le altre figure istituzionali. Anche il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti in capo al *Omissis* gravi indizi di colpevolezza in relazione alla condotta di partecipazione al sodalizio mafioso promosso e diretto dal boss *Omissis*. Allo stesso vengono attribuiti i ruoli di «accolito» e di «emissario» del boss *Omissis*, da cui avrebbe ricevuto gli ordini e nei riguardi del quale si sarebbe messo a completa disposizione, subendo anche toni e modalità alquanto brusche, al punto da essere qualificato quale vero e proprio «suddito», nell'ottica, quindi, di un rapporto tra capo e sodale di rango inferiore. Il Tribunale del riesame ha attribuito un significato pregnante alla frase oggetto di intercettazione, pronunciata da *Omissis*, «teniamo il comune nelle mani» apparendo alquanto evidente che il senso della stessa debba ricondursi proprio alla carica rivestita a quell'epoca dal *Omissis*.

Il *Omissis*, medico del pronto soccorso dell'ospedale di Manduria, eletto consigliere grazie all'appoggio del gruppo criminale del *Omissis*, è protagonista di un vero e proprio scambio elettorale mafioso con il boss, di cui si parlerà più approfonditamente nei paragrafi successivi. Inoltre, sempre il *Omissis* interviene in maniera decisiva nei confronti dei consiglieri comunali per imporre l'elezione nella carica di Presidente del consiglio comunale. Anche su questo aspetto che denota in maniera netta e grave la capacità di condizionare le scelte dell'organo consiliare da parte dell'organizzazione criminale, si riferirà in maniera approfondita.

Sulla contiguità (o addirittura appartenenza, nel caso del *Omissis*) di diverse figure della vita amministrativa dell'Ente al contesto mafioso locale, ci si soffermerà, infatti, nell'esame dei singoli episodi presi in considerazione.

In tale contesto, si reputa importante evidenziare anche i più recenti casi di intimidazione registrati ai danni di taluni amministratori e dipendenti, sintomatici delle pressioni e dei condizionamenti esercitati dalla criminalità locale sulla macchina politico-amministrativa.

Il 23 febbraio 2017 in Maruggio (TA) presso la relativa Stazione dei Carabinieri, *Omissis*, consigliere di minoranza del Consiglio comunale di Manduria eletto nella lista civica di centrodestra «*Omissis*», denunciava che ignoti, nella serata del 22 febbraio 2017, appiccavano un incendio presso la sua residenza estiva ubicata *Omissis*. I militari della stazione Carabinieri effettuavano il relativo sopralluogo accertando che i malfattori, dopo aver forzato la porta d'ingresso, «si introducevano all'interno dell'abitazione e incendiavano il mobilio». Le fiamme venivano domate dai Vigili del Fuoco di Manduria. Il danno, ammontante a circa ventimila euro, non era coperto da assicurazione. *Omissis* escludeva ogni collegamento con la sua attività politica.

Altro atto intimidatorio è stato commesso nei confronti di *Omissis*, assessore manduriano *Omissis* fino al 27 novembre 2016. Il suddetto ha ricevuto una lettera contenente una cartuccia per pistola.

Nell'aprile 2017, presso gli uffici del municipio di Manduria, *Omissis*, *Omissis*, rinveniva in una busta indirizzata al *Omissis* due petardi integri ed un foglio riportante scritte chiaramente riferite alla vicenda del realizzando depuratore consortile di Manduria, San Pietro in Bevagna e Sava.

A questi si aggiunge anche, il 18 luglio 2017, un episodio ai danni del *Omissis*, *Omissis*, che ha ricevuto una lettera minatoria relativa a presunti abusi nello svolgimento del servizio. In tale occasione il *Omissis* ha rammentato un precedente attentato avvenuto nel 2002, circostanza in cui un ordigno è esploso presso l'abitazione dello stesso causando la demolizione di una parte dell'immobile e la distruzione dell'auto ivi custodita.

LO «SCAMBIO ELETTORALE MAFIOSO»

L'esame delle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte nel corso dell'operazione investigativa «Impresa», mostra un preciso condizionamento da parte degli ambienti malavitosi locali, e del boss *Omissis* in particolare, sulle elezioni comunali di Manduria ed evidenzia altresì come l'appoggio del boss alla lista risultata vincitrice abbia determinato una influenza sugli organi politici anche nelle fasi successive della vita amministrativa.

Le indagini confluite nell'operazione di polizia citata hanno messo in luce come, in occasione delle elezioni amministrative del maggio 2013, si siano verificati numerosi e frequenti contatti tra candidati e personaggi della criminalità che, in ragione di accordi intrapresi con gli aspiranti amministratori locali, hanno condizionato la confluenza dei voti determinando l'elezione di candidati a loro graditi.

L'esistenza di accordi ed il rapporto di colleganza, se non addirittura di sudditanza tra il boss ed alcuni candidati dallo stesso «appoggiati», costituiscono elementi inequivocabilmente convergenti dell'influenza esercitata dalla malavita locale sia sull'andamento delle elezioni che sulla vita degli organi comunali.

Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato il condizionamento mafioso riguardante le liste, costituisce «un segno inequivocabile dell'interesse della malavita organizzata ad interferire in modo illecito sul regolare svolgimento della amministrazione dell'Ente» (C.d.S., sez. V, 18 marzo 2004 n. 1425).

Dalle risultanze tecniche dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce emerge che *Omissis* (unitamente a *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*) ha voluto sostenere la lista civica «*Omissis*» in competizione nelle elezioni comunali di Manduria del 26 e 27 maggio 2013.

In tale progetto veniva coinvolto, in primo luogo, *Omissis*, *Omissis*, il quale eletto consigliere con 395 voti di preferenza, grazie al gruppo malavitoso di *Omissis*, chiede allo stesso di poter ottenere anche la carica di Presidente del consiglio comunale, cosa che poi, in effetti, avviene. Partecipe dell'accordo è anche *Omissis*, candidata non eletta; la stessa, pur avendo stretto patti con *Omissis*, riceve solo 44 voti, in quanto lo stesso boss non le concede più di tanto il proprio aiuto, preferendo dare pieno sostegno al *Omissis* (la prova di tale progetto elettorale emerge nella conversazione registrata il 28 aprile 2013).

Omissis, candidato non eletto, accolito del *Omissis*, riceve 98 voti di preferenza; lo stesso stringe di sua iniziativa, senza l'autorizzazione del boss *Omissis*, un patto politico con *Omissis*, fautore insieme ad *Omissis*, della lista civica «*Omissis*», il quale è intenzionato ad assegnare un assessorato al *Omissis* (oltre che all' *Omissis* stesso) per consentire il ripescaggio del consigliere non eletto *Omissis*.

Le attività tecniche dimostrano che il *Omissis* ha dovuto obbedire al volere del boss *Omissis*, il quale, contrario all'intesa autonomamente stipulata, gli impartisce chiare disposizioni, causando l'annullamento di tale accordo, al fine di garantire la Presidenza del Consiglio al *Omissis*, nell'aspettativa di ricevere in cambio denaro e favori.

Dalle intercettazioni emerge che anche *Omissis*, eletto consigliere comunale con 256 voti di preferenza, intrattiene incontri con *Omissis*, il quale lo costringe a sostenere *Omissis* per la carica di Presidente che, sempre secondo le risultanze tecniche, interessava anche *Omissis*, leader della propria lista civica ed eletto con 226 voti di preferenza.

Invece, stando alla ricostruzione effettuata tramite intercettazioni ambientali, una volta eletto consigliere comunale, *Omissis* chiede l'intervento di *Omissis* per rendere possibile la sua elezione alla carica di Presidente del consiglio, osteggiata dai consiglieri *Omissis* e *Omissis* - elementi della struttura portante della neo-coalizione politica che sosteneva la candidatura del sindaco *Omissis* - che non lo ritengono all'altezza del ruolo. Quanto detto risulta oggetto di registrazione nell'ambientale n. 4079 captata all'ingresso dell'abitazione del *Omissis*, il giorno 13 giugno 2013.

Le ambientali dimostrano che *Omissis* interviene con fermezza per il buon esito della elezione del *Omissis* alla Presidenza del consiglio, mediante ricorso all'intimidazione ed all'assoggettamento di coloro i quali non volevano sostenerlo.

Oltre alla dazione in denaro di 1.550 euro mensili pattuita nel periodo della campagna elettorale, *Omissis* si mette a disposizione del *Omissis* divenendo suo medico legale in un'azione intrapresa per ottenere un risarcimento da sinistro stradale avvenuto due anni prima (il 20 gennaio 2011) per il quale lo stesso *Omissis* incassa, nel luglio 2013, l'assegno bancario di euro 1.200,00; inoltre su direttive del *Omissis*, il *Omissis*, in data 8 giugno 2013, riconosce 10 giorni di prognosi alla vittima di un sinistro stradale avvenuto diversi giorni prima.

Il ruolo imposto al *Omissis*, costretto da ordini di scuderia, in vista del più «redditizio» progetto del *Omissis*, a tirare i remi in barca rispetto all'accordo autonomamente stretto con altro candidato della medesima lista, *Omissis*, costituisce, come si ricostruisce dalle risultanze esplicitate dal pubblico ministero, una delle ingerenze arbitrarie e «violente» del *Omissis* nella competizione politica, orchestrata a monte con il manifesto fine di «governare» il comune nell'ombra e senza esporsi troppo.

Fondamentale risulta il ruolo ricoperto dal *Omissis* all'interno dell'associazione, spettandogli il compito di «rappresentarla» nell'ambito della Giunta. Lo si apprende, senza equivoci, dalla conversazione captata in data 12 febbraio 2016, nella quale *Omissis* informa *Omissis* che il *Omissis* ha ormai ricevuto la carica di assessore. Inoltre, il *Omissis*, nell'avviare una conversazione telefonica con il *Omissis*, dice a qualcuno che gli è affianco: «teniamo l'assessore» ....

Per quanto concerne la specifica vicenda dell'elezione del Presidente del consiglio comunale di Manduria, dal confronto fra le risultanze tecniche dell'ordinanza e gli atti amministrativi esaminati dalla commissione per l'accesso (delibere di consiglio, verbali e videoregistrazioni delle sedute del consesso), emerge che nella prima seduta del Consiglio comunale, avvenuta in data 8 luglio 2013, sedici consiglieri di maggioranza esprimono il proprio voto a favore del *Omissis* mentre nove schede risultano bianche. L'elezione non avviene per mancato raggiungimento del *quorum* previsto in prima votazione, ma i contenuti delle intercettazioni, risalenti al mese precedente e riportati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, danno prova di un intervento del boss *Omissis* esercitato sui consiglieri eletti affinché votassero tutti in un senso, nel caso di specie in favore del *Omissis*.

Si tratta di contenuti assai significativi nei quali il boss *Omissis* rappresenta di essere riuscito a sottomettere l'entourage della lista civica «*Omissis*», inizialmente contrario all'elezione di *Omissis* alla carica di Presidente del consiglio, in quanto ritenuto dai suoi stessi alleati persona non in grado di assolvere a quel compito.

La commissione di indagine ha poi verificato che nella seduta di consiglio comunale del 17 luglio 2013, relativa all'elezione del Presidente del consiglio comunale in seconda votazione, all'avvio delle operazioni di voto prende la parola il consigliere *Omissis*, della lista «*Omissis*», il quale, rivolgendosi ai consiglieri presenti, dichiara: «La richiesta di intervento è per ricordare che il nostro candidato alla Presidenza del consiglio è il *Omissis*, mentre in seconda votazione, noi, alla malcapitata, *Omissis*, che sarà sicuramente la Vice Presidente di questo consiglio comunale. Noi speriamo che anche la minoranza condivida con noi questo percorso politico che ci accingiamo ad affrontare ... Grazie».

In occasione di questa seconda seduta la maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente del consiglio (maggioranza assoluta) veniva raggiunta con 15 voti, ovviamente tutti a favore del consigliere *Omissis*, a fronte di 9 schede bianche.

Raffrontando quest'ultima votazione con la precedente, la commissione ha rilevato come la seconda votazione ha evidentemente risentito soltanto del mancato voto della consigliera *Omissis*, assente a causa di un furto con aggressione subito presso la propria abitazione. D'altra parte, per quanto in sede di prima votazione non si era registrato alcun intervento analogo a quello che il consigliere *Omissis* ha invece inteso fare in apertura della seconda votazione, vale a dire una vera e propria dichiarazione «espressa» di voto da parte della lista «*Omissis*», si deve ritenere che già a quel tempo l'intesa «forzata» in seno alla maggioranza fosse stata in qualche modo raggiunta.

Quel che assume rilevanza in questa sede è che quanto ricostruito attraverso le indagini consente intanto di affermare che *Omissis* ha chiesto l'intervento del boss *Omissis* per rendere possibile la propria elezione alla Presidenza del consiglio, circostanza a cui si mostravano in un primo momento contrari, fra gli altri, lo stesso consigliere *Omissis* e *Omissis*.

Le intercettazioni ambientali registrate nelle date del 12 e 13 giugno 2013 dimostrano un intervento da parte di *Omissis* per «assoggettare» coloro i quali non volevano sostenere il *Omissis*. Il boss, nel corso di una delle tante conversazioni registrate nell'ambito dell'indagine condotta dalla D.D.A. di Lecce, rivela d'aver minacciato più componenti della coalizione politica di maggioranza, dicendo loro che non avrebbero dovuto farsi sfuggire l'occasione ricevuta e che, in caso contrario, vi sarebbero state per loro gravi ripercussioni, compresa una mancata futura rielezione.

Ebbene, la dichiarazione di voto del consigliere *Omissis* sopra riportata prova come la «scelta politica» di quest'ultimo sia stata realmente condizionata, come pure quelle degli altri consiglieri di maggioranza.

Altrettanto significativo, nell'ottica ovviamente di misurare l'entità del «patto di scambio» esistente ed il grado di «condizionamento» che il predetto organo politico ha subito durante l'intero periodo di vita dell'Amministrazione, è che a seguito delle dimissioni del *Omissis* è stato eletto Presidente proprio il consigliere *Omissis*, destinatario, assieme a *Omissis* ed al più volte citato *Omissis*, delle «direttive» del boss *Omissis*.

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE, IN LOCAZIONE SEMPLICE, DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

La commissione di accesso ha fornito un quadro approfondito e significativo del livello di compromissione dell'azione amministrativa a seguito delle pressioni esercitate da soggetti notoriamente appartenenti e collegati ad esponenti della criminalità organizzata nella vicenda legata al «bando di concorso per l'assegnazione, in locazione semplice, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» pubblicato in data 18 marzo 2013 dall'Area tecnica del servizio urbanistica e gestione del territorio, ufficio urbanistico del Comune di Manduria.

Nei fatti è coinvolta, quale partecipante al bando, *Omissis*, che è compagna di *Omissis* appartenente all'articolazione manduriana della S.C.U., e madre di *Omissis*, a sua volta compagno di *Omissis* (figlia del boss *Omissis*). Nella vicenda si registra l'intervento dell'allora assessore *Omissis* e di altri soggetti impegnati ad individuare percorsi che assecondino le richieste di *Omissis* e dei suoi familiari.

La commissione ha potuto accertare, all'esito dell'esame della documentazione acquisita presso gli uffici comunali e sulla scorta della ricostruzione e delle conseguenti imputazioni rilevate in ambito penale, che tale intervento abbia sortito realmente i suoi effetti.

Infatti, a seguito di una farraginosa procedura conclusa con una irrituale, rinnovata istruttoria limitata alla posizione della sola *Omissis*, l'Ente è pervenuto all'affidamento del tanto agognato alloggio, a cui peraltro aveva rinunciato qualche giorno prima il co-indagato *Omissis*, anche quest'ultimo parte del medesimo gruppo malavitoso operante in Manduria, composto da soggetti (fra cui il già citato *Omissis*) vicini a *Omissis* e subordinati al boss *Omissis*.
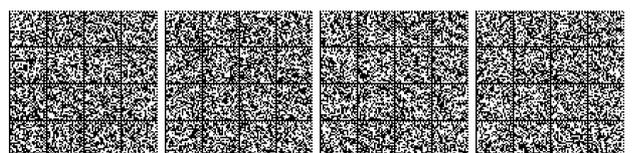
La commissione per l'accesso ha provveduto ad acquisire tutta la documentazione relativa all'*iter* procedimentale espletato dall'Ente dalla quale emergono contraddizioni, omissioni e persino abnormità, tali da far ritenere - anche alla luce dei contenuti dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce - che ci sia stato lo scopo precipuo di agevolare la posizione di taluni soggetti partecipanti, in particolare quella della già menzionata *Omissis*, «consuocera» del boss.

Questi i fatti. A seguito della pubblicazione del bando di assegnazione degli alloggi, avvenuta con determina n. 321 dell'8 maggio 2013, venivano nominati i componenti della commissione comunale giudicatrice (*Omissis*).

Conclusa la fase di acquisizione delle varie domande, la predetta commissione procedeva alla valutazione delle posizioni degli istanti, assegnando il punteggio e formulando una graduatoria provvisoria pubblicata nell'albo, pretorio online del Comune di Manduria, come da verbale della commissione giudicatrice per la valutazione delle domande del 9 agosto 2013.

Nella citata graduatoria provvisoria *Omissis* risultava in posizione utile (dodicesima), con 10 punti.

Il bando indicava alcune condizioni soggettive ed oggettive in ragione delle quali venivano conferiti punteggi diversi ed il modulo di domanda in effetti era tale da non ingenerare dubbi circa la voce reddituale da indicare.

Esaminando la domanda a firma della *Omissis*, la commissione ha rilevato come la stessa abbia indicato il numero dei componenti della propria famiglia in tre ed il reddito complessivo del proprio nucleo familiare in 9.058,00 euro.

Sul frontespizio della pratica, nel riquadro «appunti e note alla pratica», sono stati riscontrati i calcoli effettuati dalla commissione comunale per giungere al punteggio complessivo di «10».

In realtà, la commissione per l'accesso ha accertato che il punteggio attribuito alla *Omissis* appare falsato già in origine. In primo luogo, erroneamente è stata calcolata dalla commissione comunale una riduzione di 1.032,92 euro in ragione della presenza di due figli a carico, quando in realtà si sarebbe dovuta applicare la diminuzione pari alla metà per la presenza di un solo figlio «minore». Inoltre l'istante ha dichiarato fra le altre cose, quale «condizione oggettiva», l'occupazione di un «alloggio da rilasciare per ordinanze o altri provvedimenti adottati dalle autorità competenti». Tale condizione però, in base al bando di partecipazione, è sussistente qualora sia certificato l'obbligo di «abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando».

Per suffragare l'esistenza di tale condizione, invece, l'istante ha esibito una documentazione dalla quale sarebbe risultato soltanto che l'immobile occupato era stato oggetto di preliminare di vendita. Nessuna ordinanza di sgombero, quindi, o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio né alcun provvedimento esecutivo dell'Autorità giudiziaria è stato prodotto dalla *Omissis*.

Nonostante ciò, senza chiedere alcuna integrazione della documentazione prodotta, la commissione comunale attribuiva il punteggio «6», che consentiva alla *Omissis* di occupare una posizione utile in graduatoria.

Eguale trattamento non è stato adottato nei confronti di altri soggetti partecipanti al bando. Dai verbali della commissione provinciale alloggi ERP istituita presso il Comune di Taranto, a cui sono stati inoltrati i ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, si desume infatti che tra i motivi addotti per l'esclusione di taluni partecipanti vi è pure quello di non aver potuto riconoscere il punteggio richiesto per sfratto «trattandosi di sfratto di morosità e non per fine di locazione» ovvero non essendo presente un «provvedimento di sfratto o altro provvedimento esecutivo».

Sulla base di quanto determinato dalla commissione comunale nella prima fase istruttoria ed all'esito dei ricorsi avanzati dagli altri partecipanti, veniva emessa la determinazione dirigenziale nr. 837 R.G./22 dicembre 2015 con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva in cui la *Omissis* veniva indicata in posizione «12ª».

Venivano invece esclusi, rispetto alla precedente graduatoria provvisoria, altri partecipanti a seguito delle verifiche svolte con l'ausilio della Guardia di Finanza dalle quali era risultata una discrepanza, in alcuni casi molto significativa, tra redditi dichiarati e accertati. Fra le posizioni ritenute incongruenti figurava pure quella della *Omissis*, circostanza di cui la G.d.F. dava comunicazione al Comune di Manduria con nota n. 0056441/15 del 7 febbraio 2015 evidenziando incoerenze sia rispetto alla situazione reddituale della donna che a quella del figlio convivente *Omissis*.

Nella citata determinazione comunale n. 837/2015, si dava atto inoltre di aver formalmente interpellato l'ARCA Jonica, in particolare sulla necessità, qualora «in sede di autocertificazione sia stata dichiarata la totale assenza di redditi mentre, all'esito delle verifiche espletate siano emerse risultanze di segno opposto» .... di «rielaborare il punteggio assegnato in sede di elenco provvisorio ovvero disporre l'esclusione dalla graduatoria, stante che l'art. 6, comma 4, L.R. n. 10/14 non distingue tra graduatoria provvisoria e definitiva».

Al quesito l'Agenzia regionale per la casa e l'abitare - già I.A.C.P. - rispondeva che: «il caso di dichiarazione mendace circa il reddito, prodotto con autocertificazione, comporta l'esclusione dalla graduatoria».

Dalla documentazione acquisita dalla commissione per l'accesso è emerso anche che con nota n. 23964 del 22 settembre 2015, il Comune di Manduria comunicava *Omissis* l'avvio del procedimento di esclusione, precisando di aver proceduto a controlli e verifiche, anche per mezzo della Guardia di Finanza, all'esito dei quali era risultata la produzione di falsa autodichiarazione nella parte riguardante la situazione reddituale (essendo stato indicato in euro 9.058,00 il reddito totale riferito all'anno 2011, attestato dalla Guardia di Finanza in euro 9.860,54).

A sua volta, il successivo 1° ottobre 2015 la *Omissis* indirizzava al R.U.P. *Omissis* le proprie deduzioni, adducendo di non aver fatto alcuna falsa autodichiarazione reddituale ed attribuendo difformità riscontrata all'erroneo rilascio di CUD «duplicati».

La documentazione acquisita in sede di accesso chiarisce come si sia intenzionalmente voluto agevolare la *Omissis*. Innanzitutto, come precisato pure dalla stessa Guardia di Finanza con nota n. 0430325/2017 del 4 ottobre 2017 indirizzata alla commissione d'accesso, il reddito indicato dal comune nella nota n. 23964 del 22 settembre 2015 (euro 9.863,00) con cui si comunicava alla *Omissis* l'avvio del procedimento di esclusione dal bando, non trova corrispondenza con quanto rilevato e accertato da quella stessa Compagnia (euro 12.671,08 risultante dalla somma dei singoli redditi e delle indennità accertate in capo alla *Omissis* ed al figlio convivente *Omissis*).

Si tratta di una circostanza questa di rilievo, poiché il diverso reddito imputabile al nucleo della *Omissis*, avrebbe comportato, una volta apportate le diminuzioni previste da bando, l'attribuzione di un punteggio differente (2 punti in luogo di 3) e il conseguente inquadramento in una diversa fascia reddituale.

Il comune non avrebbe dovuto attribuire significato dirimente alle deduzioni presentate dalla *Omissis* ma, piuttosto, chiedere delucidazioni in merito alla Guardia di Finanza. L'Amministrazione comunale, invece, non ha inteso escludere la *Omissis* dalla graduatoria definitiva, pubblicata nel dicembre 2015, sul presupposto, errato, di uno scostamento di appena qualche centinaio di euro tra reddito (falsamente) dichiarato e reddito (ritenuto) accertato.

Infatti nella determinazione n. 837/2015 viene deciso che «l'errata o omessa dichiarazione del reddito, qualunque sia la ragione che l'ha determinata, nel caso in cui lo scostamento sia tale da rientrare nella medesima fascia individuata inizialmente e sia stato assegnato un determinato punteggio che abbia consentito una posizione utile nella graduatoria provvisoria, si ritiene non sia motivo di esclusione dalla graduatoria; di conseguenza verranno esclusi dalla graduatoria coloro che hanno sottoscritto falsa autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti e, nel caso particolare del reddito, coloro per i quali, in seguito all'accertamento:

è stato riscontrato il possesso di un reddito complessivo superiore a euro 13.000,00 (requisito fondamentale);

è stato assegnato un punteggio maggiore in seguito alla loro dichiarazione reddituale».

Secondo quanto sopra precisato la *Omissis* sarebbe dovuta rientrare nella seconda ipotesi, avendo ottenuto un punteggio maggiore (3 in luogo di 2) in seguito alla dichiarazione (errata) reddituale.

Ma quel che interessa maggiormente è l'evoluzione successiva dell'intera vicenda, come emerge dall'intreccio tra quanto si rileva nella documentazione acquisita dalla commissione di accesso e la vicenda evidenziata nel corso dell'indagine sfociata nell'ordinanza a cui si è già fatto riferimento.

Si fa riferimento, in particolare, alle telefonate tra *Omissis* compagno della *Omissis*, e l'assessore *Omissis*, avvenute nel periodo compreso tra il 26 aprile 2016 ed il 2 maggio 2016. In tali comunicazioni il *Omissis* aggiornava costantemente gli interessati sugli sviluppi della
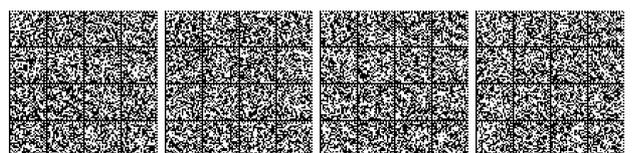
vicenda; suggeriva quali condotte tenere e chi avvicinare: il *Omissis* - si legge nelle trascrizioni «e allor ... e tu domani vai e lo acchiappi il *Omissis*, bello mio ... ma come avete fatto questa graduatoria» -, il consigliere *Omissis* che «ha promesso di impegnarsi a risolvere la questione», il responsabile del procedimento *Omissis*, oggetto di intimidazioni e pressioni. È la *Omissis* a recarsi dall'*Omissis* in Comune, insieme al suo convivente *Omissis*, alla suocera *Omissis* e al noto pregiudicato *Omissis*, per minacciarlo, senza mezzi termini, rappresentandogli che avrebbe potuto subire conseguenze qualora non avesse risolto la questione dell'assegnazione dell'alloggio.

Confrontando gli esiti dell'indagine giudiziaria e di quella amministrativa, vi è motivo di ritenere che in quei giorni il «condizionamento» dell'Amministrazione comunale da parte dei personaggi sopra richiamati sia avvenuto su più fronti ed ai più alti livelli rappresentativi.

Il 28 aprile 2016 viene assunta la determinazione n. 292, a cui facevano cenno nelle intercettazioni telefoniche *Omissis* e l'assessore *Omissis*, con la quale si annulla la precedente determinazione n. 837 del 22 dicembre 2015 e si approva la nuova graduatoria definitiva, nella quale si stabilisce l'esclusione della *Omissis*.

La particolarità di quest'ultima determinazione risiede nel fatto che l'esclusione «tardiva» della *Omissis* - sicuramente fra quei soggetti per i quali la Guardia di Finanza aveva accertato un reddito diverso e nei cui confronti quindi, sulla base della determina n. 837/2015, si sarebbe dovuto procedere al ricalcolo del punteggio con conseguente esclusione dalla graduatoria, data la diversa fascia reddituale ad essa attribuibile - veniva giustificata erroneamente con la circostanza dell'accertamento di un «reddito superiore a 13.000,00 euro».

Se nella precedente determinazione si era stabilito che l'errata o omessa dichiarazione del reddito non costituiva motivo di esclusione dalla graduatoria solo nel caso in cui lo scostamento fosse tale da rientrare nella medesima fascia reddituale individuata inizialmente, con questa nuova decisione si stabiliva che anche «una diversa collocazione nelle fasce reddituali» (con conseguente attribuzione di un punteggio diverso) era «tollerabile».

L'importanza di questa «rivisitazione» la si coglie alla luce di quanto sarebbe avvenuto nei giorni successivi.

Risulta che la *Omissis*, appresa la notizia, si sia recata presso gli uffici del Comune di Manduria. A darne atto è stato lo stesso *Omissis* in una nota a sua firma indirizzata al *Omissis*, all'*Omissis* ed al *Omissis* (nota n. 941 del 10 maggio 2016), nella quale annunciava il «ricorso in opposizione all'esclusione dalla graduatoria» proposto dalla *Omissis*. L'*Omissis* precisa di aver esaminato fra la sua posta una «richiesta di accesso agli atti amministrativi della *Omissis Omissis*, una diffida dello studio legale *Omissis*, ex art. 328, comma 2 del codice penale relativa all'esclusione della *Omissis* dalla graduatoria definitiva, un'istanza in autotutela dello studio legale *Omissis* per la rivalutazione della situazione della *Omissis* sulla base delle controdeduzioni presentate e un ricorso in opposizione all'esclusione dalla graduatoria da parte della stessa *Omissis*».

Gli atti menzionati, tutti presenti nella documentazione acquisita, si inseriscono ovviamente nel contesto prima descritto, di cui lo stesso *Omissis* ha riferito allorché è stato successivamente escusso dagli inquirenti e di cui danno atto i contenuti intercettati dai medesimi organi. In particolare, va evidenziata la circostanza che l'assessore *Omissis*, la sera del 28 aprile 2016, comunicava alla *Omissis* - che a lui si rivolgeva per avanzare le proprie rimostranze per l'avvenuta esclusione della suocera - le difficoltà create dalla Guardia di Finanza che pure quel giorno era stata in comune e le dava il suggerimento di «acchiappare» direttamente *Omissis*.

Nella nota sopra richiamata, *Omissis* faceva presente che alla luce delle richieste della *Omissis* e della disponibilità di un alloggio - resosi fruibile a seguito della rinuncia ufficiale, protocollata quel medesimo giorno dall'avente diritto *Omissis* (si tratta di un cugino del *Omissis*, anche lui facente parte della medesima associazione mafiosa) - sarebbe stato «opportuno rivedere tutta la documentazione agli atti d'ufficio presenti nel fascicolo della *Omissis*».

Lo stesso *Omissis* specificava però di non essere nelle condizioni tecniche, ma soprattutto «psicologiche» ed «emotive» per affrontare da solo, la situazione in essere e chiedeva, pertanto, l'istituzione di una commissione composta da almeno tre funzionari comunali competenti in materia di disagio sociale e di aspetti fiscali/tributari, che potessero rivalutare la posizione della *Omissis*.

La commissione venne in effetti istituita: ve ne è traccia in un verbale redatto a mano, in cui si dà atto che in data 13 maggio 2016, si riunivano «su espressa disposizione verbale ed informale (data l'urgenza di provvedere) del sindaco all'esito della nota protocollo 941 del 10 maggio 2016 INT con la quale *Omissis* chiedeva il supporto di una commissione tecnica composta da almeno tre funzionari dell'ente ...» i dipendenti comunali *Omissis*, Segretario generale, *Omissis*, funzionario incaricato ed *Omissis*, funzionario. Gli stessi, composta la suddetta commissione, procedevano al riesame dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dalla *Omissis*, nonché degli esiti dell'accertamento sul reddito effettuati dalla Guardia di Finanza.

Stabilito (anche in questo caso erroneamente) che il reddito complessivo del nucleo familiare della *Omissis* ammontasse ad euro 13.147,62, si concludeva che «all'esito di una più attenta interpretazione testuale delle disposizioni del bando ... il reddito complessivo riferito al nucleo familiare della *Omissis* riquantificato e ricalcolato, ...(...)... da prendere in considerazione ai fini dell'ammissione era di euro 9.003,16». Così ricalcolato il reddito, la medesima commissione procedeva ad attribuire il nuovo punteggio di «2», determinando poi il punteggio complessivo in punti «9».

La possibilità di tale «ricalcolo», con conseguente rideterminazione del punteggio, era esclusa dalla determinazione n. 837/15 (che prevedeva invece, in tali casi, l'esclusione dalla graduatoria), mentre è stata resa possibile dalla seconda delle determinazioni richiamate, la 292/2016.

All'irregolarità ed indeterminatezza delle decisioni che si sono succedute nel tempo, va aggiunta l'irritualità di un riesame operato da una commissione interna, la cui costituzione è stata decisa sulla base di una «disposizione verbale ed informale del *Omissis*», che si è occupata di una sola posizione, quella appunto della *Omissis*, senza invece procedere ad un eventuale riesame di tutte le altre posizioni.

In realtà, se un errore nel calcolo dei redditi da considerare ai fini dell'ammissione era stato realmente commesso, lo stesso poteva essersi verificato anche con riferimento alle altre posizioni, di quanti cioè, interessati al pari della *Omissis* all'assegnazione di un alloggio, si erano magari visti esclusi per le medesime ragioni o comunque assegnatari di un punteggio inferiore rispetto a quello che sarebbe stato loro legittimamente attribuito in caso di riesame della documentazione.

Ovviamente nulla ha accertato la suddetta commissione comunale in relazione alle altre condizioni per le quali la *Omissis* aveva chiesto ed ottenuto un punteggio, fra le quali, più di ogni altra, quella legata all'occupazione di un «alloggio da rilasciare per ordinanze o altri provvedimenti adottati dalle autorità competenti».

In conclusione, con successiva determinazione n. 363 del 18 maggio 2016, preso atto della dichiarazione di rinuncia da parte dell'assegnatario *Omissis* collocato al n. 22 della graduatoria approvata con atto dirigenziale n. 292/2016, nonché dell'esito della revisione del punteggio da assegnare alla *Omissis* a seguito delle istanze dalla stessa prodotte, si procedeva all'assegnazione ad *Omissis* del punteggio complessivo e definitivo di 9 punti per effetto del quale la stessa si collocava in graduatoria in posizione utile per conseguire l'assegnazione di alloggio ERP.

ESERCIZIO COMMERCIALE DENOMINATO OMISSIS

Altra vicenda esplicativa dell'andamento dell'Amministrazione comunale è quella che riguarda il bar denominato «*Omissis*», di cui è titolare *Omissis*, soggetto interessato dall'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce.

Emblematica è l'allocazione dell'esercizio pubblico in questione nella centrale *Omissis*, proprio di fronte all'ingresso del Palazzo Municipale di Manduria: si tratta, pertanto, di un locale ben noto agli stessi amministratori e dirigenti del Comune.

Proprio questi ultimi, come si vedrà, assumono nella vicenda un comportamento sintomatico della fragilità dell'Ente, della permeabilità dello stesso alle ingerenze criminali nonché dell'alterazione del procedimento di formazione della volontà amministrativa, allorché sono chiamati ad esprimere pareri o ad assumere decisioni sull'istanza presentata dal gestore del detto Bar, *Omissis*, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione di «*dehors*», ed all'occupazione del suolo pubblico per diversi mesi dell'anno, in particolare in vista di alcuni eventi organizzati nei mesi di maggio e giugno 2016.

Nel provvedimento di applicazione di misure cautelari personali più volte richiamato, al *Omissis* sono contestati i delitti di cui all'art. 416-*bis* codice penale in quanto facente parte, unitamente a *Omissis*, *Omissis*, *Omissis* ed altri soggetti dell'associazione di stampo mafioso qualificabile quale frangia della sacra corona unita; di estorsione aggravata per aver compiuto, sempre unitamente al *Omissis* ed altri soggetti, atti
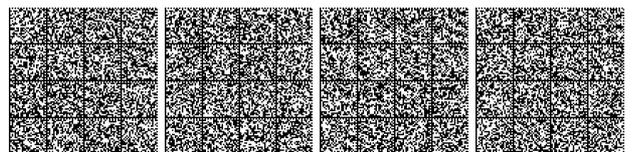
idonei diretti in modo non equivoco a costringere i vincitori dell'appalto di realizzazione della 272ª «fiera pessima» manduriana dell'anno 2012 a versare trentamila euro di tangente mediante reiterate minacce; di intestazione fittizia di beni, per avere, anche in questo caso in concorso con il boss *Omissis* (di cui è stato appurato essere socio in affari), attribuito fittiziamente e in maniera fraudolenta ad altri (prestanomi) la titolarità di ditte individuali, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* c.p.

In effetti *Omissis* è da ritenersi soggetto inserito a pieno titolo nel sodalizio mafioso.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso hanno riguardato in particolare la procedura relativa alle autorizzazioni richieste da *Omissis* in vista di alcuni eventi dell'estate 2016.

Nell'indagine penale rileva un interessamento dell'assessore *Omissis* e dell'*Omissis*, consigliere comunale nonché Presidente del consiglio comunale, per la realizzazione della festa musicale caraibica del 26 maggio 2016 e, poi, dell'ulteriore evento musicale denominato «i vasconnessi», programmato per il successivo giugno 2016.

L'indagine penale ha evidenziato «forzature» amministrative e l'asservimento, anche in relazione a quest'altra vicenda, del *Omissis* al *Omissis*.

Gli atti acquisiti dalla commissione d'accesso presso il Comune di Manduria hanno posto in luce come, a fronte di reiterate richieste di occupazione temporanea del suolo pubblico per arredo urbano (*dehors*) avanzate dal *Omissis* già a far data 22 dicembre 2015, *Omissis*, pur avvedendosi di palesi difformità tra quanto rappresentato dal medesimo *Omissis* (in particolare nell'indicare l'area da occupare) e quanto invece a loro già noto o comunque successivamente accertato in sede di controlli, hanno omesso di definire la procedura avviata con il mancato accoglimento o anche solo esprimere il proprio parere negativo, preferendo piuttosto, indugiare sulle ripetute istanze e consentire così il protrarsi di uno stato di fatto palesemente illegale, sotto gli occhi di tutti.

Si evince dagli atti prodotti che in data 22 dicembre 2015 *Omissis* richiedeva l'occupazione temporanea del suolo pubblico per arredo urbano (*dehors*) nella *Omissis* per complessivi mq. 10, per un periodo di 31 giorni.

Ricevuta la predetta istanza, il dirigente *Omissis*, chiedeva parere *Omissis*, rappresentando l'urgenza del caso, posto «... che il *dehors* [era] stato già allestito ...». Analogo parere veniva richiesto alla *Omissis*.

Omissis, dirigente *Omissis*, rispondeva di «non poter esprimere alcun parere in quanto il *dehors* già allestito si presenta differente dal layout allegato» all'istanza, dando così contezza del fatto di essere consapevole dell'esistenza di un'opera comunque priva di autorizzazione, ma soprattutto «difforme» rispetto a quanto riportato nell'istanza di autorizzazione.

Omissis, invece, rilasciava il proprio «nulla osta» all'occupazione del suolo pubblico nel rispetto delle norme sulla viabilità e sicurezza stradale, nonché dell'art. 4 del regolamento *dehors* (durata dell'occupazione).

Acquisiti il «non» parere del dirigente del settore urbanistico ed il «nulla osta» *Omissis*, in data 26 gennaio 2016 *Omissis*, demandava *Omissis* il controllo sull'installazione di *dehors* delle attività commerciali su tutto il territorio comunale, secondo il regolamento approvato con delibera di C.C. n. 7 del 2 febbraio 2012.

Sulla base di quest'ultimo input, *Omissis* provvedeva agli accertamenti richiesti, dando atto con nota n. 1062/PL dell'11 febbraio 2016 di aver proceduto ad elevare quattro verbali di violazioni nei confronti di altrettante attività, fra le quali quella riconducibile al *Omissis*. Con verbale n. 1173/13442 del 5 febbraio 2016 veniva infatti contestata a quest'ultimo la violazione dell'art. 20, commi 3 e 4, del C.d.S., per aver impegnato il marciapiede per più della metà della sua larghezza con una struttura «*dehors*» occupante una superficie di mq. 17,50 (circa il doppio di quanto indicato nella richiesta di autorizzazione) senza il prescritto titolo autorizzativo, violando altresì l'art. 4 del Regolamento *dehors*. La predetta sanzione (se ne dà atto nel verbale medesimo) prevedeva (o, meglio, avrebbe dovuto prevedere) la rimozione delle opere abusive a cura e spese del trasgressore, il quale nella circostanza dichiarava che avrebbe provveduto a smontare tutta la struttura in breve tempo.

Gli esiti sopra riportati venivano pure comunicati al settore urbanistico che ribadiva, in una risposta del 1° aprile 2016 (prot. 11006), di non aver espresso parere per l'istanza avanzata dal titolare del Bar *Omissis* «in quanto il *dehor* già allestito era differente dal layout allegato alla richiesta».

Omissis, con nota del successivo 24 maggio 2016, a ridosso quindi della festa caraibica che si sarebbe dovuta tenere proprio la sera del 26 maggio 2016, chiedeva al *Omissis* se «il sig. *Omissis* [avesse] ottemperato a quanto (...) accertato e disposto in data 5 febbraio 2016, in merito alla violazione ...», e chiedeva altresì se il predetto soggetto avesse altri precedenti simili.

Negli atti prodotti dal Comune di Manduria non si rinviene alcuna risposta alla suddetta richiesta di chiarimenti.

L'attività di indagine di cui all'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce ha dimostrato, sulla base di chiari ed inequivocabili contenuti intercettati nel periodo compreso tra il 23 e il 26 maggio 2016, che il *Omissis*, al fine di dare corso a una festa caraibica prevista per il giorno 26 maggio 2016 nell'area di pertinenza del proprio locale «*Omissis*», aveva chiesto «preventivamente» un permesso ad occupare il suolo pubblico della *Omissis*.

Nella vicenda si sono registrati, ancora una volta, l'intervento dell'assessore *Omissis* nonché il coinvolgimento *Omissis*. Addirittura gli inquirenti hanno avuto modo di accertare un incontro tenuto dal *Omissis* con il boss *Omissis* all'interno del Palazzo municipale di Manduria ed è stato registrato un contatto diretto dell'assessore *Omissis* con il *Omissis* che il giorno 23 maggio 2016 gli esponeva al telefono l'esigenza di protocollare la richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, ricordandogli anche la pianificazione di un successivo evento per il giorno 17 giugno 2016. L'assessore *Omissis* non solo indirizzava il *Omissis* al proprio *Omissis*, dandogli garanzia che sarebbero state soddisfatte entrambe le richieste, ma concordava con il medesimo anche la necessità di darne avviso al *Omissis* ed *Omissis* per le dovute incombenze.

L'assessore *Omissis*, ritenuto partecipe dell'associazione mafiosa proprio come lo stesso *Omissis*, non poteva non essere consapevole che quest'ultimo altri non era che un socio in affari del boss *Omissis*. D'altra parte, proprio all'interno del Bar *Omissis* gli inquirenti hanno documentato (con riprese video) un «summit» tenutosi il precedente 22 maggio 2016, fra gli stessi *Omissis*, *Omissis*, *Omissis* e *Omissis* (anche lui indagato nel medesimo procedimento penale unitamente ai restanti soggetti).

In un'altra conversazione registrata il 25 maggio 2016, *Omissis* avvisa *Omissis* del fatto che *Omissis* non gli aveva concesso l'autorizzazione per il giorno 26 maggio 2016, in quanto non era stata inoltrata la comunicazione al Commissariato P.S. di Manduria prevista dall'art. 18 T.U.L.P.S., ma gli era stata però garantita l'autorizzazione per il successivo evento del 17 giugno. Allo stesso tempo, *Omissis* invitava *Omissis* a parlarne di persona con *Omissis*, per provare a superare le sue resistenze.

Omissis decideva a quel punto di coinvolgere pure *Omissis*, invitandolo ad intervenire per risolvere la questione e per ottenere la firma *Omissis* sull'atto autorizzatorio. *Omissis*, a sua volta, mostrandosi conscio dell'esigenza del *Omissis*, invitava *Omissis* ad andare assieme a lui dal *Omissis* per persuaderlo a firmare l'autorizzazione.

L'*Omissis* risulta, anche in questa situazione, «abituale interlocutore» dell'organizzazione all'interno del Comune di Manduria, consapevole del sodalizio esistente fra l'assessore *Omissis* e il boss *Omissis*.

Il 26 maggio 2016 *Omissis* faceva presente al boss *Omissis* che si rendeva necessaria la sua presenza in Comune. Gli inquirenti hanno potuto accertare come effettivamente *Omissis* si sia portato quel 26 maggio 2016 presso il Comune di Manduria, ove si è incontrato con *Omissis* e con altro soggetto che a questi si accompagnava (non identificato, ma da ritenersi presumibilmente un dipendente dell'Ente). Proprio all'ingresso del Comune, nella centrale *Omissis*, gli inquirenti assistono ad una stretta di mano tra il detto assessore ed il boss *Omissis*. Addirittura *Omissis* poggia il proprio braccio sulle spalle del boss, mentre questi discute con un altro soggetto sopraggiunto in quel momento.

Appare accertato anche il forte interesse del *Omissis*, il quale, lo stesso 26 maggio, chiedeva con insistenza al *Omissis* la data di protocollo della «precedente» istanza depositata dal *Omissis*, ricevendo come risposta che «il documento era stato consegnato dal *Omissis* al dirigente *Omissis*». Sempre il medesimo giorno *Omissis* metteva al corrente *Omissis* di aver parlato con tutti, compreso *Omissis*, ritenendo che il problema del *Omissis* andasse risolto.

I due facevano cenno pure a delle spese sostenute dal *Omissis* affermando, in ultimo, che il soggetto aveva finalmente ottenuto ciò che voleva e che sulla questione vi era stato l'impegno anche dell'assessore *Omissis*.
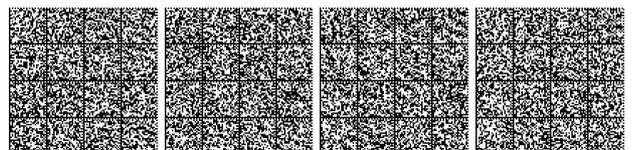
Rilevante appare la circostanza che *Omissis* si preoccupava affinché dell'esito della questione venisse dato immediato avviso al *Omissis*, nei cui confronti, appare ragionevole ritenere che avesse assunto un preciso obbligo.

Sulla base dell'attività di intercettazione, gli inquirenti hanno potuto infine accertare che, benché il *Omissis* fosse stato «messo nelle condizioni di realizzare la festa musicale» grazie all'intervento di *Omissis*, *Omissis* e degli altri soggetti sopra citati, non aveva avuto più bisogno di occupare il suolo pubblico a causa del modesto numero di persone giunte sul posto, accolte direttamente nell'area di pertinenza del bar *Omissis*.

È bene evidenziare a questo punto che, interpellati anche dalla commissione d'accesso al fine di ottenere informazioni sullo svolgimento di spettacoli pubblici ed eventi tenutisi nei giorni 26 maggio e 17 giugno 2016 organizzati dal locale «*Omissis*» sito in *Omissis*, i diversi referenti del Comune di Manduria hanno comunicato che agli atti dei loro uffici risultava solo il fascicolo riguardante lo svolgimento della seconda manifestazione, «Vasconnessi» del 17 giugno 2016, per la quale c'era l'autorizzazione.

Eppure proprio *Omissis*, aveva interessato con una nota protocollata il 26 maggio 2016 il *Omissis* affinché verificasse che il *Omissis* avesse adempiuto a quanto prescrittogli nel precedente verbale di contestazione del 5 febbraio 2016. Ed è l'indagato *Omissis*, parlando con *Omissis*, ad affermare che la richiesta del *Omissis* era stata da lui consegnata nelle mani del *Omissis*, col quale aveva avuto pure modo di affrontare la questione l'*Omissis* stesso.

La commissione di accesso ha inoltre acquisito ulteriori elementi dagli uffici comunali in relazione all'altro evento tenutosi il successivo 17 giugno 2016.

Negli atti prodotti vi è una nuova istanza avanzata dallo stesso *Omissis* il 31 maggio 2016, analoga alla precedente, vale a dire sempre per l'occupazione in modo temporaneo del suolo pubblico con elementi di arredo *dehors*, ma per un'area complessiva di mq. 58,75 e per un periodo, a partire dal 1° giugno 2016 al 1° settembre 2016. A seguito dell'istanza, *Omissis* comunicava a *Omissis*, con nota del 7 giugno 2016 a firma *Omissis*, l'avvio della procedura per l'autorizzazione all'installazione, trasmettendo copia del progetto con richiesta di parere ed autorizzazione di competenza.

Seguiva una deliberazione di giunta (n. 92 dell'8 giugno 2016, presenti il sindaco *Omissis*, il vice sindaco *Omissis* e gli assessori *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*) con la quale si concedeva il patrocinio per l'evento pubblico musicale del 17 giugno 2016, subordinando il tutto alla verifica, da parte *Omissis* e *Omissis*, dell'avvenuta regolarizzazione del pagamento della TOSAP relativa al *dehors*. Quest'ultima deliberazione veniva trasmessa, il successivo 13 giugno 2016, dal *Omissis* al *Omissis* ed all'*Omissis*, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Con istanze depositate in data 14 giugno 2016 (protocolli n. 19206 e 19301) *Omissis* avanzava richiesta di rilascio delle autorizzazioni e/o del N.O. previsti per lo svolgimento della manifestazione nonché dell'autorizzazione ad occupare la *Omissis*.

Dalla documentazione tecnica allegata, si evince l'installazione, in aggiunta alla struttura «dehor» annessa al bar, di un palco avente dimensioni in pianta di mt. 8,00×6,00 (48 *mq)* e di due «gazebo» per degustazione prodotti tipici, ciascuno occupante un'area di 9,00 mq. Nell'istanza volta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, *Omissis* comunicava di rimanere in attesa della Conferenza di servizi per la regolarizzazione del pagamento della TOSAP.

Fra la documentazione prodotta è altresì presente un verbale di riunione di conferenza servizi tenutasi il giorno 15 giugno 2016, in cui erano presenti lo stesso *Omissis*, *Omissis* e *Omissis* quale delegata dell'*Omissis*, avente quale oggetto il rilascio delle autorizzazioni «*dehors*» per l'occupazione temporanea di suolo pubblico nella stagione estiva 2016.

Per quanto concerne la posizione del *Omissis*, in sede di conferenza di servizi i tre uffici hanno espresso tutti parere favorevole, subordinando però il rilascio dell'autorizzazione, fra le altre cose, all'acquisizione del parere della Sopraintendenza per i beni architettonici, giusto art. 7, comma 8, del regolamento comunale ed al rispetto di quant'altro previsto dall'art. 5, comma 4, del medesimo regolamento, alla produzione all'atto del ritiro della «ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria di euro 30,00» ed alla regolarizzazione della domanda con l'apposizione di marca da bollo. Queste ultime condizioni, ma soprattutto il rilascio del parere della Sopraintendenza, non si sono verificate.

Il giorno 16 giugno 2016 (precedente all'evento «i vasconnessi») con nota a firma del funzionario direttivo amministrativo *Omissis* e del *Omissis*, il settore attività produttive del Comune di Manduria comunicava al *Omissis* che «al fine del rilascio dell'autorizzazione all'installazione del dehor era stato richiesto il parere della Sopraintendenza per i beni architettonici e che il relativo procedimento si sarebbe concluso entro il 14 luglio 2016».

Lo stesso giorno con nota prot. 19589 il responsabile *Omissis* autorizzava la caffetteria gelateria *Omissis* del *Omissis* ad organizzare e offrire alla comunità, a proprie spese, l'evento pubblico previsto per il 17 giugno 2016 («i vasconnessi»). Rileva come nel corpo della stessa autorizzazione si sia dato atto che «l'azienda ...(...)... ha provveduto al pagamento della T.O.S.A.P. sia dell'occupazione del palco che quella relativa al dehor».

La commissione di accesso ha evidenziato al riguardo la contraddittorietà dell'ufficio che ha dato atto del pagamento per l'occupazione di suolo pubblico di un'opera per la quale aveva espresso, appena il giorno precedente, in sede di conferenza di servizi, parere favorevole, subordinandolo però al rilascio di uguale parere da parte della Soprintendenza e precisando che il procedimento si sarebbe concluso entro il 14 luglio 2016.

Sempre in seno alla documentazione prodotta dal Comune di Manduria è presente un'ulteriore istanza avanzata dal *Omissis* per l'autorizzazione ad occupare in modo temporaneo il suolo pubblico di Piazza Garibaldi per un'area complessiva di mq. 22,80 dall'8 luglio 2016 al 1° settembre 2016.

Una nuova richiesta di autorizzazione il *Omissis* l'avanzava nel novembre 2016, per un'area complessiva di mq. 17,85 e per il periodo dal 18 novembre 2016 al 10 gennaio 2017. Anche in questo caso, con nota n. 0037608 del 24 novembre 2016, il settore *Omissis* trasmetteva l'istanza in argomento alla *Omissis* per l'acquisizione del parere e dell'autorizzazione di competenza. Il parere «favorevole» veniva rilasciato con nota n. 8982/P.L. del 26 novembre 2016. Non vi è tuttavia traccia dell'autorizzazione che avrebbe dovuto rilasciare il servizio *Omissis*.

Ancora con istanza depositata il 14 aprile 2017 *Omissis* chiedeva il «permesso a costruire» per installazione di «*dehors* stagionale e continuativo». Ne seguiva l'avvio del procedimento, con comunicazione e trasmissione degli elaborati tecnici all'*Omissis*, all'*Omissis* ed alla *Omissis*.

Da rilevare come anche in questo caso, in data 23 maggio 2017, sia stato emesso dal *Omissis* parere favorevole. Nessun parere è stato espresso invece (comunque nessuno ne è stato prodotto) da parte del *Omissis*.

Da quanto rappresentato emerge quindi che in un periodo di oltre un anno (dal dicembre 2015 al novembre 2016) il *Omissis* ha reiterato la istanza di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico presso la *Omissis*, sia per la stagione estiva che per quella invernale, e con indicazione di uno spazio sempre diverso, comunque finalizzato all'installazione di *dehors*. Tuttavia, mai risulta essergli stata rilasciata un'autorizzazione, anche perché, sulla base di quanto evidenziato in sede di accesso, sarebbe stato necessario ottenere il parere favorevole della *Omissis*.

Eppure, sulla base di quanto più sopra evidenziato, il *Omissis* ha certamente provveduto in quel lungo arco di tempo a mantenere le installazioni abusive, senza che nessuno degli organi deputati ai controlli e dal medesimo soggetto interessati per il rilascio delle autorizzazioni, ben consci dell'esistenza degli arredi per il dehor, abbiano provveduto, realmente, a sanzionare il medesimo obbligandolo a rimuovere le opere.

Bisognerà attendere l'agosto 2017 - dopo l'esecuzione delle misure cautelari personali emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce - per giungere ad un risultato; infatti, solo a seguito di una segnalazione del *Omissis* (n. 64/4 di prot. del 28 luglio 2017) in cui si dava atto che nel corso di un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dell'utilizzo abusivo di spazi urbani di interesse storico culturale, tutelati ex art 10, comma 4, lettera G del decreto legislativo n. 42/2004, si era proceduto ad un controllo, fra gli altri, anche del Bar *Omissis* riscontrando la mancanza di «qualsiasi autorizzazione di occupazione del suolo pubblico», il personale della *Omissis* ha effettuato un sopralluogo (a pochi metri dal comune) e dopo aver accertato in un verbale che il *Omissis* era privo di autorizzazione ha trasmesso gli esiti al *Omissis* per i provvedimenti di competenza.
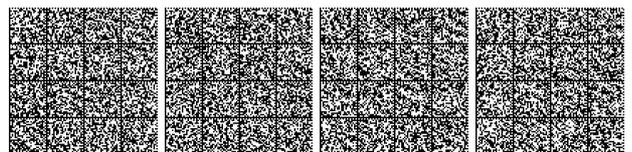
Con nota del 4 settembre 2017 lo stesso *Omissis* comunicava (prot. 6672/P.L.) ai dirigenti dell'*Omissis*, dell'*Omissis* e per conoscenza al *Omissis* ed al *Omissis* che il *Omissis* non aveva ancora provveduto all'immediata rimozione delle strutture come da ordinanza n. 235 dell'*Omissis*. Pertanto, con successiva ordinanza del 5 settembre 2017 nr. 254 il *Omissis* ordinava al *Omissis*, quale titolare dell'esercizio pubblico denominato «*Omissis*», l'immediata rimozione della struttura antistante il bar in tutte le sue parti. Si tratta, appare evidente, di una decisione certamente intempestiva, ma soprattutto indotta da altri organi.

Anche nella circostanza appena delineata, sono evidenti comportamenti di inerzia, di permissività e di mancanza di controllo da parte di alcuni funzionari oltreché di connivenza di amministratori.

Il gestore del *Omissis*, l'indagato *Omissis*, non poteva non essere noto agli amministratori e dipendenti comunali quale socio di fatto del *Omissis*, viste peraltro le frequenti visite di quest'ultimo presso il bar gestito dal primo, situato di fronte alla sede comunale, luogo in cui teneva persino dei veri e propri summit di mafia. Tuttavia, nonostante irregolarità e/o difformità progettuali emerse nel corso del procedimento volto alla concessione dell'autorizzazione all'installazione di «*dehors*», l'Amministrazione comunale ha assunto un atteggiamento «indulgente», omettendo di prendere una posizione netta e di intervenire al fine di eliminare le opere e le installazioni abusive già realizzate, assecondando uno stato di illegalità evidente. Anche in questo caso i comportamenti riscontrati mostrano notevole fragilità e permeabilità dell'Ente alle ingerenze della criminalità locale, nonché condizionamento ed alterazione della volontà amministrativa.

FIERA PESSIMA

La «Fiera Pessima» è una fiera campionaria che si svolge annualmente a Manduria nella seconda settimana di marzo, nei settori della produzione agroalimentare, dell'artigianato, del commercio, del tempo libero e dei servizi e nel corso degli anni ha assunto il carattere di fiera campionaria regionale, potendo contare su oltre trecento espositori provenienti dalle regioni centro meridionali.

L'indagine ha evidenziato il ruolo attivo nelle diverse vicende collegate negli anni all'organizzazione e gestione della manifestazione, svolto dal *Omissis*, al quale viene contestata l'estorsione perché, in concorso con *Omissis* ed altri soggetti ha compiuto atti idonei a costringere, mediante minacce di ritorsioni, *Omissis* - titolare della ditta *Omissis* di *Omissis* assegnataria delle edizioni 272ª (anno 2012) e 273ª (anno 2013) della «Fiera Pessima» - a versare quindicimila euro. *Omissis* si sarebbe occupato di seguire gli spostamenti della vittima, di organizzare un incontro tra quest'ultima ed il boss *Omissis* ed avrebbe anche imposto al predetto *Omissis* la vigilanza all'interno della fiera nonché l'assunzione di persone di propria fiducia.

Omissis, vice presidente *Omissis*, è stato a sua volta indagato, unitamente ai già noti *Omissis* e *Omissis*, per estorsione aggravata consumata ai danni dei vincitori dell'appalto per la realizzazione della 272ª «Fiera Pessima» (anno 2012), aggiudicata in un primo momento all'impresa *Omissis* ed alla ditta «*Omissis*» (a loro volta subentrate alla ditta «*Omissis*» di *Omissis*, esclusa dal comune per carenza dei requisiti previsti dal bando di gara).

In quest'altra vicenda compare ancora una volta *Omissis*, non ancora assessore ma prossimo a candidarsi nelle elezioni 2013 nella lista a sostegno del sindaco *Omissis*. Dalle indagini è emerso anche che la *Omissis* di *Omissis* sarebbe stata costretta ad assumere, in occasione della 273ª manifestazione fieristica tenutasi dal 7 al 12 marzo 2013, alcune persone indicate dal *Omissis*, fra le quali la sorella dello stesso, *Omissis*. Inoltre *Omissis* avrebbe imposto al *Omissis* (ovviamente assieme al boss *Omissis*) anche la vigilanza all'interno dell'evento in questione. Da indagini condotte dalla Guardia di Finanza sulle procedure di affidamento in questione è emerso che la *Omissis*, aggiudicataria dell'appalto, aveva prodotto false documentazioni afferenti al possesso dei requisiti professionali richiesti dal bando di gara.

Analogo discorso si è evidenziato anche nel 2014, in quanto la Guardia di Finanza, nel corso di indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto riguardanti l'affidamento della gara di appalto per l'organizzazione della 274ª edizione della Fiera Pessima, ha accertato che la ditta individuale «*Omissis*» di *Omissis*, con sede in *Omissis*, risultata aggiudicataria del predetto appalto, ha prodotto false documentazioni afferenti il possesso dei requisiti professionali richiesti dal bando di gara. Le circostanze valutate hanno portato l'organismo accertatore ad ipotizzare che i componenti della commissione comunale aggiudicatrice ed alcuni amministratori dell'Ente, pur con cognizione della falsità delle suindicate documentazioni, non abbiano posto in essere alcuna verifica circa la sussistenza dei predetti requisiti professionali.

Nonostante tali circostanze sfociate in un avviso di garanzia notificato dalla Guardia di Finanza all'*Omissis* nel 2017, la stessa «*Omissis*» ha organizzato la fiera negli anni dal 2015, 2016 e 2017, anche mediante affidamento diretto.

L'intreccio di interessi che emerge in occasione dell'evento fieristico manduriano nonché il legame tra gli esponenti della criminalità organizzata che pretendono di controllare le attività economiche allo stesso collegate e gli uomini dell'Amministrazione comunale di Manduria, sono testimoniati pure da ulteriori elementi di indagine acquisiti nel marzo 2016, in coincidenza del periodo della «Fiera Pessima».

Omissis, ormai subentrato in Giunta comunale con delega assessorile, tiene un incontro con un giostraio (*Omissis*) che nel mostrare interesse ad ottenere anche per l'anno successivo una «altrettanta ed adeguata» sistemazione per il Luna Park facendo affidamento sull'impegno del *Omissis* medesimo, lascia intendere, con un chiaro riferimento al boss *Omissis* ed alle «visite» ricevute da costui, di essere stato indotto ad elargire numerosi biglietti omaggio.

È la stessa polizia giudiziaria a dare conto degli incontri tenuti dal *Omissis* con diversi giostrai nel periodo della Fiera Pessima. Il boss mostra, in effetti, interesse a dirimere le questioni dei giostrai: alcuni si erano rivolti a lui già nel 2013 per risolvere un problema insorto con alcuni proprietari dei terreni su cui intendevano installare le proprie attrazioni in quanto dagli stessi diffidati ad utilizzare la medesima zona degli anni precedenti asseritamente occupata in dispregio di qualsivoglia autorizzazione e concessione e senza il rispetto della normativa sulla sicurezza.

LE RISULTANZE DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO

La commissione per l'accesso ha condotto una attenta ed approfondita analisi di documenti, informative e procedimenti al fine di verificare, in funzione preventiva, se l'attività amministrativa dell'Ente sia stata indirizzata e informata a criteri di trasparenza, buon andamento ed imparzialità in modo da garantire l'esistenza di una libera ed incondizionata formazione della volontà degli organi istituzionali, scevra da qualsiasi condizionamento esterno.

Attraverso l'acquisizione del contributo informativo delle Forze dell'Ordine operanti sul territorio, la verifica di procedimenti ed atti amministrativi connessi con le fattispecie evidenziate nella citata ordinanza, l'acquisizione dagli uffici comunali di documentazione relativa a vicende amministrative ritenute significative ai fini del ricercato possibile condizionamento, l'audizione di dipendenti e l'esame del contesto territoriale, la commissione è pervenuta alla conclusione di un'attività amministrativa deviata dai suoi canoni costitutivi per il soddisfacimento di interessi legati alla criminalità locale.

La commissione si è costantemente confrontata con i contenuti dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce da cui emerge come l'associazione di stampo mafioso promossa ed organizzata dal trio *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*, frangia della SCU nel versante orientale della provincia, si sia imposta su soggetti dell'imprenditoria, del commercio, della politica avvalendosi dell'intimidazione e della capacità di controllo del territorio.

La commissione d'accesso si è avvalsa delle attività tecniche (intercettazioni telefoniche e ambientali) acquisite nell'indagine di polizia giudiziaria ed indicate de relato nella ordinanza cautelare. Le stesse non sono quindi soggette a tutele o vincoli di segreto istruttorio, in quanto sono divenute pubbliche.

Dall'istruttoria svolta dalla commissione emergono elementi chiari e concordanti di collegamento e condizionamento, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi e da compromettere il buon andamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.

La Corte costituzionale ha stabilito, nella sentenza n. 103/1993, che gli elementi su cui deve poggiare lo scioglimento sono innanzitutto i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata o il condizionamento che la mafia impone agli amministratori a cui si connettono pregiudizi quali la mancanza di libera determinazione per gli organi elettivi e/o amministrativi (dirigenti, per-

sonale dipendente), l'andamento negativo dell'Ente locale, il malfunzionamento dei servizi affidati all'Ente, oppure il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Secondo la commissione per l'accesso, le vicende oggetto di accertamento consentono di rinvenire ciascuno degli elementi sopra richiamati, sintomatici della capacità di infiltrazione da parte della criminalità organizzata locale da un lato, e di permeabilità dell'apparato politico e amministrativo dall'altro.

COMITATO PROVINCIALE ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA DEL 13 MARZO 2018

Il 13 marzo scorso si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione del sostituto procuratore D.D.A. di Lecce e del Procuratore della Repubblica aggiunto di Taranto, nel corso della quale sono stati esposti dettagliatamente i contenuti e le conclusioni del lavoro svolto dalla commissione d'accesso presso il Comune di Manduria.

Tutti i componenti del consesso hanno dato pieno assenso alle conclusioni espresse dalla commissione d'accesso.

Omissis, nel condividere l'impianto motivazionale della relazione svolta dalla commissione d'accesso e le conclusioni a cui la stessa è pervenuta, ha evidenziato che lo scenario delineatosi con l'operazione «Impresa» ha confermato, anzi, ha aggravato quanto emerso nell'operazione Giano del 2012 che già determinò la nomina di una commissione d'accesso la quale concluse il lavoro con analoga proposta.

Omissis ritiene che i fatti presi in considerazione sono emblematici della connivenza tra Amministrazione comunale e criminalità che emerge in maniera chiara in occasione dell'elezione a *Omissis* del *Omissis* e della nomina, quale assessore, del *Omissis* che è perfettamente incardinato nell'organizzazione. Si sofferma, quindi sullo spessore criminale dei capi dell'associazione disarticolata, e in particolare del *Omissis*, personaggio di grosso calibro se si pensa ai collegamenti dello stesso con il pluripregiudicato *Omissis*, detenuto per lungo tempo con *Omissis*.

Anche *Omissis* ha condiviso le risultanze e la proposta formulata dalla commissione d'accesso, ritenendo che siano stati ben evidenziati gli elementi di condizionamento. Ha anche aggiunto, per quanto di propria competenza, che la esistenza di reati contro la pubblica amministrazione è spesso da ascrivere ad una posizione di soggezione dell'apparato politico-amministrativo alla criminalità operante sul territorio.

CONCLUSIONI

Gli esiti dell'attività della commissione di accesso, intrecciandosi ed integrando - attraverso l'acquisizione di verbali, atti deliberativi, determine, provvedimenti dirigenziali - le risultanze di fonte giudiziaria poste in evidenza nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Lecce, forniscono un quadro grave e pesante della capacità del boss *Omissis* e dei suoi adepti di inquinare e condizionare le scelte politiche e l'azione amministrativa del Comune di Manduria, compromettendone l'imparzialità e il buon andamento in maniera non occasionale, ma sistematica.

Emerge, infatti, l'esistenza di un disegno criminale, che dalla fase elettorale al successivo svolgimento della vita amministrativa, è portato avanti dal *Omissis*, già condannato per 416-*bis* - associazione di stampo mafioso, tentato omicidio aggravato,associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (sentenza del 17 gennaio 2003 definitiva il 20 gennaio 2004 anni 18 e mesi sei di reclusione) e ritenuto reggente della frangia della S.C.U. manduriana, fino a fargli dire «teniamo il comune nelle mani».

Questo progetto trae origine dal sostegno che *Omissis*, insieme agli accoliti *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*, offre alla Lista Civica «*Omissis*», che compete nel turno elettorale del 2013 nella coalizione di *Omissis*, che sarà poi eletto *Omissis*.

Di quella lista fanno parte tra gli altri, *Omissis*, indagato per voto di scambio e coinvolto anche in un'indagine di certificazioni infedeli per incidenti stradali, *Omissis*, ritenuto affiliato al clan e sottoposto del *Omissis*, *Omissis*, infermiere in servizio sempre presso lo stesso ospedale, i quali hanno avuto poi, con l'appoggio diretto del boss, un ruolo di primo piano nell'amministrazione comunale, ricoprendo il *Omissis* e l'*Omissis* la carica di Presidente del consiglio e il *Omissis* quella di assessore.

A tal riguardo, il *Omissis*, in verità, è acclarato che non si limiti solo a sostenere, ma in effetti orienti le decisioni e imponga le sue scelte, annullando quelle che non corrispondono ai suoi desiderata e intervenendo per l'elezione del *Omissis*, che ha già appoggiato in campagna elettorale, quale Presidente del consiglio, in cambio di 1.550 euro mensili e dell'assistenza medico-legale in un'azione per un risarcimento stradale.

Al *Omissis* spetta, invece, il compito di rappresentare l'associazione all'interno della Giunta, come si apprende dal *Omissis* che al riguardo dichiara - senza mezzi termini - «teniamo l'assessore».

L'*Omissis*, come altri consiglieri, compare in più vicende con un ruolo dialogante nei confronti dei componenti del clan e intercede per risolvere a loro favore alcune situazioni. Altri consiglieri e amministratori come *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, per ragioni di parentela o consuetudine e a causa di motivi professionali o d'interesse, intrattengono rapporti ed entrano direttamente o indirettamente in contatto con diversi esponenti del clan. Ciò si traduce in un'azione di pressione sulla struttura burocratico-amministrativa, che appare sottomessa e intimidita, che tergiversa, non decide, in alcuni casi - come per *Omissis* - chiede aiuto al *Omissis* e al *Omissis* o - come per il *Omissis* fatto oggetto di minacce e anni addietro di un grave attentato dinamitardo - non dà seguito ai provvedimenti adottati.

Relativamente alle posizioni dei *Omissis*, che pure appaiono coinvolti in alcune delle vicende descritte, né in sede giudiziaria né nella relazione di accesso, si evidenziano profili diretti di responsabilità.

Emerge, invece, la responsabilità di esponenti della amministrazione e del consiglio in un contesto inquinato che favorisce l'illegalità come si rileva da alcune vicende amministrative gravi sulle quali la commissione di accesso si è soffermata, rimarcando elementi concreti, univoci e rilevanti di colleganza e condizionamento criminale.

Si tratta delle condotte amministrative rivolte attraverso ritardi, raggiri, lungaggini, omissioni, a favorire illegittimamente le attività del Bar «*Omissis*», intestato al socio e affiliato al clan, *Omissis*, rinviando ad libitum l'intervento per la rimozione di un *dehors* non autorizzato e anzi patrocinando con delibera di Giunta, un'iniziativa estiva, mentre era ben noto a tutti che l'esercizio pubblico in questione, posto di fronte al Palazzo di Città, in cui si svolgevano summit di mafia, fosse direttamente riconducibile al *Omissis*.

Allo stesso modo, la regolarità delle procedure e la legittimità degli atti sono piegate con lo scopo di favorire il conseguimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte di *Omissis*, compagna dell'affiliato *Omissis* e consuocera del boss *Omissis*, pluricondannato ed elemento di assoluto vertice della S.C.U., mercé l'intimidazione e l'asservimento della struttura politico-burocratica dell'Ente, che giunge - su disposizione dello stesso *Omissis* - ad istituire una commissione *ad hoc* con il compito di esaminare la sola posizione dell'*Omissis*.

Nelle vicende relative alla Fiera Pessima, il *Omissis* con l'ausilio del *Omissis*, che di lì a poco si candiderà al consiglio comunale, spadroneggia con minacce estorsive sull'assegnazione dei servizi e della gestione dell'evento, imponendo guardianie inutili e assunzioni nel 2012 e nel 2013 alla cooperativa a r.l. *Omissis*. A carico di quest'ultima, peraltro, come della *Omissis* che nel quadriennio successivo dal 2014 al 2017 ha organizzato la fiera, pende procedimento penale per aver prodotto false documentazioni afferenti il possesso dei requisiti professionali richiesti dal bando di gara, in assenza dei necessari controlli da parte dell'Ente.

In occasione della Fiera Pessima, è sempre il *Omissis* che, avvalendosi della forza di intimidazione di capo clan, si sostituisce all'amministrazione nella vertenza tra i giostrai e i proprietari dei terreni individuati per dare ospitalità alle attrazioni, e si propone come «intermediario» e garante di una composizione degli interessi privati, che è recepita senza discussione dall'Ente locale.

In maniera dettagliata la commissione di accesso ha indicato e descritto puntualmente fatti e comportamenti, delineando un quadro di forte compromissione della legalità e del rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, ascrivendo al patto tra la componente politica e il clan *Omissis*, siglato fin dal momento elettorale, l'origine dell'infiltrazione criminale, ma anche dimostrando, attraverso vicende eclatanti, la pervasività di un *modus operandi* in contrasto con l'interesse pubblico.

La ricostruzione e le valutazioni della commissione di accesso hanno trovato piena condivisione da parte della Procura distrettuale antimafia di Lecce e della Procura della Repubblica di Taranto, nonché da parte dei vertici provinciali delle Forze dell'Ordine e della DIA nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 13 marzo 2018 e, pertanto, ravvisandosi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 143 comma 1, lo scrivente sottopone a codesto Ministero gli elementi suesposti e le rassegnate conclusioni.

Il Prefetto: CAFAGNA

18A03397
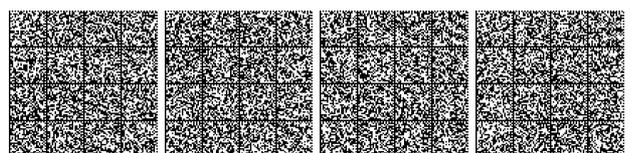
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 aprile 2018.

Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014», che ha modificato il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, con l'aggiunta dell'art. 5-*bis*;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il quale al comma 1 dispone che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto», stabilendo, al successivo comma 2, che «Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante «Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, di emanazione del «Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297», e in particolare l'allegato di cui all'art. 8, comma 2, del decreto medesimo recante «Qualifiche professionali del personale marittimo e requisiti minimi»;

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni in materia di «Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della medesima legge 17 ottobre 1967, n. 977, ove si prevede che «Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.»;

Visto l'allegato I alla citata legge n. 977 del 1967, che riporta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, l'elenco delle lavorazioni e dei processi a cui è vietato adibire gli adolescenti;

Vista la legge 23 settembre 2013, n. 113, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno»;

Sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto individua, nell'allegato A, le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e successive modificazioni, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni.

2. In deroga al divieto del comma 1, le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e successive modificazioni, indicate nell'allegato A possono essere svolte dai minori di anni diciotto per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, purché siano svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispet-

to di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, e successive modificazioni.

3. L'elenco allegato al presente decreto è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it

Roma, 27 aprile 2018

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

ALLEGATO *A*

Attività lavorative a bordo delle navi alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto, che prevedono:

a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti;

b) il lavoro all'interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;

c) l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;

d) l'utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature;

e) l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l'ancoraggio;

f) le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio e sartiame);

g) il lavoro sull'alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;

h) il servizio di guardia notturna;

i) la manutenzione delle attrezzature elettriche;

l) l'esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti;

m) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;

n) la movimentazione o la responsabilità delle scialuppe delle navi.

18A03385

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 marzo 2018.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2018, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;
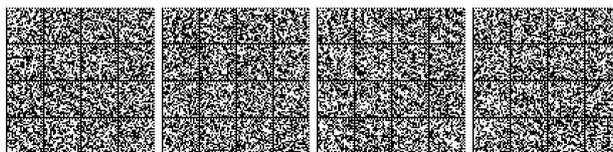
Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile della conservazione in purezza
Finocchio	Heroe	3598	A	La Semiorto Sementi s.r.l.
Finocchio	Vero	3599	A	La Semiorto Sementi s.r.l.
Finocchio	Karino	3600	A	La Semiorto Sementi s.r.l.

Roma, 19 marzo 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

18A03388

DECRETO 20 aprile 2018.

Ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso per il triennio 2018-2020.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000), recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2015, di seguito «Decreto» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2015), recante la ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 252/1 del 16 settembre 2016, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009;

Visto l'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 16/23 del 23 gennaio 2015, con il quale, relativamente alla specie tonno rosso, sono state fissate le deroghe agli obblighi di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, al fine di garantire l'esatto adempimento degli obblighi internazionali discendenti dalla predetta raccomandazione ICCAT n. 14-04;
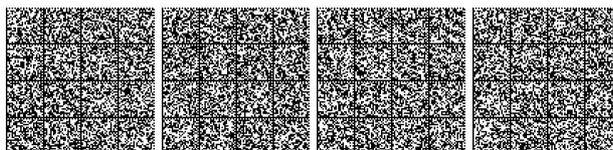
Visto il regolamento (UE) n. 2018/120 del Consiglio del 23 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 27/1 del 31 gennaio 2018, con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualità 2018, riconoscendo all'Italia una quota nazionale pari a 3.894,13 tonnellate;

Vista la raccomandazione ICCAT n. 17-07, con la quale le Parti contraenti, relativamente al triennio 2018-2020, hanno approvato un ulteriore incremento progressivo del Totale ammissibile di cattura (TAC) della specie tonno rosso, nonché confermato, almeno per l'annualità 2018, tutte le misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 14-04;

Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Seconda sezione ter - ha accertato l'illegittimità del decreto ministeriale 11 marzo 2013 (recante la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso, a valere sull'annualità 2013), limitatamente alla parte del provvedimento in cui non veniva previsto che la cessione delle quote potesse avvenire esclusivamente nell'ambito del medesimo sistema di pesca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, recante «Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Considerato che il contingente di 3.894,13 tonnellate, assegnato all'Italia per l'annualità 2018, risulta incrementato, rispetto a quello della precedente annualità 2017 (pari a 3.304,82 tonnellate), per un totale netto di 589,31 tonnellate;

Considerato che gli aumenti progressivi del Totale ammissibile di cattura (TAC) sono stabiliti, per il successivo biennio 2019-2020, al paragrafo 5 della citata raccomandazione ICCAT n. 17-07, in maniera tale per cui il contingente nazionale di cattura sarà incrementato in misura proporzionale ai parametri fissati in sede internazionale, secondo il seguente schema:

- (+) 414,46 tonnellate, a valere sull'annualità 2019, rispetto all'annualità 2018;
- (+) 448,16 tonnellate, a valere sull'annualità 2020, rispetto all'annualità 2019;

Considerato che, in ragione dei richiamati ulteriori aumenti del contingente nazionale di cattura è possibile confermare, con decorrenza dalla campagna 2018, il mantenimento dei coefficienti di allocazione del medesimo contingente, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto, fatti salvi, in ogni caso, i parametri di redditività e sostenibilità economica, così come individuati dal Comitato scientifico dell'ICCAT, nonché la clausole di salvaguardia di cui al paragrafo 5 e seguenti della citata raccomandazione ICCAT n. 17-07;

Ritenuto, pertanto, in ragione del nuovo piano pluriennale di cui al richiamato paragrafo 5 della citata raccomandazione ICCAT n. 17-07, di dover procedere, in assoluta conformità al valore medio triennale di cui al richiamato art. 1, comma 1, del decreto, alla ripartizione del contingente nazionale di cattura assegnato all'Italia, per l'annualità 2018, nonché dei contingenti determinabili in funzione dei predetti incrementi già fissati, in sede ICCAT, per le successive annualità 2019 e 2020;

Ritenuto, altresì, opportuno confermare, in ragione dei richiamati ulteriori aumenti del contingente nazionale di cattura e della richiamata contestuale invarianza di tutte le misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 14-04, con decorrenza dall'annualità 2018:

la suddivisione del contingente destinato al sistema «palangaro (LL)» in quote individuali di cattura, onde assicurare un più efficace monitoraggio sull'andamento effettivo delle catture ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati al recupero di eventuali eccessi di pesca;

l'implementazione, ricorrendone i presupposti di cui alla richiamata normativa internazionale ed europea, di un margine di flessibilità (come già previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto), a valere sull'effettiva disponibilità residua del contingente indiviso (UNCL), applicabile all'atto del raggiungimento delle suddette quote individuali di cattura assegnate al sistema «palangaro (LL)»;

la disciplina delle operazioni di trasferimento dei contingenti individuali di cattura, in ossequio al dispositivo della richiamata sentenza Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 5123/2014;

l'assegnazione, in ossequio al disposto dell'art. 18 del citato regolamento (UE) n. 2016/1627, di uno specifico contingente anche per gli scopi della pesca sportiva e/o ricreativa;

le medesime «Disposizioni applicative per la campagna di pesca 2017», come adottate con il decreto direttoriale n. 8746 del 10 aprile 2017;

Ritenuto, inoltre, sulla base dei richiamati ulteriori aumenti del contingente nazionale di cattura di poter introdurre, a decorrere dalla campagna 2018, nuovi criteri e parametri per la gestione delle catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, che, ferme restando le limitazioni in sede di sbarco di cui alla richiamata normativa sovranazionale, ne consentano una maggiore e più flessibile fruibilità, soprattutto da parte degli operatori autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada e/o dell'alalunga;
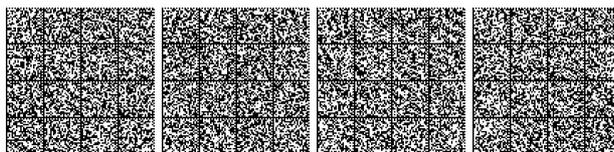
Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente nazionale di cattura nel triennio 2018-2020

1. Il contingente complessivo di 3.894,13 tonnellate, assegnato all'Italia, per la campagna di pesca 2018, nonché i contingenti rispettivamente determinabili (sulla base del piano pluriennale di cui al paragrafo 5 della raccomandazione ICCAT n. 17-07, in premessa citata), in 4.308,59 tonnellate, per l'annualità 2019, ed in 4.756,75, per l'annualità 2020, sono ripartiti tra i sistemi di pesca, come segue:

2018	SISTEMA	%	Tonnellate
	Circuizione (PS)	74,120	2.886,33
	Palangaro (LL)	13,545	527,46
	Tonnara fissa (TRAP)	8,432	328,35
	Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)	0,478	18,61
	Quota non divisa (UNCL)	3,425	133,37

2019	SISTEMA	%	Tonnellate
	Circuizione (PS)	74,387	3.205,03
	Palangaro (LL)	13,584	585,28
	Tonnara fissa (TRAP)	8,458	364,42
	Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)	0,472	20,34
	Quota non divisa (UNCL)	3,099	133,52

2020	SISTEMA	%	Tonnellate
	Circuizione (PS)	74,451	3.541,45
	Palangaro (LL)	13,595	646,68
	Tonnara fissa (TRAP)	8,465	402,66
	Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)	0,454	21,60
	Quota non divisa (UNCL)	3,035	144,37

2. In presenza di mutamenti che, nel corso del triennio 2018-2020, dovessero interessare il quadro tecnico-normativo di riferimento, con particolare riguardo alla possibile applicazione delle clausole di salvaguardia di cui al paragrafo 5 e seguenti della raccomandazione ICCAT n. 17-07, in premessa citata, questa direzione generale, procede, con proprio provvedimento, alla modifica degli schemi di ripartizione di cui al precedente comma 1, onde assicurare l'esatto adempimento di nuovi obblighi e prescrizioni eventualmente definiti in sede sovranazionale.
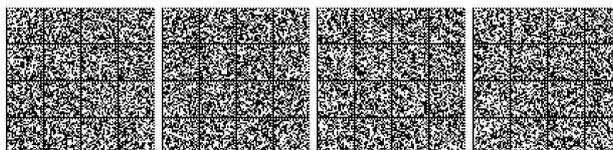
Art. 2.

Sistema circuizione (PS)

1. In ossequio alle vigenti disposizioni sovranazionali e nazionali di settore e tenuto conto della configurazione di flotta e delle percentuali di ripartizione storicamente e normativamente determinatesi, le unità autorizzate, per la campagna di pesca 2018, alla cattura bersaglio del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Questa direzione generale si riserva, con proprio ulteriore provvedimento, di stabilire:

in ragione di preminenti aspetti di natura tecnica e socio-economica, una soglia di massimo incremento delle predette quote individuali di cattura;

in ragione di effettivi e contingenti presupposti di fatto e di diritto, discendenti dal quadro normativo sovranazionale di riferimento, termini e modalità al fine di autorizzare eventuali ulteriori imbarcazioni, unicamente nell'ambito dei massimali di cattura di cui agli schemi di ripartizione indicati al precedente art. 1, comma 1.

Art. 3.

Sistema palangaro (LL)

1. In ossequio alle vigenti disposizioni sovranazionali e nazionali di settore e tenuto conto della configurazione di flotta e delle percentuali di ripartizione storicamente e normativamente determinatesi, le unità autorizzate, per la campagna di pesca 2018, alla cattura bersaglio del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 2 al presente decreto.

2. In funzione dell'effettivo andamento delle catture, ricorrendone i presupposti di cui alla pertinente normativa sovranazionale in premessa citata, continuano ad applicarsi, relativamente alle predette quote individuali di cattura, i margini di flessibilità di cui all'art. 4, comma 2, del decreto.

3. Questa direzione generale si riserva, con proprio ulteriore provvedimento, di stabilire:

in ragione di preminenti aspetti di natura tecnica e socio-economica, una soglia di massimo incremento delle predette quote individuali di cattura;

in ragione di effettivi e contingenti presupposti di fatto e di diritto, discendenti dal quadro normativo sovranazionale di riferimento, termini e modalità al fine di autorizzare eventuali ulteriori imbarcazioni, unicamente nell'ambito dei massimali di cattura di cui agli schemi di ripartizione indicati al precedente art. 1, comma 1.

Art. 4.

Sistema tonnara fissa (TRAP)

1. In ragione della configurazione del settore storicamente e normativamente determinatesi, sono ammesse a partecipare alla campagna di pesca 2018 gli impianti di «tonnara fissa» di cui alla parte (A) dell'elenco in allegato C al decreto ministeriale 17 aprile 2015 (in premessa citato).

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-*decies* della legge 3 agosto 2017, n. 123, con successivo provvedimento di questa direzione generale, saranno stabiliti termini e modalità ai fini del dell'individuazione di ulteriori impianti di «tonnara fissa-TRAP» da autorizzare, tra quelli di cui alla parte (B) del richiamato allegato C.

Art. 5.

Elenchi degli operatori autorizzati

1. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 è subordinato al rispetto delle vigenti normative sovranazionali e nazionali in materia di pesca del tonno rosso.

2. Qualora venga accertata l'assenza di catture, per un periodo pari a due annualità consecutive, viene disposta, nei confronti dell'interessato, la cancellazione immediata e definitiva dai suddetti elenchi.

3. I contingenti individuali di cattura non possono formare oggetto di operazioni di trasferimento, definitivo o temporaneo, tra sistemi di pesca differenti.
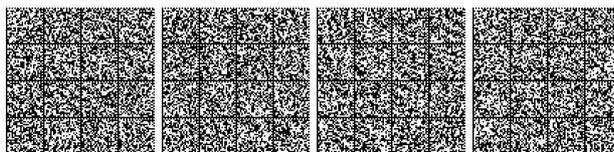
Art. 6.

Catture accessorie (BY-CATCH)

1. Ferma restando la percentuale (5%) ammessa dalle vigenti normative sovranazionali in sede di sbarco delle catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, il limite annuale (750 chilogrammi) di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 27 luglio 2000, in premessa citato, è incrementato:

fino a 1.500 chilogrammi, per le unità autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o unicamente dell'alalunga;

fino a 1.100 chilogrammi, per le unità autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada, sia dell'alalunga;

fino a 900 chilogrammi, in tutti gli altri casi.

Art. 7.

Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)

1. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla «pesca sportiva/ricreativa (SPOR)», le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attività, solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica «*catch-release*», fino al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8.

Porti designati

1. È fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, di cui all'elenco già disponibile sul sito web dell'ICCAT.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della pubblicazione del presente decreto, questa direzione generale, ove ne ricorrano i presupposti, procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti *ad hoc*, finalizzati all'eventuale implementazione, per ciascuno dei settori interessati, delle procedure amministrative di cui ai precedenti articoli 2.2, 3.3 e 4.2.

2. Le eventuali catture già effettuate dalle unità autorizzate alla pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)» sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, alle rispettive quote individuali di cattura, come indicate nell'allegato 2 al presente decreto.

3. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni di pesca, si intendono automaticamente assolti con indicazione dei pertinenti codici identificativi delle medesime, come debitamente riportati negli elenchi di cui ai richiamati allegati 1 e 2 al presente decreto.

4. Ove necessario, questa direzione generale, provvederà, in conformità alla pertinente normativa di settore, a:

aggiornare i piani annuali di pesca e di capacità, sulla base di quanto stabilito nei precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, curandone, altresì, la trasmissione ai competenti servizi della Commissione europea;

modificare e/o integrare, di concerto con le competenti autorità marittime, l'elenco di cui al precedente art. 8, in caso di accertate esigenze di sicurezza marittima e/o portuale, ovvero di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento delle attività di pesca in questione;

disporre in merito all'interruzione temporanea e/o definitiva delle possibilità di pesca, tenuto conto degli effettivi dati di cattura ricevuti dai vari operatori interessati.

5. Le disposizioni applicative per la campagna di pesca 2017, come adottate con il decreto direttoriale n. 8746 del 10 aprile 2017 (in premessa citato), sono integralmente confermate per la corrente campagna di pesca.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2018

Il direttore generale: RIGILLO

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-315

ALLEGATO *1*
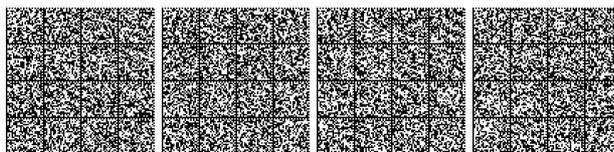
TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2018

SISTEMA PSCUIZIONE (PS)

N. Permesso di pesca speciale	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	QUOTA 2018 (TONNELLATE)
ITA01/PS/2018	ITA000026549	00NA02104M	MARIA GRAZIA	463,680
ITA02/PS/2018	ITA000013797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO	264,695
ITA03/PS/2018	ITA000024580	00PE00130M	ANGELO CATANIA	252,910
ITA04/PS/2018	ITA000026649	00NA02115M	LUCIA MADRE	244,184
ITA05/PS/2018	ITA000026364	00CT00255M	MICHELANGELO	238,795
ITA06/PS/2018	ITA000026063	00NA02087M	GENEVIEVE PRIMA	237,357
ITA07/PS/2018	ITA000025543	00CT00253M	ATLANTE	236,461
ITA08/PS/2018	ITA000013794	00SA00066M	SPARVIERO UNO	229,825
ITA09/PS/2018	ITA000008914	00SA00057M	MARIA ANTONIETTA	216,135
ITA10/PS/2018	ITA000025551	00PC00622M	GIUSEPPE PADRE SECONDO	200,752
ITA11/PS/2018	ITA000026347	00NA02095M	ANGELA MADRE	153,489
ITA12/PS/2018	ITA000013581	00SA00064M	MADONNA DI FATIMA	148,046

ALLEGATO *2*
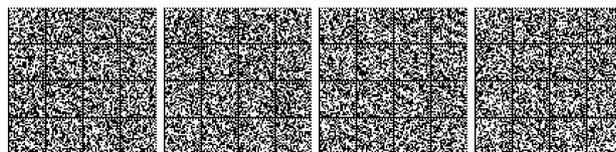
TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2018				
SISTEMA PALANGARO (LL)				
N. Permesso di pesca speciale	**NUMERO UE**	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2018 (TONNELLATE)**
ITA01/LL/2018	ITA000026937	01TP01271	MARIA	57,376
ITA02/LL/2018	ITA000028046	00PA01358M	MARIO LC	57,180
ITA03/LL/2018	ITA000003447	00VM00628	NETTUNO	46,914
ITA04/LL/2018	ITA000027244	00TP02277	LUCIA	42,665
ITA05/LL/2018	ITA000016193	01TP01138	EMANUEL	24,915
ITA06/LL/2018	ITA000016212	01TP01160	DELIA ASSUNTA	22,852
ITA07/LL/2018	ITA000027163	00CT00263M	RED FISH	21,221
ITA08/LL/2018	ITA000016118	01TP00961	PRINCIPE RINALDO	19,899
ITA09/LL/2018	ITA000028871	01TP01302	DESTRIERO	18,919
ITA10/LL/2018	ITA000016103	01TP00787	ENZA PAOLA	18,553
ITA11/LL/2018	ITA000027130	00CT00283M	VITTORIA PRIMA	15,983
ITA12/LL/2018	ITA000016130	01TP01014	LEONARDO PADRE	15,270
ITA13/LL/2018	ITA000016202	01TP01150	NUOVO BIAGIO PADRE	15,248
ITA14/LL/2018	ITA000016161	01TP01092	NUOVA STELLA DEL MARE	15,120
ITA15/LL/2018	ITA000019388	01PS00677	TARTAN	14,184
ITA16/LL/2018	ITA000025282	14ME00609	ODISSEA II	13,542
ITA17/LL/2018	ITA000027451	01TP01267	MARIA MADRE	13,253
ITA18/LL/2018	ITA000018697	01TP01194	ALFIERE	11,990
ITA19/LL/2018	ITA000025285	01TP01261	MOBY DICK	11,188
ITA20/LL/2018	ITA000018101	01TP01269	DELFINO II	10,926
ITA21/LL/2018	ITA000026829	02CT00424	ESMERALDA	8,883
ITA22/LL/2018	ITA000029339	00CT02883	ASIA	6,769
ITA23/LL/2018	ITA000026885	02CT00425	//	6,522
ITA24/LL/2018	ITA000024600	02CT00413	//	6,473
ITA25/LL/2018	ITA000019847	03CT00509	NETTUNO	6,148
ITA26/LL/2018	ITA000024775	01TP01296	FRANCESCO I	5,888
ITA27/LL/2018	ITA000018876	03CT00495	CALYPSO	5,757
ITA28/LL/2018	ITA000016198	01TP01145	SARAGO	4,976
ITA29/LL/2018	ITA000025601	01PS00756	SAGITTARIO	4,605
ITA30/LL/2018	ITA000026143	00SA02585	VERGINE DEL ROSARIO	4,239

18A03387
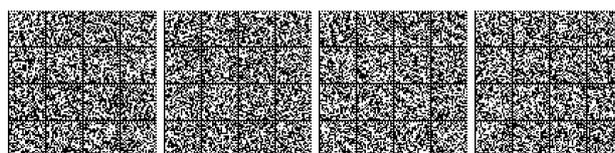
DECRETO 26 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio volontario per la tutela del formaggio D.O.P. «Spressa delle Giudicarie».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 2275 della Commissione del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 336 del 23 dicembre 2003 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;

Visto il decreto ministeriale del 7 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 274 del 24 dicembre 2007, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP Spressa delle Giudicarie il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Spressa delle Giudicarie»;

Visto il decreto del 2 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2017, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP Spressa delle Giudicarie l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Spressa delle Giudicarie»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP Spressa delle Giudicarie ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 16 gennaio 2018, prot. Mipaaf n. 3236;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP Spressa delle Giudicarie nella nuova versione registrata Tione di Trento, in data 8 settembre 2017, al numero al numero 972 serie 1T, con atto a firma del notaio Raffaele Greco;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP Spressa delle Giudicarie registrato Tione di Trento, in data 8 settembre 2017, al numero al 972 serie 1T, con atto a firma del notaio Raffaele Greco.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03389

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 marzo 2018.

Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, comma 936, lett. *c)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, recante «Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi»;
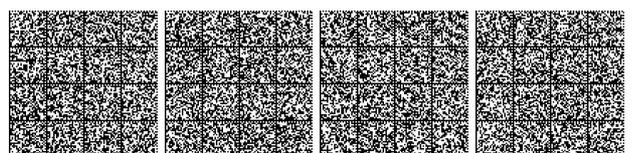
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il Nuovo ordinamento dei consorzi agrari;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 novembre 2016, recante i criteri di liquidazione dell'ammontare dei compensi spettanti ai commissari liquidatori ed ai membri dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 2545-*terdecies* del codice civile e nelle procedure di scioglimento per atto dell'Autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 22 gennaio 2002, recante la «Determinazione dei compensi spettanti ai commissari governativi»;

Considerato che le modifiche legislative introdotte dall'art. 1, comma 936, lett. *c)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 rendono necessaria una integrazione del decreto ministeriale 22 gennaio 2002 che disciplina la determinazione dei compensi spettanti ai commissari governativi prevedendo lo specifico compenso da destinare ai commissari governativi nominati ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 936, lett. *c)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 citato;

Considerata altresì l'opportunità di modificare la disciplina vigente equiparando i compensi spettanti ai Commissari governativi liquidati a carico dell'erario ai sensi dell'art. 7 della legge 17 luglio 1975, n. 400 nei casi di insufficienza o mancanza di attività a quelli previsti per i commissari liquidatori e per i curatori fallimentari nei casi di procedure liquidatorie incapienti;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso spettante al commissario governativo nominato ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, primo e secondo comma del codice civile è determinato, secondo il criterio a lui più favorevole, in base all'ammontare dei ricavi od alla consistenza dell'attivo patrimoniale risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio al momento del commissariamento, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nelle misure seguenti:

a) per ricavi/attivo fino ad euro 260.000,00: compenso euro 775,00 lordi mensili;

b) per ricavi/attivo oltre euro 260.000,00 e fino ad euro 1.550.000,00: compenso euro 1.290,00 lordi mensili;

c) per ricavi/attivo oltre euro 1.550.000,00 e fino a euro 5.165.000,00: compenso euro 2.065,00 lordi mensili;

d) per ricavi/attivo oltre euro 5.165.000,00: compenso euro 3.100,00 lordi mensili;

Art. 2.

Il compenso del commissario, determinato nei modi di cui sopra, potrà essere aumentato fino alla percentuale massima del 50%, ovvero diminuito di una percentuale massima del 30%, in considerazione dell'attività svolta, dei risultati ottenuti e della durata dell'incarico.

La liquidazione del compenso complessivo maturato mensilmente in base ai criteri precedenti avverrà ad incarico concluso. Tuttavia, il commissario, con richiesta motivata, può ottenere anticipazioni sul presunto compenso finale alla scadenza di ciascun bimestre, in misura non superiore al 50% del maturato.

Art. 3.

Nel caso in cui sia stato nominato anche un vice commissario, allo stesso spetterà un compenso pari al 70% di quello stabilito per il commissario.

Art. 4.

Il compenso e il rimborso delle spese sono a totale carico dell'ente commissariato; in caso di mancanza o insufficienza di attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 17 luglio 1975, n. 400; in tale ipotesi il predetto compenso verrà liquidato nella misura forfettaria pari ad € 2.500,00 lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 5.

Al commissario nominato ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma, del codice civile, spetta una remunerazione forfettaria per l'attività prestata, compresa tra € 1.000,00 ed € 2.500,00 lordi, tenuto conto del numero e della natura degli adempimenti e dell'impegno ad essi connesso, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate.

Non spetta alcun compenso qualora il predetto Commissario venga individuato nell'ambito dell'organo amministrativo della cooperativa.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto del Ministro delle attività produttive 22 gennaio 2002.

Art. 7.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Disposizioni finali

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle procedure di gestione commissariale disposte ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma, del codice civile, in corso.
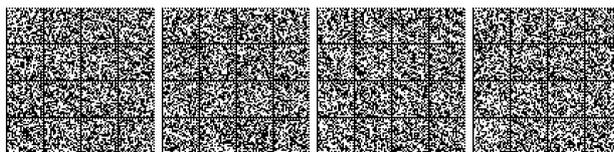
Le medesime disposizioni si applicano alle gestioni commissariali disposte ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, primo comma, del codice civile successivamente alla entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 13 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

18A03461

DECRETO 5 aprile 2018.

Scioglimento della «I.C. Servizi Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina del liquidatore nei confronti della «I.C. Servizi Società cooperativa a r.l.»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi e l'esistenza di poste di bilancio suscettibili di liquidazione;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, secondo comma;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «I.C. Servizi società cooperativa a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale n. 09941401003), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Angelo Cugini, nato a Roma il 4 agosto 1971 (codice fiscale CGNNGL71M04H501F), ivi domiciliato in via degli Scipioni n. 232.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03207

DECRETO 5 aprile 2018.

Scioglimento della «GMS Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultane ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerate, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata:

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nei caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «GMS Società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 11835921005), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, corne risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Maria Grazia Leuci, nata a Tivoli (RM) il 1° luglio 1955 (codice fiscale LCEMGR55L41L182F), domiciliata in Roma, viale Oceano Atlantico, n. 25.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03210

DECRETO 5 aprile 2018.

Scioglimento della «Cooperativa Navale e Industriale società cooperativa», in Civitavecchia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della «Cooperativa Navale e Industriale società cooperativa»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Navale e Industriale società cooperativa» con sede in Civitavecchia (RM) (codice fiscale 10870171005), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dr.ssa Silvia Casuscelli, nata a Napoli il 19 agosto 1976 (codice fiscale CSSSLV76M59F839L), domiciliata in Roma, via Carducci n. 10.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03211

DECRETO 5 aprile 2018.

Scioglimento della «Gestione Servizi Appalti Società cooperativa a r.l.», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Gestione Servizi Appalti società cooperativa a r.l.» con sede in Pomezia (RM) (codice fiscale 11194491004), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Marincolo, nato a Rossano (CS) il 13 giugno 1982 (codice fiscale MRNNTN-82H13H579H), domiciliato in Roma, viale Parioli, n. 43.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03212

DECRETO 18 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alto - Società cooperativa», in Orvieto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Alto - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 28.094.024,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 28.183.243,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 524.907,00;

Considerato che in data 27 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che da visura camerale aggiornata è emerso che il Tribunale di Terni in data 1° dicembre 2017 aveva accolto la domanda di concordato ex art. 161, 6° comma l.f.;

Preso atto dell'atto di rinuncia al ricorso ex art. 161, 6° comma l.f. presentato dal legale rappresentante e depositato presso la cancelleria del Tribunale di Terni in data 26 febbraio 2018;

Vista la nota con la quale l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
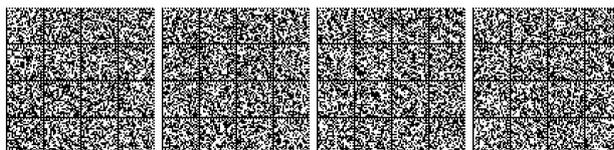
Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alto - Società cooperativa», con sede in Orvieto (TR), (codice fiscale n. 00596450551) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la rag. Silvia Volpini nata a Umbertide (PG) il 28 dicembre 1975 (codice fiscale VLP SLV 75T68 D786P) e domiciliata in Foligno (PG) in via Cupa n. 31/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A03208

DECRETO 18 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Servizi G.M. Società cooperativa», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Servizi G.M. Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 138.908,00, si riscontra una massa debitoria di € 488.758,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 365.915,00;

Considerato che in data 7 dicembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Servizi G.M. società cooperativa», con sede in Padova (PD), (codice fiscale n. 04503480289) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mazzai nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980, (codice fiscale MZZ NDR 80H10 F861P), e domiciliato in Verona (VR), via Santa Teresa n. 51H.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A03209
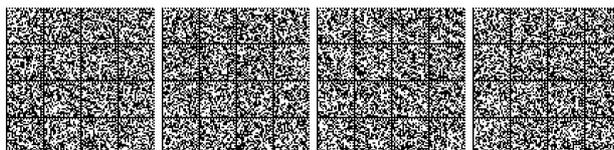
DECRETO 19 aprile 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L.K. società cooperativa», in Castel Maggiore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 22 novembre 2017 n. 245/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «L.K. società cooperativa» con sede in Castel Maggiore (BO) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott Marco Luigi Saporito ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 15 dicembre 2017 con la quale il dott. Marco Luigi Saporito rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vittorio Fuligni, nato a Bologna il 24 settembre 1964 (codice fiscale FLGVTR64P24A944C) ivi domiciliato, via E. Zago, n. 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L.K. società cooperativa» con sede in Castel Maggiore (BO) (codice fiscale 03244101204) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto ministeriale del 22 novembre 2017 n. 245/SAA/2017 in sostituzione del dott. Marco Luigi Saporito, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03379

DECRETO 19 aprile 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «M6 società cooperativa», in Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 20 luglio 2015 n. 22/SGC2015 con il quale la «M6 Società cooperativa» è stata posta in gestione commissariale e l'avv. Gianluca Giorgi ne è stato contestualmente nominato commissario governativo;

Visto il decreto direttoriale 13 novembre 2017 n. 230/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «M6 società cooperativa» con sede in Bologna (BO) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott Marco Luigi Saporito ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 1° dicembre 2017 con la quale il dott. Marco Luigi Saporito ha rinunciato all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vittorio Fuligni, nato a Bologna il 24 settembre 1964 (codice fiscale FLGVTR64P24A944C) ivi domiciliato, via E. Zago, n. 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «M6 società cooperativa»

con sede in Bologna (BO) (codice fiscale 03102251208) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto ministeriale del 13 novembre 2017 n. 230/SAA/2017 in sostituzione del dott. Marco Luigi Saporito, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03380

DECRETO 23 aprile 2018.

Scioglimento della «Universal società cooperativa», in Manerba del Garda e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata e l'ulteriore valutazione della Divisione V che propone lo scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto proseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Universal Società cooperativa» con sede in Manerba del Garda (BS) (codice fiscale 03431670987), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Cesare Campiotti, nato a Chiari (BS) il 5 giugno 1948 (codice fiscale CMPCSR48H05C618F) e ivi domiciliato, via Lupi di Toscana n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03378
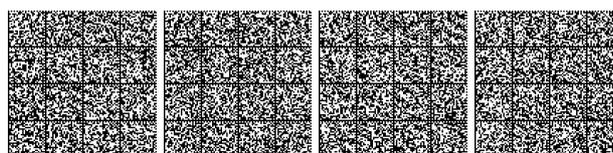
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 maggio 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Revestive». (Determina n. 690/2018).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale REVESTIVE – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 30 agosto 2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/12/787/001.

Titolare A.I.C.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited Block 2 & 3 Miesian Plaza 50 – 58 Baggot Street Lower Dublin 2 Irlanda.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
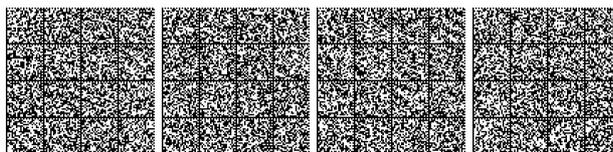
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Shire Italia S.p.a., in qualità di rappresentante locale del Titolare A.I.C., ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute del 7 marzo 2016, 4 maggio 2016, 14 giugno 2017, 13 settembre 2017;

Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso nelle sedute del 23 ottobre 2017, 23 gennaio 2018 e 20 marzo 2018;

Vista la deliberazione n. 9 del 29 marzo 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC

Alla specialità medicinale REVESTIVE nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione: 5 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - 28 flaconcini + 28 siringhe preriempite - AIC n. 045578010/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche:

Revestive è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da Sindrome dell'Intestino Corto (SIC). I pazienti devono essere in condizioni stabili dopo un periodo di adattamento dell'intestino a seguito dell'intervento.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Revestive è classificata come segue:

Confezione: 5 mg - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - 28 flaconcini + 28 siringhe preriempite - AIC n. 045578010/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 17.116,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 28.248,97.

Sconto obbligatorio su *ex factory* alle strutture pubbliche ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie, come da condizioni negoziali.

Clausola di salvaguardia come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione ospedaliera allegata alla presente determinazione (all. 1).

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Revestive è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di un Centro ospedaliero specialistico per regione, individuato dalle regioni e province autonome (RRL). Specialisti: gastroenterologo.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 maggio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

SCHEDA PRESCRIZIONE CARTACEA DI REVESTIVE (teduglutide) PER IL TRATTAMENTO DELLA SINDROME DELL'INTESTINO CORTO (SBS)

Da compilare, ai fini della rimborsabilità SSN, a cura dei soli centri ospedalieri specialistici individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano (specialisti: gastroenterologo).

Da rinnovare ogni 6 mesi dalla data di compilazione.

Centro prescrittore____

Medico prescrittore (cognome, nome)____

Tel.______________________ e-mail__________________________________

Paziente (cognome, nome)____

Data di nascita____________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg)_________ altezza (cm)_______

Comune di nascita____ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ____________________________________ Tel.______________

Regione____________________ ASL di residenza______________ Prov.__________

Medico di Medicina Generale____

Indicazione rimborsata SSN

Trattamento di pazienti adulti affetti da sindrome dell'intestino corto (SBS). I pazienti devono essere in condizioni stabili dopo fallimento delle terapie riabilitative intestinali convenzionali e dopo un periodo di adattamento dell'intestino a seguito del più recente intervento di resezione intestinale [*nel rispetto delle tempistiche riportate nella tabella sottostante, correlate alle caratteristiche del paziente, salvo i casi in cui il paziente non possa continuare la nutrizione parenterale con possibile rischio di vita*].

Il paziente non presenta:

□ patologia maligna attiva o sospetta

□ anamnesi di patologie maligne nel tratto gastrointestinale, inclusi sistema epatobiliare ed il pancreas, negli ultimi cinque anni

(devono essere indicate entrambe le condizioni sopra specificate)

Caratteristiche del paziente, durata dell'adattamento post-operatorio e del trattamento per definirne l'efficacia				
Tipo di SBS	**Lunghezza tenue dal Treitz (cm)[a]**	**Presenza di valvola ileo-cecale, colon residuo %[b]**	**Adattamento (mesi)[c]**	**Trattamento (mesi)[d]**
SBS tipo 1, digiunostomia	<75	NO, 0	□ **0-6**	**6**
	75-99	NO, 0	□ **6-12**	
	≥100	NO, 0	□ **12-24**	
SBS tipo 2, digiuno-colon anastomosi	<65	NO, <57	□ **24**	**6-12**
	65-100	NO, <57	□ **24**	
	>100	NO, <57	□ **24-36**	
	<65	NO, ≥57	□ **24**	**12**
	65-100	NO, ≥57	□ **36**	
	>100	NO, ≥57	□ **36-48**	
SBS tipo 3, digiuno-ileo anastomosi	30	SI, 100	□ **36-48**	**12**
	31-65	SI, 100	□ **24-36**	
	>65	SI, 100	□ **24**	
□ **il paziente non può continuare la nutrizione parenterale con possibile rischio di vita**				

[a] Documentata nel registro operatorio o radiologicamente.

[b] Secondo Cummings *et al*, Lancet 1973;1:344-7.

[c] Tempo dall'intervento necessario per l'adattamento spontaneo prima di iniziare il trattamento con teduglutide; **indicare solo una delle tempistiche specificate in base alle caratteristiche del paziente alla prima prescrizione.**

[d] Durata del trattamento prima di definire efficacia/fallimento (considerare attentamente se sia utile proseguire la terapia se non è stata osservata una riduzione di almeno il 20% del volume di NP rispetto al basale).

Prescrizione <u>REVESTIVE</u> (*teduglutide*)

□ Dosaggio: ______________________ □ Numero di flaconcini: ___________________

Specificare se si tratta di:

□ Prima prescrizione □ Prosecuzione di terapia•

Paziente con insufficienza renale: moderata e severa e con malattia renale allo stadio terminale, la dose giornaliera deve essere ridotta del 50% (cfr. RCP, par. 5.2).

Paziente con insufficienza epatica: *Revestive non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica severa* (cfr. RCP, par. 4.4-5.2).

• ***Prosecuzione di terapia:*** *il Piano Terapeutico potrà essere rinnovato in caso di accertato miglioramento clinico a giudizio del medico specialista prescrittore; se non è stata osservata una riduzione di almeno il 20% del volume di NP rispetto al basale considerare attentamente se sia utile proseguire la terapia.*

NOTA BENE

Il clinico deve prendere visione delle controindicazioni e precauzioni d'impiego riportate in RCP (*cfr*. par. 4.3-4.4-4.5-4.6-4.7). Si rimanda a RCP per posologia e modo di somministrazione (*cfr*. par. 4.2).

Data _____________________

Timbro e Firma del Medico specialista prescrittore

____

18A03367

DETERMINA 3 maggio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Sandoz BV», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 689/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;
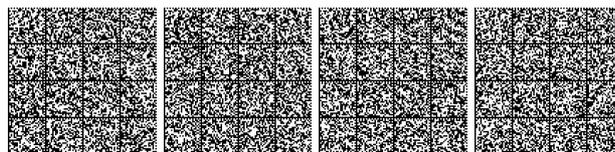
Vista la determinazione con la quale la società Sandoz BV ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Lansoprazolo Sandoz BV;

Vista la domanda con la quale la società Sandoz BV ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con AIC numeri 042480020, 042480071, 042480119 e 042480160;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 14 marzo 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 marzo 2018;

Vista la deliberazione n. 9 del 29 marzo 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LANSOPRAZOLO SANDOZ BV nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL - AIC n. 042480020 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,97.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44.

Nota AIFA: 1 e 48.

Confezione: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042480071 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,97.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44.

Nota AIFA: 1 e 48.

Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister OPA-AL-PVC/AL - AIC n. 042480119 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92.

Nota AIFA: 1 e 48.

Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE - AIC n. 042480160 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92.

Nota AIFA: 1 e 48.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Lansoprazolo Sandoz BV è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Lansoprazolo Sandoz BV è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 maggio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A03368
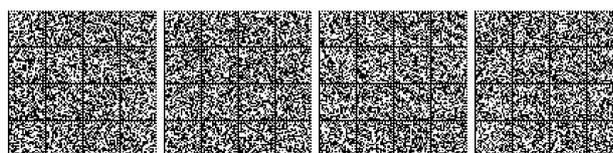
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vardenafil Krka»

Estratto determina n. 649/2018 del 23 aprile 2018

Medicinale: VARDENAFIL KRKA.

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto.

Confezioni:

5 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045275017 (in base 10);

5 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045275029 (in base 10);

5 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045275031 (in base 10);

5 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045275043 (in base 10);

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045275056 (in base 10);

5 mg compresse rivestite con film 2x1 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045275068 (in base 10);

5 mg compresse rivestite con film 8x1 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045275082 (in base 10);

5 mg compresse rivestite con film 12x1 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045275094 (in base 10);

5 mg compresse rivestite con film 20x1 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045275106 (in base 10);

10 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045275118 (in base 10);

10 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045275120 (in base 10);

10 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045275132 (in base 10);

10 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045275144 (in base 10);

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045275157 (in base 10);

10 mg compresse rivestite con film 2x1 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045275169 (in base 10);

10 mg compresse rivestite con film 8x1 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045275183 (in base 10);

10 mg compresse rivestite con film 12x1 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045275195 (in base 10);

10 mg compresse rivestite con film 20x1 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045275207 (in base 10);

20 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045275219 (in base 10);

20 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045275221 (in base 10);

20 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045275233 (in base 10);

20 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045275245 (in base 10);

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045275258 (in base 10);

20 mg compresse rivestite con film 2x1 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045275260 (in base 10);

20 mg compresse rivestite con film 8x1 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045275284 (in base 10);

20 mg compresse rivestite con film 20x1 compresse in blister PVC/PVDC/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 045275308 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: vardenafil.

Eccipienti:

Nucleo della compressa

Cellulosa microcristallina

Crospovidone, Tipo A

Silice colloidale anidra

Magnesio stearato (E470b)

Rivestimento

Ipromellosa

Macrogol 4000

Titanio diossido (E171)

Ferro ossido giallo (E172)

Ferro ossido rosso (E172)

Produttore principio attivo:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia;

KRKA, d.d., Novo mesto,Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto;

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti, rilascio lotti.

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Confezionamento primario e secondario, controllo lotti, rilascio lotti

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Stra?e 5, 27472 Cuxhaven, Germania

Confezionamento secondario

XPO Supply Chain Pharma Italy S.P.A, Via Amendola, 1 (loc. Caleppio), 20090 Settala - Italia.

Controllo lotti

KRKA, d.d., Novo mesto, Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto, Slovenia

Labor L & S AG, Mangelsfeld 4,5,6, 97708 Bad Bocklet - Großenbrach, Germania

Indicazioni terapeutiche: trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti. La disfunzione erettile consiste nell'incapacita di raggiungere o mantenere un'erezione idonea per un'attivita sessuale soddisfacente.

Perché Vardenafil Krka sia efficace, è necessario lo stimolo sessuale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vardenafil Krka» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR)

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03213

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ambroxolo Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 377 del 16 aprile 2018

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II:B.II.b.3.b), , B.II.b.5.c), B.II.d.2.a), B.II.d.2.z), relativamente al medicinale AMBROXOLO MYLAN GENERICS;

Codice pratica: VN2/2017/288.

Si approvano le seguenti variazioni:

B.II.b.3.b) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito. Modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale:

viene modificato il processo di fabbricazione per l'abbassamento del pH del prodotto finito, che passa da un range di 4,5 - 5,5 ad un range di 3,0 - 4,0.

B.II.b.5.c) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa:

eliminazione del saggio della densità del prodotto intermedio

B.II.d.2.a) Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Modifiche minori ad una procedura di prova approvata:

vengono apportate modifiche minori nel metodo analitico riportato nel Dossier autorizzato per la determinazione di identificazione e titolo di sostanza attiva e conservanti

B.II.d.2.z) Modifica della procedura di prova del prodotto finito:

viene notificato il metodo per la determinazione delle sostanze correlate ed inserite le convalide di entrambi i metodi analitici

relativamente al medicinale «Ambroxolo Mylan Generics», nella forma e confezione: A.I.C. n. 038763013 - «15 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Mylan S.P.A. (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 - Milano (MI) Italia

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03214

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imipenem e Cilastatina Aurobindo Italia».

Con la determina n. aRM - 67/2018 - 3199 del 23 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: IMIPENEM e CILASTATINA AUROBINDO ITALIA

confezione: 044764013;

descrizione: «500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

confezione: 044764025;

descrizione: «500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro;

confezione: 044764037;

descrizione: «500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 25 flaconcini in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03364

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Edirest».

Con la determina n. aRM - 65/2018 - 813 del 23 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: EDIREST

confezione: 043422017;

descrizione: «0,5 mg capsule molli» 10 capsule in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 043422029;

descrizione: «0,5 mg capsule molli» 28 capsule in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 043422031;

descrizione: «0,5 mg capsule molli» 30 capsule in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 043422043;

descrizione: «0,5 mg capsule molli» 50 capsule in blister pvc/pvdc/al;
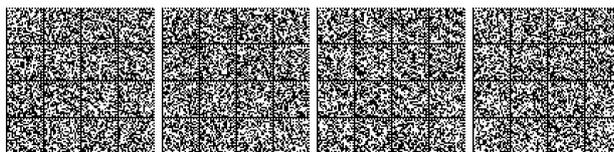
confezione: 043422056;

descrizione: «0,5 mg capsule molli» 60 capsule in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 043422068;

descrizione: «0,5 mg capsule molli» 90 capsule in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 043422070;

descrizione: «0,5 mg capsule molli» 100 capsule in blister pvc/pvdc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03365

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Astumide».

Con la determina n. aRM - 66/2018 - 813 del 23 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ASTUMIDE

Confezione: 043421015.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 043421027.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 043421039.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 043421041.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 043421054.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 043421066

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 043421078.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03366

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Doc Generics».

Estratto determina n. 675/2018 del 2 maggio 2018

Medicinale: ESOMEPRAZOLO DOC GENERICS.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l. - Via Turati 40 - 20121 Milano - Italia.

Confezioni:

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 capsule in blister Al/Al - A.I.C. n. 044678062 (in base 10);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 capsule in blister Al/Al - A.I.C. n. 044678050 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsule rigide gastroresistenti.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

Principio attivo:

Ogni capsula contiene 20 mg di esomeprazolo (come sale sodico);

Ogni capsula contiene 40 mg di esomeprazolo (come sale sodico).

Eccipienti:

contenuto della capsula:

Sfere di zucchero (contenenti amido di mais e saccarosio);

Metilcellulosa;

Talco;

Titanio diossido (E 171);

Gliceril monostearato;

Polisorbato 80;

Sodio lauril solfato;

Copolimero acido metacrilico-etilacrilato;

Trietilcitrato.

involucro della capsula:

Carragenina;

Potassio cloruro;

Ferro ossido rosso (E172);

Titanio diossido (E171);

Ipromellosa;

Inchiostro di stampa (contenente shellac, potassio idrossido e ferro ossido nero (E 172)).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 044678050 (in base 10).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa) € 5,52.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 10,36.

Nota AIFA 1 e 48.

Confezione «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 044678062 (in base 10).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa) € 7,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 13,44.

Nota AIFA 1 e 48.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Esomeprazolo Doc Generics» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Esomeprazolo Doc Generics» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare
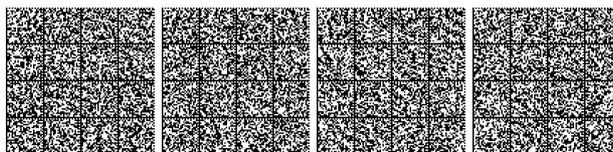
dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03370

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vancotex»

Estratto determina n. 674/2018 del 2 maggio 2018

Medicinale: VANCOTEX.

Titolare A.I.C. Pharmatex Italia s.r.l.

La nuova indicazione terapeutica del medicinale Vancotex:

Somministrazione endovenosa.

Vancomicina è indicata per il trattamento delle seguenti infezioni in tutte le fasce di età:

infezioni complicate della pelle e dei tessuti molli;

infezioni delle ossa e delle articolazioni;

polmonite acquisita in comunità (CAP);

polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa la polmonite associata a ventilazione (VAP);

endocarditi infettive;

meningiti batteriche acute;

batteriemia che insorge in associazione, o si sospetta sia associata, ad una delle condizioni precedenti.

Vancomicina è anche indicata in tutte le fasce di età per la profilassi antibatterica perioperatoria in pazienti che sono ad alto rischio di sviluppare l'endocardite batterica quando sottoposti a interventi di chirurgia maggiore.

Somministrazione orale.

Vancomicina è indicata in tutte le fasce di età per il trattamento delle infezioni da Clostridium difficile (CDI).

Occorre prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. è rimborsata come segue:

Confezione 500 mg polvere per soluzione infusione e orale - 10 flaconi - A.I.C. n. 034632036 (in base 10).

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione: 1 g polvere per soluzione infusione e orale - 1 flacone - A.I.C. n. 034632024 (in base 10).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa) € 9,77.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 16,12.

Confezione: 500 mg polvere per soluzione infusione e orale - 1 flacone - A.I.C. n. 034632012 (in base 10).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa) € 4,32.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,13.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vancotex» è la seguente:

1) Per le confezioni con A.I.C. n. 034632012 e 034632024 è: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo (RNRL).

2) Per la confezione con A.I.C. n. 034632036 è: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza dl medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03371

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutrispecial Lipid senza elettroliti».

Estratto determina AAM/PPA n. 416 del 2 maggio 2018

Autorizzazione della variazione: A.7 Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo), B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo).

Relativamente al medicinale: NUTRISPECIAL LIPID SENZA ELETTROLITI

Numero procedura europea: n. DE/H/xxxx/WS/304 e DE/H/0167/001/11/017/G

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG

È autorizzata la seguente variazione:

eliminazione del fabbricante Rexim S.A. Division of Degussa, Usine de Ham 33, Rue de VerdunF-80400 HAM del principio attivo Lisina Monoidrato.

aggiunta del fabbricante Evonik Rexim S.A.S, 33, Rue de Verdun, F-80400 HAM del principio attivo Lisina Monoidrato

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.
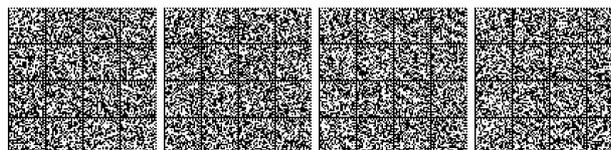
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03374

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al decreto 27 aprile 2018, concernente modalità, criteri e termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina http://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto Ministro dell'interno del 27 aprile 2018, recante: «Modalità, criteri e termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi».

18A03509

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Indicazioni per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti.

Si comunica che sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione normativa, è stato pubblicato il decreto del 3 maggio 2018 emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006, recante le indicazioni per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 17 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1996, n. 174, è abrogato.

18A03384

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione 20 gennaio 1998.

Considerato che la modifica è stata presentata dalla C.OR.MA. Soc. Coop. con sede in Via Cantone, 20 - San Giovanni del Dosso (MN) - soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lombardia è risultato che la richiesta presentata dalla C.OR.MA. Soc. Coop. soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Lombardia, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della IGP «Pera Mantovana», così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PERA MANTOVANA IGP

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

L'indicazione «Pera Mantovana» designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, William, Carmen e Santa Maria.

La «Pera Mantovana» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

Abate Fetel

Epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosità attorno alla cavità calicina e al peduncolo;

Forma: calebassiforme, piuttosto allungata;

Calibro: diametro minimo 60 mm.;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima kg: 5,5/0,5 cm².

Conference

Epicarpo: verde giallastro con rugginosità diffusa intorno alla cavità calicina che spesso interessa il terzo basale del frutto;

Forma: piriforme spesso simmetrica;

Calibro: diametro minimo 60 mm.;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima kg: 5,5/0,5 cm^2.

Decana del Comizio

Epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa, rugginosità sparsa;

Forma: turbinata;

Calibro: diametro minimo 70 mm.;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima kg: 4,5/0,5 cm^2.

Kaiser

Epicarpo: ruvido, completamente rugginoso;

Forma: calebassiforme-piriforme;

Calibro: diametro minimo 60 mm.;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima kg: 6,0/0,5 cm^2.

William e Max Red Bartlett

Epicarpo: liscio, colore di fondo giallo più o meno ricoperto da sovracolore;

rosato o rosso vivo, a volte striato;

Forma: cidoniforme - breve o piriforme;

Calibro: diametro minimo 60 mm.;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;

Durezza massima kg: 7,0/0,5 cm^2.

Santa Maria

Epicarpo: liscio colore di fondo verde - giallo;

Forma: piriforme o piriforme troncata;

Calibro: diametro minimo 60 mm;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11°;

Durezza massima kg: 6,0/0,5 cm^2.

Carmen

Epicarpo: verde con sfaccettature rosate;

Forma: calebassiforme, leggermente allungata;

Calibro: diametro minimo 60 mm;

Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11°;

Durezza massima kg: 6,0/0,5 cm^2.

Art. 3.
Zona geografica

La zona di produzione comprende la parte del territorio della Provincia di Mantova atta alla coltivazione della pera e comprende i seguenti Comuni: Sabbioneta, Commessaggio, Viadana, Pomponesco, Dosolo, Gazzuolo, Suzzara, Borgo Virgilio, Motteggiana, Bagnolo San Vito, Sustinente, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, San Benedetto Po, Quistello, Quingentole, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Borgo Mantovano, Ostiglia, Serravalle a Po, Poggio Rusco, Magnacavallo, Borgocarbonara e Sermide e Felonica

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output.

La tracciabilità del prodotto è garantita dall'organismo di controllo attraverso appositi elenchi di agricoltori e condizionatori, la denuncia delle particelle catastali destinate e dei quantitativi prodotti. Tutti gli operatori iscritti nei relativi elenchi, si assoggettano ai relativi controlli previsti dal disciplinare e dal piano dei controlli relativo, predisposto dalla struttura di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

I terreni idonei per la coltivazione della «Pera Mantovana» sono di tessitura media, in alcune aree si può riscontrare una tessitura tendenzialmente più fine o più grossolana in relazione alle caratteristiche pedologiche riscontrabili che influenzano gli interventi irrigui ed agronomici.

I sesti di impianto utilizzabili sono quelli tradizionalmente usati, con possibilità di densità per ettaro fino ad un massimo di 6000 piante.

Le forme di allevamento, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la palmetta, il fusetto, l'asse colonnare e loro modificazioni.

Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura invernale.

Le tecniche di difesa fitosanitaria devono fare riferimento alla lotta integrata o biologica.

La produzione unitaria massima è di 550 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.

L'eventuale conservazione dei frutti idonei ad essere commercializzati con la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» avviene tramite refrigerazione.

Il quantitativo delle varietà (William, Max Red Bartlett, Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser) destinato alla commercializzazione primaverile dev'essere conservato in atmosfera controllata.

Art. 6.
Legame con la zona geografica

La zona tradizionalmente designata come Oltrepò mantovano costituisce alcune tra le più interessanti ed antiche testimonianze di una pericoltura di qualità.

Dalle indagini storiche effettuate è emerso che gli agricoltori della zona coltivano il pero da centinaia di anni. Il pero è restato per molti secoli un frutto prezioso ma relegato per lo più nei «broli» delle corti signorili. Nel 1475, nel brolo (piccolo appezzamento delle corti signorili dove venivano coltivati gli alberi da frutto) di una grande tenuta sita a San Giacomo delle Segnate si trovano «Peri grossi, cotogni, peri, fichi, marasche, una corbella, una nespola e viti moscatelle» (A. Rezzaghi, Pag. 59), va notato come nell'elenco il pero sia indicato al primo posto e se ne distinguano due tipi di qualità. Nel corso del '900, migliorate le strutture di mercato, di trasporto e di conservazione, la coltura del pero ha avuto un vero decollo determinando positivi risultati sia quantitativi che qualitativi. Esiste uno stretto legame tra il territorio dell'Oltrepò Mantovano e le caratteristiche della produzione locale di pere.

In tale territorio la coltivazione può essere infatti attuata in assenza di «forzature», che l'innovazione tecnologica ha messo a disposizione all'agricoltura in questi ultimi anni, sfruttando adeguatamente le condizioni naturali dell'area interessata, sensibilmente diverse da quelle delle zone limitrofe.

La vocazione di questi territori alla produzione di pere è dimostrata da numerosi studi scientifici. Si tratta per la quasi totalità di particolari suoli di pianura, in particolare di zone che, anche se prossime al fiume Po, sono state protette da tempo dalle inondazioni per mezzo di dighe artificiali. Tali suoli sono altamente fertili.

Art. 7.
Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare di produzione è conforme a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo individuato per il controllo della «Pera Mantovana IGP» è CSQA Certificazioni srl - Via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) - Italia - Tel. +39 0445 313 011, fax +39 0445 313 070 - csqa@csqa.it
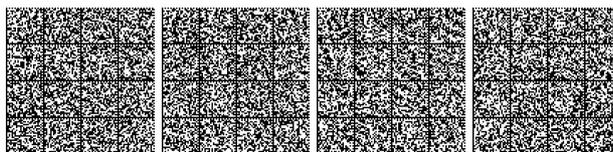
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura

La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 15 luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo.

La commercializzazione della «Pera Mantovana» avviene con idoneo confezionamento che consenta di apporre uno specifico contrassegno sul 50% dei singoli frutti presenti in una confezione o direttamente sulla confezione, se sigillata.

Le confezioni utilizzabili, sono tutte quelle accettate in ambito comunitario secondo le normative vigenti, sia quelle sigillabili (cestini, vassoi) che quelle aperte (plateaux, casse, bins).

Nella parte frontale o all'interno delle confezioni o dei contenitori dovranno essere indicati in caratteri di stampa chiari, leggibili e delle medesime dimensioni, i contrassegni «Pera Mantovana» «Indicazione geografica protetta» o il suo acronimo I.G.P.

Nel medesimo campo visivo può inoltre comparire nome, marchio, o ragione sociale e indirizzo del confezionatore ed il nome della cultivar.

La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».

Il prodotto contenuto in confezioni o plateaux sigillati o con i frutti bollinati, destinato alla vendita frazionata al consumatore finale, deve essere collocato in specifici comparti o contenitori recanti ben in vista le stesse informazioni previste per le confezioni del disciplinare di produzione o quelli riportati sulla confezione contenente i singoli frutti utilizzati per la vendita frazionata.

Il contrassegno è rappresentato da un bollino le cui dimensioni saranno tali da permettere una visibilità significativa. La forma è ellittica concentrica all'interno giallo (Yellow p 102 *c)*, la fascia esterna rossa (Pantone p 485) recante la scritta di colore bianco con carattere maiuscolo di tipo ITC Avant Garde Gothic «Pera Mantovana» «Indicazione geografica protetta» o il suo acronimo I.G.P.

È possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni saranno riportate sull'etichetta o sulla confezione o sul bollino nella parte interna delimitata dal colore giallo, con caratteri di altezza inferiori o uguali a quelli utilizzati per l'Indicazione geografica protetta.

Il contrassegno è il seguente:

18A03390

Domanda di registrazione della denominazione «RUCAVAS BALTAIS SVIESTS»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 139 del 20 aprile 2018 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «RUCAVAS BALTAIS SVIESTS» presentata dalla Lettonia ai sensi dell'art. 49 del reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

18A03391

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-114) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00